



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

L'E
ISTITUZIONI POLITICHE E SOCIALI


DEI

DUCATI NAPOLITANI


PER

FEDERICO CICCAGLIONE

Professore di Storia del Diritto nell'Università di Napoli



NAPOLI
EUGENIO MARGHIERI
Ottagono Galleria Umberto I, N° 83 p. p.
1892.




LE
ISTITUZIONI POLITICHE E SOCIALI

DEI
DUCATI NAPOLITANI

PER
FEDERICO CICCAGLIONE

Professore di Storia del Diritto nell'Università di Napoli



NAPOLI
EUGENIO MARGHIERI
Ottagono Galleria Umberto I, N° 83 p. p.
1892.






Inv. 7427

Tip. Angelo Trani.

A

MIO FRATELLO ERENNIO



INDICE

Prefazione.....pag.	VII
CAP. I. I Ducati del Napoletano »	1—80
§ 1 Origine e formazione dei ducati del Na- politano..... »	1
§ 2. Diritto vigente nei ducati napoletani.... »	25
CAP. II. Le Istituzioni Politiche »	81—132
§ 3. Il duca »	81
§ 4. Limitazioni ai poteri del duca..... »	98
§ 5. Gli ufficiali dei ducati..... »	105
§ 6. La giustizia »	114
§ 7. La finanza..... »	122
§ 8. La milizia..... »	130
CAP. III. Gli Ordini Sociali »	133—166
§ 9. Le classi cittadine..... »	133
§ 10. Le classi agricole..... »	139

PREFAZIONE

Il periodo, che corre dalla formazione dei ducati napoletani alla costituzione del regno di Sicilia per opera dei Normanni, quantunque abbia rapporto ad un territorio ristretto della patria nostra, è dei più importanti nella storia del diritto italiano. Quei ducati si posero in mezzo tra le provincie langobarde e le provincie bizantine d' Italia, e conservarono gelosamente la tradizione giuridica romano-italiana, poichè la loro civiltà fu in Italia la più genuina continuazione della civiltà romana, e quella che meno risenti l' influenza di elementi estranei.

Quel periodo però è dei meno studiati: e se la storia civile dei ducati napoletani può oramai dirsi tratta, principalmente per opera del Capasso, dalla oscurità che l' avvolgeva, la vita giuridica loro attende ancora di essere rischiarata.

Ho creduto quindi fare cosa utile, tentando, sulla scorta dei documenti pubblicati e, fino a quanto mi è stato possibile, su documenti ancora inediti, ricostruire il sistema giuridico in essi vigente, dopo un primo tentativo da me già fatto in altro lavoro (1).

(1) *La feudalità studiata nelle sue origini, nel suo sviluppo e nella sua decadenza*, Milano, 1888, Parte I, cap. II, § 2, e Parte II, cap. I, § 4.

A raggiungere meglio il mio scopo, in un primo capitolo, dopo un breve cenno alla formazione dei ducati, ho cercato determinare quale diritto costituisse il sostrato della vita giuridica loro, e regolasse le istituzioni civili. Nel fare questo studio ho scartato tutti quei documenti, che, pur avendo rapporto a quella vita giuridica, per il luogo in cui vennero redatti, o per altre circostanze contengono elementi estranei ad essa.

In un secondo capitolo ho tentato ricostruire la costituzione politica dei ducati napolitani, studiandone le istituzioni politiche, le giudiziarie, le finanziarie e le militari. In un terzo infine ho mirato a ricostruirne la costituzione sociale, studiando gli ordini sociali sia nelle città che nella campagna.

Non ho la pretesa di aver fatta una ricostruzione completa. Il mio è un tentativo, e sarò soddisfatto del mio lavoro, se esso potrà eccitare altri a completarlo.

Napoli Luglio 1892.

FEDERICO CICCAGLIONE.

CAPITOLO I.

I DUCATI DEL NAPOLITANO.

§ 1.

Origine e formazione dei ducati del Napolitano.

Sommario.

1. Origine e formazione del ducato di Napoli. — 2. Formazione del ducato di Gaeta. — 3. Formazione del ducato di Amalfi. — 4. Formazione del ducato di Sorrento. — 5. Indole della costituzione politica dei ducati del Napolitano.

1. I ducati, delle cui istituzioni politiche e sociali imprendo a fare la ricostruzione in base ai documenti pubblicati, sono quelli di Napoli, di Sorrento, di Amalfi e di Gaeta. Ma, poichè gli ultimi si costituirono dopo la formazione del ducato di Napoli, dal quale si staccarono, così discorrendo dell'origine del ducato napolitano si sarà anche discorso dell'origine degli altri. E, quanto al processo di formazione, tra l'uno e gli altri si nota questa differenza: che il primo si formò lentamente distaccandosi dall'impero bizantino, i secondi si formarono distaccandosi dal ducato di Napoli.

A studiare l'origine e la formazione di questo ducato bisogna distinguere tre periodi. Il primo corre dal riconquisto d'Italia per parte dell'imperatore Giustiniano ed arriva fino a quando il ducato di Napoli comincia a staccarsi dal resto dell'Italia greca; il secondo corre da questo momento fino a che il ducato di Napoli si costituisce come Stato a se; il terzo da questa costituzione fino al conquisto di esso per parte dei Normanni.

Nel fare questo studio io sarò brevissimo, sia perchè uscirei fuori i limiti impostimi dall'argomento da me prescelto, sicchè dirò solo quanto possa essere necessario alla più facile comprensione di ciò che andrò dicendo nel corso del lavoro; sia perchè un simile studio si va facendo di proposito da uno dei più valorosi cultori di studii storici (1).

Il primo dei posti periodi ha importanza principalmente perchè apparecchia la formazione del ducato napoletano. Esso ne è messo in piena luce dalle lettere di Gregorio Magno.

Quando l'Italia venne dall'imperatore romano-greco riconquistata sugli Ostrogoti, ad essa fu estesa naturalmente la costituzione dell'impero bizantino, ed a capo di ciascuna provincia venne posto un *iudex*, l'antico preside, autorità civile, il quale per opera di Giustiniano cominciò ad aver limitati i suoi poteri. Accanto al *iudex* era poi un *Dux*, autorità militare, il quale, per la trasformazione in senso militare della costituzione bizantina, andò mano mano acquistando anche le funzioni civili prima affidate al *iudex*, sicchè l'autorità di questo subì una nuova limitazione, che ne apparecchiò la scomparsa (2). E dalle lettere di Gregorio Magno è provato come nella Provincia della Campania fossero un *iudex* (3) ed un *dux* (4), amendue con sede a Napoli (5), che fu così il centro od il capoluogo di quella Provincia. Come vedesi non è affatto a parlarsi di un ducato napoletano. Il duca, che risiedeva a Napoli, era un magistrato imperiale preposto alla provincia di Campania, ed egli dicevasi *dux Campaniae* (6) ordinariamente.

Però in questo primo periodo vogliono ricercarsi le ori-

(1) Schipa, *Il ducato di Napoli*, nell'Archivio storico per le provincie napoletane, vol. XVII, fasc. 1, 2. Il resto è in corso di pubblicazione.

(2) Hegel, *Storia della costituzione dei municipii italiani*. Milano e Torino 1861 p. 128.

(3) *Gregor. M. Epist.*, III, 2, 15.

(4) *Gregor. M. Epist.*, XII, 12-14.

(5) *Gregor. M. Epist.*, *ibid.*

(6) *Gregor. M. Epist.*, XII 12-14. « *Godiscalcus dux Campaniae* ».

gini del ducato napolitano, come Stato a se, distaccato cioè dal resto dell'Italia greca. Invero, in questo primo periodo furono più frequenti gli attacchi dei Langobardi, i quali, occupata una buona parte d'Italia, miravano a conquistare anche il resto; e poichè la provincia di Campania era la più vicina al nuovo regno langobardo sorto in Italia, e Napoli ne era il centro, fu contro la Campania che i Langobardi volsero le loro armi conquistatrici, fu contro Napoli che essi spinsero ripetuti e continui assalti. Napoli, col l'imperatore bizantino lontano e debole, fu quasi abbandonata a se stessa, e da se dovette difendere la sua indipendenza contro i barbari; con le sue sole forze respingerne gli assalti. E se qualche aiuto ebbe, non da Binanzio lo ricevette, ma da Roma; non dall'imperatore, ma dal pontefice (1). Fu così che i vincoli, i quali univano Napoli e la Campania, come provincia, all'impero bizantino, cominciarono ad allentarsi; fu così che la provincia di Campania con Napoli alla testa cominciò ad acquistare una nuova fisionomia, che doveva più fortemente delinearsi nel periodo seguente.

Ma, se la dipendenza della Campania dall'imperatore bizantino non fu così forte come prima, essa continuò ed il duca, e naturalmente anche il *iudex*, fino a tanto che quest'ultimo magistrato visse, erano ufficiali dipendenti dall'imperatore e dal suo rappresentante in Italia, dall'esarca (2). Ciò fu specialmente nel VI secolo, quando il concetto dell'unità dell'impero era più forte, e più forte il ricordo dell'unione di tutta Italia all'impero bizantino.

Nel VII secolo invece, quando i Langobardi s'erano fortemente affermati nel nuovo regno da loro costituito sopra una buona parte d'Italia; quando essi avevano, con la loro occupazione, distaccate territorialmente, le une dalle altre, le parti d'Italia che ancora erano restate all'imperatore romano-greco, allora il concetto dell'unità dell'impero co-

(1) *Gregor. M. Epist.*, II, 31.

(2) Ciò risulta dalle lettere di Gregorio Magno.

minciò ad indebolirsi. L'affievolimento di questo concetto unito al fatto delle continue minacce dei Langobardi ed al nessun aiuto che il governo bizantino inviava, fece sì che le due provincie più minacciate, e cioè quella di Roma e quella di Napoli cominciassero a ritenersi quasi indipendenti. Questa coscienza dell'indipendenza anche nel secolo settimo doveva essere abbastanza pronunziata, se un Giovanni Compino, dopo la morte dell'imperatore Foca, potette tentare di occupare Napoli e sottrarla alla soggezione dell'impero di Bizanzio (1).

A favorire questo lento processo della formazione del ducato di Napoli come di quello di Roma pare abbia contribuito l'imperatore Costante II. Questi invero, recatosi in Italia, e veduto che di fatto pochissimi vincoli univano Ravenna e Roma, e l'una e l'altra alle provincie greche dell'Italia meridionale ed alla Sicilia, pare avesse rese le une indipendenti dalle altre, creando cioè tre *Temì*: l'esarcato di Ravenna, il ducato di Roma, la Sicilia con le provincie greche dell'Italia meridionale. A capo di quest'ultimo fu posto il Patrizio di Sicilia, dal quale avrebbero dovuto dipendere i preposti a quelle provincie, e quindi anche il duca di Napoli (2). Di questa dipendenza si hanno pruove non dubbie nel secolo VIII, anche in quel periodo in cui, almeno di fatto, la indipendenza del ducato napoletano si era sufficientemente affermata, poichè io trovo che nel 763 il duca Stefano, del quale avrò or ora ad occuparmi, in un istrumento con la badessa Eufrosina, giura di osservare il conchiuso contratto, per la salute degli imperatori greci del tempo Costantino e Leone, non solo, ma anche per la vita *prae-cellentissimi a Deo serbati d. n. Antiochi excellentissimi patritii et protostratigi* (3).

Se si accetta adunque l'opinione che l'imperatore Costante

(1) Anastasio in *Deusdedit* p. 135.

(2) Cf. Schipa, op. e loc. cit.

(3) Capasso, *Monumenta ad neapolitani ducatus historiam pertinentia*. Napoli 1881, vol. I pag. 262.

abbia formato un *Tema* della Sicilia e delle provincie meridionali d'Italia soggette all'impero bizantino, converrà determinare a questo momento l'inizio del secondo periodo, durante il quale l'antica provincia della Campania si trasformò in ducato di Napoli, e lo spirito d'indipendenza si andò semprepiù accentuando.

Secondo l'opinione generalmente accettata finora, quello che io chiamo terzo periodo del ducato napolitano si sarebbe iniziato durante l'impero di Leone Isaurico, e propriamente allorchè, proclamata l'iconoclastia da quell'imperatore, i Napolitani sarebbero insorti contro il duca Esilarato, seguace del suo imperatore e quindi anche dell'iconoclastia, eleggendosi un altro duca. Da questo momento quindi, ed in seguito ad un insorgimento provocato da causa religiosa, la indipendenza del ducato napolitano sarebbe stata affermata, e da allora e violentemente sarebbe avvenuto il distacco di quel ducato dall'impero bizantino. Ma, dopo le pazienti e preziose ricerche fatte dal Capasso intorno alle origini del ducato napolitano, e dopo la dotta dissertazione di lui su questo argomento, inserita in quell'inesauribile tesoro, da lui raccolto, e che sono i *Monumenta ad neapolitani ducatus historiam pertinentia* (1), e nella quale egli dimostra come nessun Esilarato abbia mai tenuto il ducato di Napoli, e come, durante i torbidi prodotti dall'iconoclastia, quel ducato fosse retto da Teodoro, il quale seguitò a tenerlo fino al 729 (2), quella opinione vuol essere respinta recisamente, cosa da me già fatta in altro mio lavoro (3).

Il ducato di Napoli non si distaccò violentemente dal re-

(1) Di questa splendida opera il 1° vol. fu pubblicato nel 1881, il 2° vol. nel 1885 ed il 3° ha visto la luce da poco tempo e porta la data del 1892.

(2) *De Exhilarato perperam in ducum neapolitanorum seriem adscripto* nel vol. I dei *Monumenta*, pag. 50 e seg.

(3) Ciccaglione, *Origine, sviluppo e decadenza della feudalità*. Parte I, c. II, § 3, n. 80, nell'Enciclopedia giuridica italiana alla voce *Feudalità*.

sto dell'Italia greca, non si proclamò indipendente in seguito a rivolgimento popolare: esso, come lentamente si era andato formando, come tra le continue guerre con i vicini Langobardi aveva acquistata coscienza della sua forza, così lentamente, e direi quasi insensibilmente arrivò alla sua indipendenza dall'impero bizantino. Che questa indipendenza non sia stata effetto di rivolgimento popolare dimostrano non solamente le cronache, ma ancora l'andamento storico giuridico nel ducato napoletano, come sarà veduto a proposito dell'indole della sua costituzione. Poichè io non saprei persuadermi come, dopo un rivolgimento popolare e dopo la elezione del duca per parte del popolo insorto, il popolo stesso non dovesse avere alcuna parte non solo al governo della cosa pubblica, ma alla stessa elezione del duca.

Io non nego che la condotta di Leone Isaurico abbia influito ad accelerare il distacco di Napoli dal resto delle provincie romano-greche d'Italia, ma nego che sia stata la causa occasionale per la cacciata del duca nominato dall'imperatore, e per la proclamazione della indipendenza del ducato napoletano.

Se il duca Teodoro reggeva Napoli, durante i torbidi prodotti dalla proclamazione dell'iconoclastia; se egli proseguì a tenere il ducato anche dopo; se, come non può revocarsi in dubbio, Teodoro era stato eletto a reggere quel ducato dall'imperatore o dal Patrizio di Sicilia, ciò ne deve indurre a credere, non che i Napolitani, avessero accettata l'iconoclastia, ma che il duca Teodoro avesse saputo in modo comportarsi, da sedare gli animi eccitati dei Napolitani, e non venir meno alla fedeltà verso l'imperatore. Ora questo fatto, che cioè i Napolitani, certamente contrarii all'iconoclastica, restarono però fedeli al duca, che in Napoli rappresentava l'imperatore iconoclasta, ne prova che già i vincoli tra il ducato e l'impero erano debolissimi. Ed, a mio modo di vedere, tolta la nomina o la conferma del duca fatta dall'imperatore o da chi per lui, ed il pagamento di parte dei tributi, la vita del ducato era già autonoma, poichè l'esercito napoletano era più che altro intento a difendere la indipen-

denza del ducato contro i Langobardi, e l'ambiente giuridico di esso aveva già a quest'epoca acquistata una nota caratteristica propria.

Al duca Teodoro successe Giorgio (1), e tutto ne induce a credere che anche costui sia stato di elezione imperiale, poichè non si ha alcuna traccia di elezione popolare. E la medesima cosa può dirsi del suo successore Gregorio, che resse il ducato per quindici anni (2).

Però, specialmente dopo la proclamazione dell'iconoclastia, si erano in Napoli costituiti due partiti, l'uno che potremmo dire greco, favorevole cioè all'imperatore, l'altro latino, favorevole cioè al pontefice. Alla loro formazione dovettero certamente concorrere i tentativi dell'imperatore bizantino di porre tutte le chiese dell'Italia greca sotto la dipendenza gerarchica del patriarca ecumenico di Costantinopoli, e sottrarle a quella del vescovo di Roma. Non è a credere però che quei del partito greco fossero fautori dell'iconoclastia: essi erano contrarii al partito del pontefice, perchè avevano compreso che questi mirava ad estendere la sua autorità politica sul ducato napolitano, e preferivano l'imperatore bizantino, debole, lontano ed il quale poco faceva sentire la sua autorità, al pontefice vicino, forte, attivissimo. Queste lotte contribuirono ad affrettare l'indipendenza del ducato, ed il vedere il duca Gregorio fregiato del titolo *imperialis spatarius*, anzi che essere indizio di più forte soggezione, è, secondo me, indizio della iniziata indipendenza, quando trovo che simili titoli erano dati ai preposti di quelle provincie che si erano emancipate dal greco signore. Quei titoli rappresentavano una parvenza di soggezione, della quale, non potendo fare altrimenti, l'imperatore si accontentava (3).

Col duca Stefano, che nel 755 successe a Gregorio, la indipendenza del ducato di Napoli ne si mostra chiaramente

(1) Capasso, *Monum.* I, 47, 56.

(2) Capasso, *op. cit.*, I, 57.

(3) Cf. Ciccaglione, *op. e loc. cit.*

Potrebbe quindi credersi che egli fosse stato eletto dal popolo e così ho io creduto in altro mio lavoro (1). Invero, Stefano, nominato vescovo nel 766, cede il ducato a suo figlio Gregorio, e dà all'altro figlio Cesareo il titolo di *prae-fectus* associandolo a Gregorio, e, morti entrambi i figli, dà il ducato al genero Teofilatto, il quale lo regge fino all'801, e cui successe Antimo probabilmente suo figlio (2).

Però il non trovar fatto cenno alcuno ad una elezione popolare, il vedere con Stefano immediatamente affermato il sistema successorio e dell'associazione del figlio al padre, m'inducono ad abbandonare la prima opinione. Il sistema della elezione popolare, mentre avrebbe urtato più fortemente l'imperatore greco, il quale per certo avrebbe fatto dei tentativi per riconquistare il ducato, avrebbe poi dovuto dare un carattere ben diverso alla costituzione di questo. Stefano ancora fu nominato come i suoi predecessori, ed egli ancora era sottoposto all'autorità del Patrizio di Sicilia, autorità che egli riconosceva, poichè trovo in un documento del 763 che il duca Stefano giura non solo per la salute degl'imperatori bizantini, ma ancora per la vita di Antioco patrizio di Sicilia, e che egli chiama *a Deo servati d. n. Antiochi* (3). Stefano stesso però si emancipò, profittando delle occasioni, dall'imperatore.

Le due parti, che in Napoli lottavano, furono spinte ed accrescere le loro lotte, quando venne eletto a vescovo di Napoli Paolo. La parte greca volle impedire al nuovo eletto di recarsi a Roma, per ricevervi la consacrazione dal Pontefice (761); e quando Paolo potette furtivamente recarsi a Roma, e farsi consacrare, volle impedirgli l'entrata in Napoli (762) (4). Questo ne mostra che il partito

(1) Ciccaglione, op. e loc. cit.

(2) Capasso, op. cit. *De Stefano duce et episcopo, de Cesareo eius filio consule et de rebus neapolitanis ab a. 755 ad a. 800* vol. I p. 60 e seg.

(3) Capasso, op. cit. I p. 262.

(4) Ioh. Diacono, *Chron. episc. s. neapol. eccles.* in Muratori *R. I. S.* II, p. 309.

greco aveva il predominio in Napoli, e che esso dovette essere appoggiato dal duca Stefano, il quale, per politica, non credette opportuno schierarsi col partito latino contro il partito greco e lo stesso imperatore. Ma Stefano, che certamente aveva concepito il disegno di emanciparsi dall'impero bizantino, lavorò segretamente a disarmare il partito greco verso il vescovo Paolo, facendo forse balenare alla mente dei due partiti che egli avrebbe emancipato Napoli dall'imperatore, senza soggiogarla al pontefice, e nel 1764 quel vescovo potette entrare nella città (1). Fu da questo momento che Stefano potette chetare gli animi dei due partiti ed affermarsi indipendente; e ne ebbe in compenso che, morto il vescovo Paolo nel 766, egli venne eletto al vescovato (2), e potette trasferire la carica di duca al suo figlio primogenito Gregorio, e, costui morto e morto anche l'altro figlio Cesareo, al genero Teofilatto (3), al quale successe il figlio Antimo.

L'entrata del vescovo Paolo in Napoli, dopo la consacrazione a Roma, segna il principio della indipendenza dichiarata dal duca di Napoli dall'imperatore bizantino. Certamente Stefano per proclamarsi indipendente dovette essere sicuro dell'appoggio del popolo napoletano; ma questo nè prese parte diretta alla elezione di lui, nè alla elezione dei figli Gregorio e Cesareo e del genero Teofilatto.

E tanto più il popolo non ebbe fin da principio parte diretta alla elezione del duca ed all'amministrazione della cosa pubblica, in quanto e Stefano e i suoi successori, almeno in apparenza, mantennero in parte gli antichi vincoli col l'impero greco, e gli atti si intestavano agli imperatori, e la costituzione si conservò bizantina, e, almeno in sul principio, il duca nell'associarsi il figlio chiese il consenso di forma all'imperatore. Lo stesso Stefano, come ne dice l'epitaffio del figlio Cesareo, a noi pervenuto, nel nominare

(1) Capasso, op. cit. I, p. 62.

(2) Capasso, op. e loc. cit.

(3) Cf. Capasso, op. cit. dissert. citata.

costui prefetto richiese il consenso dell'imperatore. Questi, a sua volta, mentre fu necessitato accontentarsi di una simile sovranità apparente, comprendeva che la indipendenza del duca di Napoli era la migliore garentia, per salvare il ducato dalle ambizioni del pontefice. Invero, quando, caduti i Langobardi, costui, alleato dei Franchi, minacciò più fortemente la indipendenza del ducato, lo stesso vescovo Stefano che allora aveva le redini del ducato, la cui carica più alta era nella sua famiglia, non si ristette dall'allearsi con l'impero greco e con gli stessi Langobardi di Benevento, gli eterni nemici dei Napolitani, per tutelare la indipendenza del ducato (1).

Prima di procedere oltre, è uopo, a proposito del duca Stefano poscia nominato vescovo, rilevare una erronea opinione emessa intorno all'unione in lui del potere politico e dell'ecclesiastico. Io ho già detto che accolgo la opinione del Capasso, il quale afferma che Stefano, elevato al vescovado, rinunziò alla carica di duca in favore del figlio Gregorio, e, costui morto, in favore del genero Teofilatto, benchè, dopo la morte del primo egli avesse retto per sei mesi il ducato. Altri invece credono che egli, pur nominato vescovo, conservasse la carica di duca e si associasse soltanto prima il figlio Gregorio, e poscia il genero Teofilatto. Carlo Hegel, partendo da questa opinione, afferma essere questo stato « il primo esempio dell'unione delle due autorità civile ed ecclesiastica, come più tardi la ebbero per immunità i vescovi Franchi » (2). Ora, anche ammesso che Stefano abbia conservata la carica di duca, non potrebbe mai l'unione in lui delle due potestà paragonarsi a quella che si osserva nei vescovi del regno italico. La prima fu accidentale, e non ha alcun che a vedere col sistema delle immunità, il quale fu effetto del regime feudale; la seconda fu voluta dal sovrano dell'epoca, per uno scopo determinato, e fu effetto precipuo dell'invadente regime feudale. Il vescovo Stefano è, come

(1) Capasso, op. e dissert. cit.

(2) Hegel, op. cit. p. 157.

duca, almeno di fatto, indipendente dall'autorità dell'imperatore bizantino; i vescovi Franchi ripetono il loro potere politico del sovrano, che ne li investe. Nel regno italico l'unione delle due potestà addivenne sistema, ed il vescovo successore trovavasi nella medesima posizione del vescovo defunto; nel ducato napoletano il successore di Stefano nella chiesa di Napoli non fu duca, e non ebbe quindi l'autorità politica, che Stefano aveva avuta. E ripeterò quello che già ebbi a dire al proposito in altro lavoro: « il caso di Stefano fu effetto della confusione dei poteri... che rese possibile nella Contea di Capua la stessa unione nella persona del vescovo Landolfo l'accoppiamento delle due dignità nei vescovi del regno italico invece fu effetto di tutto un sistema ed aveva un carattere spiccatamente feudale » (1).

Resosi Stefano, almeno di fatto, indipendente dall'imperatore bizantino, ne doveva seguire e ne seguì che la trasmissione dell'autorità ducale dovesse avvenire così come avveniva la trasmissione dell'autorità imperiale a Bizanzio. E per vero, anche a non voler ammettere che Stefano abbia ceduta la carica di duca al figlio prima, e poi al genero, si ha che egli si associa l'uno prima, e poi l'altro, nominandoli così suoi successori, e morto Stefano, e poscia Teofilatto succede a costui il figlio Antimo. Questo fatto dell'associazione del successore al duca e della trasmissione da questo a quello del potere ducale offre il più valido argomento per affermare che il popolo non prese parte diretta, mercè l'elezione, alla proclamazione dell'indipendenza del ducato napoletano. E tale opinione è confermata da quanto avvenne alla morte di Antimo (818).

Morto costui, certamente senza discendenti, Giovanni Diacono ne fa sapere che avvennero a Napoli dei disordini, « cupientibus quidem multis honorem ducatus arripere », e che allora si fece venire di Sicilia un Teoctisto, il quale resse il ducato di Napoli col titolo di *magister militum*, e cui venne sostituito poscia tal Teodoro protospatario, « ut

(1) Ciccaglione, op. e loc. cit.

Graecorum moris est » soggiunge il Cronista. Ora i disordini, prodotti da quegli ambiziosi che aspiravano alla carica di duca, difficilmente avrebbero potuto avvenire, se tale carica si fosse conferita per elezione popolare: si sarebbero potuto avere lotte di parte, ma non fazioni favorenti questo o quell' ambizioso. Tanto meno poi il popolo napoletano avrebbe rinunciata alla sua indipendenza, ricorrendo al Patrizio di Sicilia, perchè inviasse loro, così come avveniva prima, il duca. Fu, per impedire la rovina del ducato che la parte più sana di Napoli preferì il governo di un magistrato straniero al governo arbitrario e fazioso di uno degli aspiranti.

Lo spirito d' indipendenza si ridestò quando Napoli venne minacciata dai Langobardi di Benevento, ed allora, forse perchè Teodoro si mostrò insufficiente alla missione affidatagli, i Napolitani, rese impossibili le fazioni pel comune pericolo, si volsero a Stefano, nipote a quello Stefano che fu duca e poi vescovo, ed il nuovo eletto corrispose alla fiducia in lui riposta, perchè, col sacrificio dei suoi cari, salvò Napoli dai Langobardi. Che Stefano sia stato eletto dai Napolitani non può revocarsi in dubbio, ma non fu la nomina di Stefano figlia di una elezione regolare, e cioè non si ebbe un nuovo sistema nel conferimento dell' autorità ducale. I Napolitani non fecero che riconoscere il diritto di Stefano alla successione nel ducato, diritto che gli veniva dalla sua parentela con Stefano duca e vescovo (1).

Il nuovo duca non aveva potuto affermare il suo diritto in mezzo alle fazioni che funestarono Napoli alla morte di Antimo; lo affermò quando le fazioni cessarono. Passato però il pericolo, queste risorsero, e ne fu vittima il duca Stefano, che morì assassinato (832), e cui successe Bono, capo, a quanto pare, della congiura che produsse la morte violenta

(1) Il Capasso (op. cit. I p. 74) aveva supposto che Stefano III fosse genero del duca Teofilatto, genero a sua volta di Stefano II. Il certo è che Stefano III era nipote del II, senza che si possa dire come. Cf. Capasso nell'Arch. Storico Napolit. IX, p. 252.

di Stefano, ed il quale si assicurò il ducato, liberandosi dai complici, di cui parte accecò e parte esiliò. Il suo governo durò poco, e morto egli nell'834, gli successe il figlio Leone. Le fazioni intanto non chetarono, e, dopo sei mesi, Leone venne scacciato dal suocero di lui Andrea. Rinnovatesi, durante il ducato di costui, le minacce da parte dei Langobardi, Andrea ricorse per aiuto all'imperatore franco, il quale gli spedì come messo tal Contardo, che Andrea, per indurlo a restare in Napoli, adescò con la promessa di dargli in moglie la figlia Euprasia. Contardo, restato in Napoli uccise Andrea, e ne sposò la figlia; ma il suo delitto e più ancora il matrimonio con la figlia dell'assassinato indignò in modo i Napolitani che questi, rivoltatisi, uccisero Contardo ed Euprasia, e chiamarono a reggere il ducato il conte del Castro Cumano, Sergio figlio di Marino ed Euprasia, ed il quale fu il capostipite di quella casa che governò il ducato di Napoli fino al conquisto normanno (1).

La elezione di Sergio, anche dato che egli non avesse alcun vincolo di parentela con una delle famiglie dei duchi che per lo innanzi avevano tenuto il ducato napolitano, non ha neppure essa il carattere di un'affermazione di un diritto del popolo, diritto regolarmente disciplinato, e che facesse parte della costituzione del ducato di Napoli. Questo diritto disciplinato, come non aveva avuta vita prima, così non l'ebbe dopo la nomina di Sergio, poichè fu il sistema successorio che costantemente imperò in Napoli fino alla caduta del ducato sotto le armi dei Normanni.

2. Veduto così, come si andò formando il ducato di Napoli, e come esso si rese indipendente dall'impero bizantino, è uopo fare un breve cenno della formazione degli altri ducati del Napolitano.

Del ducato di Napoli, fin da quando esso cominciò a formarsi, facevano parte Gaeta, Amalfi e Sorrento coi loro rispettivi territorii. Però, a poco a poco, queste tre città si distaccarono del ducato napolitano, formando tre altri du-

(1) Per tutto quanto riguarda la storia del ducato di Napoli dalla morte di Antimo cf. Capasso, *op. cit.* I p. 47-83.

cati, senza che però fossero completamente rotti i vincoli che erano tra esse e Napoli. Non oso paragonare la divisione del ducato napolitano a quella del principato di Benevento; ma esse hanno alcuni punti di contatto. Quello che pare certo si è che la formazione de'tre nuovi ducati ed il loro distacco da Napoli avvennero senza violenze, per la necessità stessa delle cose. Invero i Langobardi come da principio volsero le loro mire a Napoli quale capitale della Campania prima e poscia del ducato, volsero poi le armi contro le città più importanti di questo, e le cronache ne danno notizie di assalti contro di esse; mentre d'altra parte i Saraceni minacciavano anch'essi quelle tre città marittime. Fu quindi necessario che in esse si organizzasse una difesa speciale, il che, anche per l'importanza degli ufficiali preposti alle stesse, creò interessi speciali alle tre città ed al loro territorio, pur restando interessi comuni a tutto l'antico ducato napolitano. Ecco perchè, anche dopo che si furono costituiti i tre nuovi ducati, la loro politica andò sempre di accordo con quella del ducato di Napoli, e si conservarono vincoli fortissimi di amicizia tra essi e vincoli di parentela tra le case che li governavano.

Gaeta, al cui distacco contribuì anche il fatto che, con la costituzione del principato di Salerno, il territorio gaetano venne di fatto separato dal resto del ducato di Napoli, era unita a Napoli e nelle carte del secolo XVIII, almeno per quanto è a mia notizia, non solo non si parla di un ducato gaetano, ma neppure di un magistrato, il quale avesse maggiore importanza di quelli preposti ai castrì ed agli altri luoghi importanti del ducato Napolitano. Solo nel secolo IX ne comincia ad apparire l'ufficiale preposto a Gaeta con un titolo speciale quello cioè di *ypatus* o *consul* (1) titolo onorifico, il quale già accenna alla cresciuta importanza di lui, ed il quale gli aveva dovuto essere certamente conferito dall'imperatore bizantino. Ma, ad onta di

(1) *Yohannes ypatus* a. 814-823 in Federici. *Degli antichi duchi e consoli o ipati della città di Gaeta*, p. 75.

questo titolo, non può per certo affermarsi che fin dal principio del detto secolo Gaeta si fosse distaccata da Napoli. Ne fanno prova alcuni documenti dell'epoca. Una lettera del pontefice Leone III ne fa sapere come nell'813 il Patrizio di Sicilia avesse ordinato al duca di Napoli di raccogliere tutta la flotta del ducato, e quindi anche le navi delle città di Gaeta, Amalfi e Sorrento (1). Se Gaeta si fosse distaccata da Napoli, il Patrizio di Sicilia si sarebbe rivolto all'ipato, nella stessa guisa che al duca. La stessa lettera ne soggiunge che mentre la flotta napoletana non rispose all'appello, accorsero quelle di Gaeta e Amalfi, il che prova che già queste città cominciavano a distaccarsi da Napoli. Ma una prova più forte della persistente unione di Gaeta e Napoli ne è data da un documento dell'839; esso è un contratto conchiuso tra l'*ypatus* di Gaeta Costantino, sua sorella Elisabetta ed il nipote Teodosio, *prefecturio Neapolis*, e nel quale il primo si obbliga corrispondere ai secondi dieci modii di grano per due casali, e giura di mantenere la sua obbligazione per la virtù di Dio onnipotente e per la fede apostolica, per la salute dell'imperatore Teofilo e del Patrizio di Sicilia, monostatigo Costantino « *nec non et salutem domini Andree eminentissimi consulis et ducis nostri* » (2). L'ipato Costantino adunque riconosceva la sua dipendenza dal duca di Napoli. Però è uopo riconoscere che, lo spirito di indipendenza già era fortemente progredito negli ipati di Gaeta, poichè trovo un documento dell'868, che è in intimo rapporto con quello ora ricordato, e nel quale il detto Teodosio rinunzia ai due casali, per i quali l'ipato Costantino si era obbligato a corrispondere dieci modii di grano, e li rinunzia a Costantino e Marino, *gloriosos ypotos kastroi kaietani, hoc est genitori et filio* (3). Nell'868 adunque Gaeta era ancora considerato un castro del ducato di Napoli, ma già la carica di ipato si trasmetteva di padre in

(1) In Capasso, op. cit. I p. 248.

(2) In Capasso, op. cit. I p. 263 e nel *Codex diplomat. caietan.*, 5.

(3) In Capasso, op. cit. I p. 264; e nel *Codex diplomat. caietan.*, 12.

figlio, ed anzi il padre solevasi associare il figlio, per vie maggiormente assicurargli la successione. A maggiore indipendenza accenna il titolo di *imperialis patritius* ottenuto dall'ipato di Gaeta in sul principio del secolo X (915) (1).

Il ducato di Gaeta può dirsi costituito veramente e distaccato da quello di Napoli, quando l'ipato prese anch'egli il titolo di duca (2), si diede gli stessi epiteti che soleva darsi il duca di Napoli e rese ereditaria la carica.

Ma, come dicevo, tra Gaeta e Napoli continuarono forti vincoli di amicizia, che trovavano la loro espressione nei vincoli di parentela tra le due famiglie ducali, vincoli la cui esistenza è accertata da numerosi documenti, e i quali durarono fino agli ultimi tempi, poichè trovo due documenti, del 1112 l'uno, del 1114 l'altro dai quali risulta che il duca di Gaeta non solo era cugino del duca di Napoli, ma che, essendo quegli minorenni, questi interveniva con la sua autorità e gli dava un avvocatore che lo assistesse in una vendita (3); e ne trovo tre altri, due del 1131 ed uno del 1132 i quali ne apprendono che la madre del duca di Napoli era figlia del duca di Gaeta (4).

Dal ducato di Gaeta si distaccò poi il ducato di Fondi. Pare però che Docibile II di Gaeta, per affetto al suo secondogenito, gli avesse dato a reggere Fondi coi titoli di *consul* e *dux* e col diritto di trasmetterlo ai suoi eredi, sicchè può dirsi che, tolto il titolo e la ereditarietà della carica, Fondi seguitasse a far parte del ducato di Gaeta, come provano i documenti (5).

(1) *Codex diplomat. caietan.* 25, 26, 30, 31, 34.

(2) Questo titolo si trova in due carte, l'una delle quali Federici (op. cit. p. 97) attribuisce al 721, od al 736, od all'841 e l'altra (op. cit. p. 102) all'851, ma queste date non possono accettarsi. Nei documenti raccolti nel Codice diplomatico gaetano, il titolo di duca si trova per la prima volta in una carta del 936, nella quale Docibile II e suo figlio Giovanni sono detti *duces et ypati* (n. 39).

(3) *Regesta neapolitana*, 607-612 in Capasso, op. cit. vol. II.

(4) *Regesta neapolitana*, 649, 650, 653.

(5) *R. Neapol. Arch. Monum.*, 338; *Codex diplom. caietan.*, 51, 52.

3. Più tardi che non quello Gaeta, si costituì il ducato di Amalfi, distaccandosi da quello di Napoli. Nella prima metà del secolo VIII Amalfi faceva parte del ducato di Napoli come provano e la ricordata lettera del pontefice Leone III, e più ancora il patto conchiuso nell'836 tra il principe di Benevento ed il duca di Napoli Andrea, e nel quale si legge: « haec que a nobis parte vertra promissa et scripta sunt impleantur tam vobis, quam omnibus civitatibus vel surrenti, et amalfi, et caeteris castellis vobis subiectis terra marique » (1). L'eloquenza di questo documento non ha bisogno di commenti. Nè dopo l'836 Amalfi si costituì indipendente, poichè certamente fino all'839 non è parlarsi di indipendenza per quella città. Nell'839 cominciarono in Napoli i torbidi che dovevano finire nell'840 colla uccisione di Andrea da parte di Contardo e colla elezione di Sergio a Duca, e in questo periodo Amalfi ebbe il suo prefetto (2), chè così dicevasi il magistrato che il duca di Napoli vi inviava ed il quale restava al potere un tempo determinato. Questa temporaneità della carica anzichè far credere a elezione popolare (3), deve persuadere che il duca di Napoli mutava il magistrato di Amalfi, ad ogni dato periodo secondo la consuetudine. E ciò tanto più deve ritenersi in quanto nell'840, appena Sergio prese le redini del ducato di Napoli, egli inviò ad Amalfi come prefetto Sergio suo nipote, figlio cioè di suo figlio Gregorio (4). È vero che la cronaca amalfitana ne parla di elezione popolare (5), ma questa elezione del prefetto Sergio ebbe la medesima portata che quella del duca Sergio per parte dei Napolitani. Le cose non mutaròno per tutto il secolo IX; e nella prima metà del secolo X, se la carica di prefetto era

(1) Si vegga in Capasso, op. cit. vol. III pag. 149.

(2) Camera, *Memorie storiche-diplomatiche dell'antica città di Amalfi*, Salerno 1876, vol. I c. 7.

(3) Così crede il Camera, e di ciò io già dubitavo nel mio lavoro *Feudalità*, n. 80.

(4) In Camera, op. cit. I c. 7.

(5) *Chron. Amalph.* ad a. 840.

addivenuta ereditaria (1), come tale era addivenuta quella di conte per alcuni castri; se il prefetto di Amalfi per la sua maggiore importanza avea preso il titolo di *fortior* (2); se aveva ottenuto dall'imperatore il titolo di spatario candidato prima, e poscia quello di patrizio per se e quello di protospatario pel figliuolo (3), egli non si era ancora del tutto emancipato dal duca di Napoli, poichè non aveva ancora arditto prendere il titolo di duca. Questa emancipazione avvenne solo nel 958, quando Sergio uccise il prefetto Mastalo II, e, ponendosi in suo luogo, si disse *dux* e si fregiò dei titoli onorifici che ottenne dall'imperatore (4). Però continui rapporti proseguirono tra il ducato di Amalfi e quello di Napoli, e prova ne sia un documento del 1012, nel quale Drosa duchessa di Amalfi, vedova del duca Adalferio insieme al figlio Sergio duca ed agli altri figli Mansone ed Ademario vende all'arcivescovo di Amalfi alcuni beni, e l'atto è redatto a Napoli (5).

4. Più tardi ancora del ducato di Amalfi si formò, e si distaccò dal ducato di Napoli, quello di Sorrento. Anche questa città era retta da un prefetto, il quale anch'esso, come quello di Amalfi, aveva preso il titolo di *fortior* e resa ereditaria la carica, come risulta da alcuni documenti del secolo X (6). Il fatto però dell'ereditarietà, che in quel turno di tempo erasi verificata anche per parecchi conti del ducato napoletano, non può far presumere la formazione del ducato di Sorrento ed il suo distacco da Napoli. Questo avvenne solamente, quando il prefetto di Sorrento prese il titolo di duca, titolo che prese solo nel corso del secolo XI (7).

(1) Si veggano i documenti del 907, 922, 939, 940, 952 in Camera op. cit. I p. 95, 113, 124, 125, 128, 129, 136.

(2) *Regesta neapolitana*, 82 a. 954.

(3) Camere op. cit., I, 125, a. 907; 129-136, a. 922, 939, 940, 952.

(4) Camera, op. cit. I 142-143.

(5) *Regesta neapolitana*, 346.

(6) *R. neapol. Archivii Monumenta*, 174, a. 979; « *Marinum filium quondam domini Sergii prefecti et fortioris civitate Syrrentine* ». *Ib.* 183 a. 981; « *Johannes filii Marini prefecti et fortioris civitatis Syrrentine* ».

(7) Camera, op. cit., I, 290, a. 1099.

5. Intorno alla costituzione politica dei ducati del Napolitano io avrò a trattenermi a lungo nel capitolo seguente: qui, per rendere più facile lo studio che andrò facendo, dirò brevemente quale sia il carattere e l'indole di quella costituzione.

È stata opinione generalmente accettata fino a poco tempo fa che Napoli, Gaeta, Amalfi e Sorrento fossero costituite a repubblica; sicchè, secondo tale opinione, nell'Italia meridionale la forma repubblicana sarebbe apparsa molto tempo prima che non nell'Italia settentrionale e media (4). E quanto ad Amalfi, il Camera che ne tesse la storia, non solo afferma che quella città ebbe forma di repubblica, ma crede dimostrarlo, traendo argomenti dai documenti dell'epoca da lui raccolti ed in parte pubblicati (5).

Questa opinione non può essere assolutamente accolta, poichè, a bene studiare le cronache ed i documenti dell'epoca, non si trova in essi alcun elemento che conforti tale opinione; e, quello che è più, da essi risulta come i ducati del Napolitano fossero dei principati, e come la somma dei poteri fosse nelle mani del duca (1).

Le condizioni generali dell'epoca, in cui quei ducati si formarono, è più specialmente dell'Italia meridionale costituivano già da per se sole un ostacolo direi quasi insormontabile alla costituzione repubblicana in quelle città. Da una parte era il governo imperiale bizantino, con una costituzione militare, la quale diede luogo a tutte quelle violenze ed a tutti quelli abusi, che caratterizzarono il governo bizantino in Italia, e di cui son ripiene le cronache del tempo, e si trovano tracce anche nei documenti (2). Si leggano le cronache di S. Benedetto (3) e di Lupo protospatario (4), la storia di Erchemperto (5) ed il continua-

(4) Cf. Sismondi, *Storia delle repubbliche italiane nel medio-evo*. I c. 4.

(5) Camera, op. cit., I c. 5; e *Istoria della città e costiera di Amalfi*, Napoli 1836, c. 5.

(1) Cf. il mio lavoro *Feudalità*, n. 80.

(2) *Syllabus graecar. membran.*, 7, 21.

(3) *Chron. S. Benedicti* in Pertz, *Script.* III, 203.

(4) *Lupi protospatarii Chronicon*, ad a. 800.

(5) *Erchemberti Historia*, c. 81.

tore di Teofano (1), e si vedrà come gli ufficiali greci depredassero i sudditi delle provincie greche d'Italia e li seviziassero in ogni modo; come ne rapissero le donne e ne usurpassero i beni, come li facessero abusivamente prigionieri e li vendessero schiavi financo ai Musulmani (2). E un cronista dell'epoca, rilevando tutti questi abusi, definisce i Greci masnadieri e ladri, bruti nelle usanze e nell'animo (3). Tanta corruzione era una ripercussione della corruzione che dominava nella Corte bizantina.

Dall'altra parte si trovavano i principati langobardi, dove a poco a poco era scomparsa l'assemblea popolare, e dove il principe s'era affermato signore assoluto. Ed anche in quei principati la corruzione e gli abusi erano grandissimi, importativi dai Franchi del regno italico e dai Greci della Italia meridionale, mentre le corti di quei principati erano addivenute il centro d'intrighi e di delitti come la corte bizantina. Si leggano le cronache del tempo, si leggano i capitolari stessi di quei principi e si vedrà quali e quanti fossero le violenze ed il disordine di quei principati (4).

Queste violenze e questi abusi, mentre nei principati langobardi aumentarono straordinariamente il numero delle raccomandazioni e delle oblazioni di persone e di beni, per cui gli ordini sociali e la proprietà fondiaria acquistarono quei caratteri con cui ci si presentano nel periodo feudale; nelle provincie greche d'Italia, e quindi anche nei ducati del Napolitano, produssero un rapido progresso del patronato, apparso fin dagli ultimi tempi dell'impero occidentale, da un lato, e dall'altro diedero all'istituto del beneficio l'aspetto de' *patrocinia fundorum* anch'essi apparsi nella decadenza di quell'impero. E tanto il patronato quanto i *patrocinia fundorum*, sotto l'influenza dei vicini Franchi

(1) *Theophan. continuat.*, v. 66.

(2) Che questo fosse il costume dei greci è provato dallo stragemma usato da Niceforo Foca per liberare i tanti prigionieri italiani, che i suoi soldati greci menavano seco per poi venderli schiavi. Cf. Amari, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, I, p. 441.

(3) *Erchemberti histor.*, c. 81.

(4) Cf. Ciccaglione, *Feudalità*, n. 78.

e Langobardi, acquistarono carattere di raccomandazione e di oblazione di persone e di cose, apparecchiando così anche nelle provincie greche quell'organamento sociale e quell'ordinamento della proprietà fondiaria, che dovevano rendere facile ai Normanni introdurre in quelle provincie il regime e le istituzioni feudali (1).

Ora queste condizioni, che non mutarono in gran parte colla costituzione de' ducati, non potevano per certo essere favorevoli al formarsi dello spirito repubblicano, e furono invece favorevoli e che i duchi si arrogassero quella stessa autorità sui loro ducati, che l'imperatore aveva sull'impero bizantino, ed i principi langobardi nei principati di Benevento, Salerno e Capua.

E un altro ostacolo, perchè a Napoli, a Gaeta, ad Amalfi ed a Sorrento sorgesse un governo repubblicano, si fu il fatto che queste città non si emanciparono mai completamente dall'Imperatore bizantino, la cui autorità veniva riconosciuta non solamente dai cittadini, ma dagli stessi duchi. Che generalmente si riconoscesse l'alta sovranità dell'imperatore greco è dimostrato sia dal vedere proseguito l'uso di porre in tutti gli atti, tanto se redatti da curiali quanto se da notai, i nomi degli imperatori bizantini regnanti; sia dal vedere come i Napolitani, quando già il distacco del ducato di Napoli era avvenuto, dopo la morte di Antimo, ricorsero al Patrizio di Sicilia, per avere il duca. Che i duchi poi a loro volta si riconoscessero sottoposti alla suprema autorità di quell'imperatore si scorge dal vedere come essi ponessero in testa ai loro diplomi il nome degli imperatori, come si intitolassero imperiali spatarii, o protospatarii, o patrizii, o sebasti, o protosebasti, cose che saranno vedute in prosiegua; come essi solessero giurare sulla salute degli imperatori (1). Una prova anche più forte pel

(1) Tutto ciò sarà veduto più largamente in prosiegua. Per ora rimetto a quanto sul proposito ebbi a dire nel mio lavoro sulla *Feudalità*, n. 81 e seg.

(2) Veggansi i due documenti, l'uno del 763 riguardante il duca di Napoli, l'altro dell'839 riguardante l'ipato di Gaeta, in Capasso, op. cit. I, p. 262, 263.

duca di Napoli si ha dal patto stretto tra il duca napoletano Giovanni ed i principi langobardi Landolfo ed Adenolfo nel 933, e nel quale i primi dichiaravano ai secondi: «Haec omnia vobis observabimus, salva fidelitate sanctorum imperatorum» (1); e pel duca di Amalfi dal fatto che, quando il principe di Salerno Guaimaro occupò il ducato di Amalfi, il duca ricorse all'imperatore greco per riconquistare il ducato (2). Inoltre, se deve credersi alle cronache, il duca, quando si associava il figlio, soleva richiedere il consenso dell'imperatore bizantino (3).

A ciò deve aggiungersi il fatto che l'imperatore bizantino, quando i ducati napoletani si staccarono dalle altre provincie greche dell'Italia, li comprese in un *Tema* quello di Langobardia, senza che a ciò i duchi si opponessero, e il rappresentante dell'imperatore in Italia potette emettere atti riguardanti quel Tema, e che in quel Tema dovevano essere osservati (4).

Ma che il governo dei ducati del Napolitano non fosse repubblicano è provato incontestabilmente dai documenti e dalle cronache.

I documenti provano quattro fatti; il primo che i duchi prendevano titoli che difficilmente potrebbero spiegarsi, se essi fossero stati capi di un governo repubblicano; il secondo che i duchi ebbero tali poteri che non avrebbero certamente avuto, se la costituzione dei ducati fosse stata repubblicana; il terzo che la dignità di duca, come anche altri uffici minori addivennero ereditarii, mentre nei governi repubblicani le cariche sogliono essere non solo etive, ma

(1) In Padéletti. *Fontes iuris italici m. ae.*, p. 318, ed in Capasso op. cit., III, 146.

(2) Camera, *Memorie istoriche*, c. 18.

(3) Nei frammenti della cronaca napoletana di Frate Ubaldo si legge che il duca Giovanni si associò al governo il figlio Marino: «habito beneplacito et permissione a domino imperatore» *Historia princ. langobard.*, edita dal Pratilli, III, 64.

(4) Constantini Porphirogeniti, *de adm. imp.*: c. 27 *de Langobardiae Themate eiusque Princip. ac Ducatis* (Ed. Bonn, p. 118 seg.). Cf. *Syllabus graecar. membran.*, 6, a. 956.

anche temporanee; il quarto che la curia era scomparsa, e che il popolo non aveva diretta partecipazione al governo della cosa pubblica. Tutte queste cose saranno dimostrate ampiamente nei capitoli seguenti. Nè si dica che il patto giurato da Sergio II del 1030 (?) provi, almeno pel ducato napoletano, la partecipazione, se non di tutto, di una parte del popolo al governo della cosa pubblica: quel patto prova il contrario, e che cioè dalla costituzione del ducato napoletano fino al 1030 i poteri del duca erano stati assoluti, e che solo da quell'epoca essi subirono una limitazione, cosa che avrò a dimostrare nel prosieguo di questo lavoro. E che i duchi del Napolitano fossero veri principi è provato dal fatto che i ducati furono detti anche principati, e principi i duchi. In una notizia intorno ai duchi napoletani Giovanni e Marino padre e figlio si legge: « Interea regnantibus Costantino et Romano magnificis imperatoribus Christianorum, et *principatum* ducatus totius Campaniae *dominantibus* Johanne et Marino excellentibus ducibus atque consulibus » (1). In due documenti del 1131 parlando della duchessa napoletana Anna, madre del duca regnante, si dice che ella era figlia di Jolfride *principis et ducis civitatis Caiete* (2). Ed il duca di Amalfi, occupato il principato di Salerno, prese anch'egli il titolo di principe (3). Questo titolo, sul cui significato non poteva cader dubbio, stante la vicinanza dei principati langobardi, non avrebbe mai potuto prendersi dai duchi, se essi fossero stati semplicemente i capi di governi repubblicani. Inoltre il duca, come provano i documenti, consideravasi anche principe di fronte ai suoi sudditi, e come tale da questi era considerato: leggo invero nei documenti che il duca chiama nostro il ducato e nostra la città dove egli risiede (4) e *fidelissimi nostri* i

(1) *Notitia quaedam de Johanne et Marino ducibus et de Theodora Johannis ipsius uxore*, in Capasso, op. cit. I, p. 339.

(2) *Regesta neapolitana*, 649, 650.

(3) Cf. un documento del 983 in Camera, op. cit. I, p. 181.

(4) *Diplom. duc. Neapol.* 2, 13.

sudditi (1), ed in altri leggo che i cittadini, quando nominano il duca, gli danno del *dominus noster* (2).

Le cronache poi, mentre confermano quanto risulta dai documenti intorno ai titoli, ai poteri dei duchi ed al sistema successorio nelle trasmissioni del potere ducale, ne fanno vedere come le corti ducali fossero poco dissimili dalle corti dei principi Langobardi, e come i medesimi intrighi e delitti che funestarono queste, si verificarono in quelle. Addurrò alcuni esempi tra i più salienti, oltre quelli che si ponno rilevare da quanto ho detto innanzi intorno alla formazione del ducato di Napoli. In questo il vescovo Anastasio II acceca il fratello Sergio II, e ne usurpa il potere (3); in Amalfi Sergio uccide Mastalo II, si impossessa del seggio ducale, e prende risolutamente il titolo di *dux* (4); Sergio II di Napoli tiranneggia i Napolitani; Sergio II di Amalfi tiranneggia gli Amalfitani che gli si ribellano. Questi ed altri delitti delle corti ducali (5), e la tirannia di alcuni duchi sono la prova più convincente che i ducati del Napolitano erano principati anzi che repubbliche.

(1) Camera, op. cit. I, p., 228.

(2) Camera, op. cit. I, p., 181. *Codex diplomat. caietan.*, 47.

(3) Cf. Testa, *Napoli nella seconda metà del secolo nono*, Napoli 1887, p. 26 seg.

(4) Camera, op. cit., I, p. 142-43.

(5) Cf. Camera, op. cit., c. 18.

§ 2.

Diritto vigente nei ducati napolitani.

Sommario.

6. Esame di una quistione.—7. Diritto di famiglia, matrimonio, patti nuziali, concubinato, rapporti tra i coniugi e tra genitori e figli, adozione, tutela e cura.—8. Diritto successorio, successione legittima, successione testamentaria, acquisto dell'eredità, legati, fedecommissi, donazione a causa di morte.—9. Proprietà e diritti reali.—10. Diritto delle obbligazioni.

6. Perchè si possa formare un chiaro concetto delle istituzioni politiche e sociali dei ducati del Napolitano è uopo studiare quale si fosse la vita giuridica di questi, e cioè secondo quale diritto vivessero i cittadini di quei ducati. L'argomento offre non lievi difficoltà, nè esso può essere esaurito in un lavoro dell'indole di quello che io pubblico. Cercherò intanto, sulla stregua dei documenti, fare un cenno ristretto sì, ma per quanto è possibile completo, del sistema giuridico vigente nei ducati napolitani dalla loro costituzione alla loro conquista per opera de'Normanni.

L'argomento si riannoda ad una quistione dibattutasi in questi ultimi anni, e cioè se nelle provincie meridionali d'Italia avesse predominio, prima delle assise normanne, il diritto romano od il diritto langobardo.

Alcuni han sostenuto il predominio di quest'ultimo, ed un recente scrittore si è spinto fino a sostenere che le disposizioni di quelle assise, tratte dal diritto romano giustiniano, sieno, più che una conseguenza del preesistente sistema giuridico vigente in quelle provincie, effetto dell'importazione, per opera di avventurieri lombardi, del diritto giustiniano il cui studio era in quel tempo già risorto nell'Italia settentrionale, soggiungendo che il diritto romano ebbe pochissima parte nella vita giuridica delle provincie meridionali, e che questa parte meschina debbasi attribuire,

più che ai libri giustinianeî, a consuetudine irriflessa (1). Questa opinione, assolutamente insostenibile, è stata vittoriosamente confutata con argomenti tratti dalle carte e dalle notizie dell'epoca, ed i quali provano come nelle provincie meridionali fossero conosciuti i libri giustinianeî, e come essi si seguissero nel regolare i rapporti tra privati, e fossero invocati anche innanzi a magistrati langobardi, i quali, quando ne era il caso, ad essi ispiravano le loro sentenze (2).

Se io volessi ripetere quanto si è detto a confutare l'opinione che io pure respingo, farei cosa superflua, e uscirei fuori i confini impostimi dall'argomento da me impreso a trattare. Solo dirò che, mentre per la Sicilia non è parlare assolutamente di diritto langobardo e forse neanche di diritto bizantino (3), nei principati langobardi dell'Italia meridionale, molti vivevano a legge romana, e seguivano il diritto giustiniano, non certo il diritto bizantino, che non penetrò nè poteva penetrare in quei principati, sicchè il diritto romano giustiniano seguì ad aver vigore accanto al diritto langobardo, e non certo allo stato di consuetudine irriflessa.

Quanto al resto dell'Italia meridionale, quella parte cioè che restò soggetta all'impero bizantino, dopo l'occupazione langobarda sul continente, ed il conquisto della Sicilia per

(1) Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Torino 1884; e *Il Diritto bizantino nell'Italia meridionale dall'VIII al XII secolo*, nell'Archivio giuridico, vol. XXXVI, fasc. 3, 4, 1886.

(2) Perla, *Del diritto romano giustiniano nelle provincie meridionali d'Italia prima delle assise normanne*, nell'Archivio storico napolitano, vol. X, 1885; Schupfer, *Il diritto romano nell'Italia meridionale durante i secoli di mezzo*, nei Rendiconti dell'Accademia dei Lincei, 1886 p. 261 a 278. Cf. anche de Gasparis, *sull'autorità del diritto romano e del langobardo nell'Italia meridionale dal 1016 al 1119*, 1884; Zachariä von Lingenthal, *Il diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna*, nei Rendiconti dell'istituto lombardo, ser. II vol. XVIII, 1885; Lamantia, *Cenni storici sulle fonti del diritto greco-romano e le assise e leggi dei re di Sicilia*, 1887.

(3) Cf. Perla, op. e loc. cit.

parte dei Musulmani, bisogna, a mio modo di vedere, distinguere le provincie che restarono più fortemente soggette a quell'impero, dai ducati che da esso quasi completamente si emanciparono.

Per le prime non si può sconoscere che vi abbia avuto imperio il diritto bizantino, quantunque non possa dirsi che il giustiniano abbia in esse perduta qualsiasi influenza (1).

Alcune considerazioni generali ed anche alcuni documenti concorrono a provare la recezione del diritto bizantino.

Uno dei fatti che certamente dovette influire a render e più facile la recezione del diritto bizantino si fu l'essere stato forse la maggior parte delle chiese, appartenenti alle provincie restate sempre direttamente soggette al greco imperatore, sottratte all'influenza del vescovo di Roma, e poste sotto la giurisdizione del patriarca di Costantinopoli. Questo fatto è provato oltre che dalle cronache e dalle notizie a noi pervenute (2), anche da qualche documento.

Trovo invero nel *Syllabus graecarum membranarum* un atto del 1015 che contiene una donazione fatta dal monaco Nikon e da suo figlio Ursulo Turmarca a favore del monastero di S. Anania, e nel quale oltre l'intestazione agli imperatori bizantini del tempo si ricorda Sergio patriarca di Costantinopoli (βασιλευστων τῶν Θεσσαρικτων βασιλειων ημων βασιλειον και κονσταντινου και σεργίου τοῦ αγιωτατου και σικουμενικου πατριαρχου.....) (3). Ora, come il fatto dell'essere le chiese di Napoli, Amalfi, Sorrento e Gaeta restate sottoposte al vescovo di Roma influi, e sarà veduto in prosieguo, a dare in quei ducati predominio al dritto giustiniano, seguito dagli ecclesiastici e tradotto negli atti dai notai delle chiese, così il fatto che le chiese delle altre provincie greche d'Italia furono sottoposte alla giurisdizione del patriarca constantinopolitano dovette necessariamente influire a fare ri-

(1) Cf. Schupfer, op. e loc. cit. Del resto lo stesso Brandileone non esclude assolutamente l'uso del diritto giustiniano.

(2) Cf. Brandileone, nell'Archivio giuridico vol. XXXVI, p. 62 seg. pag. 238.

(3) *Syllabus graecar. membranar.* 15.

cevere il diritto bizantino. Veramente io non credo che questa recezione si possa riferire all'Ecloga di Leone, nell'istessa misura che alle compilazioni posteriori, in quanto la grande resistenza, opposta da quelle provincie all'introduzione della dottrina iconoclasta, dovette essere non lieve ostacolo alla recezione dell'Ecloga; ed il fatto delle immigrazioni di greci fuggenti le persecuzioni iconoclaste e specialmente di monaci basiliani, anzi che offrire un argomento a favore della incontrastata adozione dell'Ecloga (1), offre a mio modo di vedere argomento per ritenere il contrario, in quanto quegli immigranti non solo non dovevano essere molto teneri per la compilazione dell'Iconoclasta, ma dovevano necessariamente esser poco pratici della stessa.

L'altro fatto, che insieme al precedente concorre a far ritenere l'uso del diritto bizantino in quelle provincie, si è il numero non scarso finora conosciuto di manoscritti contenenti compilazioni di diritto bizantino ed appartenenti alle provincie meridionali d'Italia (2). Può questo fatto, considerato da solo, non offrire per certo argomento sufficiente a sostenere l'uso del diritto bizantino, e tanto meno l'uso predominante (3).

Ma più che questi fatti sono eloquenti le carte dell'epoca di cui mi occupo. Da questi documenti mi pare si possa desumere come il diritto bizantino fosse stato ricevuto ed osservato in quelle provincie. Si noti però che, per quanto io li abbia scorsi diligentemente, essi non contengono traccia dell'Ecloga isauriana. Ciò può spiegarsi per l'epoca cui

(1) È uno degli argomenti di cui si serve il Brandileone, op. e loc. cit., p. 74.

(2) Cf. Zachariä, v. Lingenthal, *Il diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di Bologna nei Rendiconti del R. Istituto lombardo Serie II*, vol. 18; e Brandileone, op. e loc. cit. il quale ricorda l'*Epitome Marciana* del Cod. Marciano 172, il *Prochiron legum*, del Cod. Vaticano 845; le compilazioni del Codice Parigino 1384; l'*Ecloga ad prochiron mutata*, e l'*Epitome legum*.

(3) Ben a ragione osserva lo Schupfer (loc. cit.) che tutte queste compilazioni non sono anteriori alla fine del secolo XI, ed alla metà del XII, ed alcune appartengono ad un tempo anche posteriore.

quei documenti appartengono, ma se l'Ecloga avesse avuto impero incontrastato essa avrebbe dovuto restare tracce.

Veramente la maggior parte delle carte contenute nel *Syllabus*, pel loro contenuto, non offrono elementi validi per distinguere se il diritto giustiniano od il diritto bizantino ispirasse i contraenti. La formola per la quale, colui che alienava, specie se donante, dichiarava di alienare « spontanea voluntate et propria deliberatione neque ex alicuius unquam coactione, vel vi, vel dolo, absque omni facti ignorantia » (1); e la formola con la quale l'alienante conferiva all'acquirente « potestatem possidendi, fruendi, colendi, vendendi, donandi, in melius provehendi, in dotem constituendi (ovvero: in tabulis dotalibus scribendi) et suis heredibus et successoribus relinquendi » (2) non sono per certo atte ad offrire un criterio qualsiasi.

Però, mentre alcuni tra gli stessi documenti contenenti queste formole offrono prova diretta dell'osservanza del diritto bizantino, altri offrono una prova indiretta.

Quando in alcune carte di alienazione, in coda alla seconda delle ricordate formole, si legge che all'acquirente si dà facoltà di fare quanto è concesso dalle divine leggi dei santissimi imperatori (3), devo ritenere che i contraenti vogliano riferirsi alle leggi degli imperatori bizantini (4), non escluse però le leggi di Giustiniano, le quali non solo non furono mai espressamente abolite, ma vennero ben presto richiamate in onore. E quando trovo che il Catapano d'Italia ed imperiale protospatario, nel pronunziare in un giudizio di revindica intentato dal monastero di S. Benedetto (Montecassino), dice: « propterea hec omnia subtiliter nos perquirentes et per legem, invenimus quod antiqua esset do-

(1) Cf. ad es. *Syllabus graec. membran.*, 8, a. 981; 13 a. 1005.

(2) Cf. ad es. *Syllabus graec. membran.*, 22 a. 1032; 25 a. 1032.

(3) *Syllabus graec. membran.*, 100, a. 1127. Questa carta è ricordata dal Brandileone: le altre da lui ricordate per lo più parlano in generale di legge e potrebbero anche riferirsi al diritto giustiniano.

(4) Il Brandileone vorrebbe riferire questa espressione solamente alle leggi postgiustiniane.

minatio praefati monasterii » (1), debbo ritenere che il Gaptano, nel riscontrare la legge, tenesse presenti i libri di diritto bizantino, anzi che quelli di Giustiniano.

Ma, come dicevo, vi sono prove dirette. Trovo che in qualche carta è determinata una pena convenzionale eccessiva, secondo l'uso introdotto nell'impero bizantino (2), come ad esempio il settuplo del prezzo (3). Trovo che in molte carte la pena convenzionale è determinata non a favore dell'altro contraente, ma a favore del fisco imperiale (4), uniformemente a quanto disposero le leggi imperiali bizantine (5). Trovo ancora in altre che, insieme alla multa al fisco imperiale, si conviene una penale in favore dell'altra parte, per lo più uguale alla multa (6), uso anche questo introdotto e riconosciuto nell'impero bizantino (7). Ma trovo pure delle carte, nelle quali è parola solo di pena convenzionale a favore della parte e non di multa a favore del fisco (8), e spesso la pena convenuta è del doppio del prezzo (9), il che potrebbe indurre a credere che alcuni seguissero sempre il diritto romano giustiniano.

Potrebbe addursi, come un argomento per l'osservanza del diritto bizantino in quelle provincie, la forma che si soleva dare agli atti ed il numero di testimoni che in questi solevano intervenire (10), nelle quali cose si potrebbe scorgere l'osservanza di quanto disponevano l'*Ecloga* e l'*Ecloga*

(1) *Syllabus graec. membran.*, 12, a. 1000.

(2) Cf. Zachariä v. Lingenthal, *Geschichte des griechisch-romischen Rechts*, Berlin 1877, p. 286.

(3) *Syllabus graec. membran.*, 41, a. 1054.

(4) *Syllabus graec. membran.*, 8, 9, 15, 22, 25, 27, 29, 33.

(5) *Coll. IV*, nov. 20, c. 1. Cf. anche *Epanagoge*, XIV, 11.

(6) *Syllabus graec. membran.*, 34, 35, 41, 45. Nel doc. n. 41 è determinata la penale nel settuplo e la multa in sei numismati aurei.

(7) Cf. Zachariä v. Lingenthal, *op. cit.*, p. 287.

(8) *Syllabus graec. membran.*, 22, 26, 30, 31.

(9) Si veggano le carte citate alla nota precedente n. 22, 26, 31.

(10) Quelli che non sanno sottoscrivere fanno il segno di croce e lo dichiarano nell'atto che è steso da un notaio (*Syll. graec. membr.*, 8, 9, 10, 15, 22, ecc.): il numero dei testimoni è di sette in una carta

privata aucta ed una novella dell'imperatrice Irene (1); ma bisogna pur dire che quella forma corrispondeva alla pratica adottata generalmente anche in luoghi non soggetti all'impero bizantino, e che corrispondeva a sua volta ad un bisogno nuovo. Per sostenere che la forma, specie di alcuni atti, fosse effetto dell'osservanza di leggi bizantine, bisognerebbe provare che quegli atti fatti diversamente sarebbero stati inefficaci. D'altronde quegli atti appartengono ad epoca in cui si era in buona parte ritornato alla legislazione giustiniana anche per questa parte (2).

Quanto poi ai ducati del Napolitano, se non si può assolutamente escludere l'influenza del diritto bizantino, deveasi però riconoscere che non solo seguì ad imperarvi il diritto romano giustiniano, ma che questo costituì la base della vita giuridica di quei ducati. Ed oserò fare un paragone. Come in moltissime carte del ducato di Napoli i testimoni nell'apporre la loro firma usano il linguaggio romano, ma si servono di caratteri greci, così il sostrato della vita giuridica di quei ducati è latino, mentre qualche rara volta la forma ne è greca o bizantina che dir si voglia.

A confortare questa opinione concorrono numerosi documenti. Alcuni di questi si riferiscono esplicitamente alle fonti giustiniane, e su di questi non può cadere dubbio alcuno; altri hanno degli accenni meno chiari, ma sufficientemente eloquenti, ai libri di Giustiano; altri non hanno questi accenni, ma il loro contenuto s'ispira, più che al diritto bizantino, al diritto romano giustiniano. Nè deve far maraviglia che, nella più gran parte delle carte cui io accenno, non si citino i libri giustiniani, nè ciò deve indurre alla conclusione che il diritto romano giustiniano

di divisione, e di sei e sette in due carte di donazione, quantunque se ne trovino anche cinque sia in carte di divisione che in carte di donazione; di cinque in una carta di vendita, e di cinque in una concessione di enfiteusi, ed in una permuta: *Syll. graec. membr.*, 9 15, 29, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36 e 38, ecc.

(1) Cf. la novella d'Irene, *Coll. I*, n. 27; e Zachariä v. Lingenthal, op. cit., p. 273 seg.

(2) Cfr. Zachariä v. Lingenthal, op. cit., p. 276 seg.

fosse allo stato di consuetudine irriflessa. Nelle carte, che mi accingo ad esaminare, ve ne sono alcune che si ispirano a disposizioni di diritto bizantino, e pure queste disposizioni non sono, non dico citate, ma neppure accennate. D'altronde la pratica diciamola pure notarile romana era quella di redigere gli atti, secondo le norme del diritto, ma senza ricordarle negli atti stessi, pratica opportuna di fronte alla vastità delle compilazioni romane. Ed anzi è degno di nota questo che, nelle carte che avrò a esaminare, le disposizioni del diritto romano giustiniano sono ricordate esplicitamente quando si tratta di contratti compiuti innanzi a magistrati langobardi, e ne è fatto cenno quando si vuol confortare il proprio diritto acquistato in forza di quelle leggi; ma mai o quasi quando si tratta di regolare le clausole di un contratto ed una disposizione qualsiasi. Noto pure che nei non pochi verbali o cenni di giudizi innanzi a magistrati dei ducati napoletani non si trova mai ricordata la disposizione di legge cui il magistrato si ispira nel decidere la vertenza, e, si noti, non si parla neppure di consuetudine. Questo silenzio della maggior parte delle carte del periodo di cui io mi occupo non autorizza ad escludere l'uso del diritto romano giustiniano, come non autorizzerebbe ad escludere l'uso del diritto bizantino.

Prima di procedere all'esame dei documenti; è uopo far precedere alcune considerazioni generali che confortano la mia tesi.

Il diritto romano giustiniano non fu mai espressamente abolito: esso quindi potevasi benissimo seguire dalle popolazioni dell'Italia bizantina, senza offesa alla fedeltà dovuta all'imperatore greco.

L'abitudine dei cittadini dei ducati napoletani di seguire i libri giustiniani non potette essere così facilmente distrutta, come lo fu nel resto dell'impero bizantino e fino ad un certo punto anche nelle altre provincie greche d'Italia. Invero l'Ecloga di Leone Isaurico non ebbe certo largo vigore specialmente, in odio al suo autore, il quale se col divieto del culto delle immagini non produsse a Napoli una vera rivoluzione con conseguente scacciate del du-

ca, come s'è visto innanzi, diede occasione a due fatti intimamente connessi fra loro, e che ebbero una grande influenza sulla vita giuridica del ducato napolitano e degli altri che se ne distaccarono. Il primo fatto fu la separazione recisa delle chiese dei ducati del Napolitano dalla chiesa greca, ed il vescovo di Napoli come quei di Amalfi, di Sorrento, e di Gaeta dipesero dal pontefice romano, mentre altri vescovi delle Calabrie e delle Puglie dipendevano dal patriarca di Costantinopoli. L'altro fatto fu che il ducato di Napoli si distaccò dalle altre provincie italiane soggette all'imperatore bizantino, e costituì quasi uno Stato a se, pur riconoscendo l'alto dominio di quell'imperatore.

Ora, in queste condizioni di cose, se l'Ecloga fu introdotta, e secondo me non può revocarsi in dubbio, nel ducato di Napoli, essa però con un clero latino seguente il diritto romano giustiniano, con una curia la quale, appunto perchè trasformazione dell'antica curia, come vedrassi, serbava le tradizioni di questo diritto, sicchè i curiali, che redigevano gli atti ad esso dovevano ispirarsi, senza che sentissero il dovere di familiarizzarsi col nuovo diritto, stante la indipendenza di fatto del ducato, l'Ecloga dico non potette avere la forza di soppiantare i libri giustiniani. A ciò si aggiunga che per opera degli stessi successori di Leone Isaurico si ritornò al diritto romano giustiniano; si consideri che i Basilici, i quali d'altronde riproducevano in massima parte il diritto giustiniano, non potettero essere imposti nei ducati napolitani così come nelle altre parti dell'impero direttamente dipendenti da questo, e si dovrà venire alla conclusione che tanto i curiali ed i notai, quanto i cittadini, quanto anche i giudici di quei ducati dovessero servirsi a preferenza dei libri giustiniani, con i quali erano familiarizzati, anzi che delle compilazioni posteriori all'Ecloga.

Ma vi è un'altra considerazione, il cui valore non può sfuggire ad alcuno. I ducati napolitani, tanto quello di Napoli, quanto quello di Sorrento, quanto e forse più quei di Gaeta ed Amalfi erano in continui rapporti con i princi-

pati langobardi dell'Italia meridionale. Questi rapporti sono provati non solamente dalle cronache, ma ancora più dai documenti. Il Codice Cavense ha numerose carte che provano questi rapporti e io non mi fermerò sopra di esse, avendolo già fatto altri. La medesima prova offrono i documenti napolitani: ne ricorderò alcuni. Tal Gregorio figlio di Giovanni di Sorrento dona al monastero dell'Isola Ruviliana tutti i beni ricevuti dal padre e tanto quelli siti nel territorio Sorrentino, quanto quelli posti nel territorio *Langobardorum* (1). Tale Maria vende una terra la quale erale pervenuta in parte dal padre in parte da *Malfreda langobardo* cugino del padre (2). Aloara langobarda sposava un romano tal Teodoro conte, figlio di Giovanni, figlio a sua volta di Aligerno prefetto: la carta dice «Certum est me Aloara filia q. d. Adenolfi a parte langobardorum relicta Theodori comitis qui fuit filius dom. Iohannis de dno Aligerno prefecto», e contiene una donazione di Aloara al monastero dei S. Severino e Sossio di Napoli (3). Una tale Gemma napolitana sposava un tal Marino langobardo (4); ed in un diploma del 1120 si legge che la madre del duca reguente Giovanni e moglie del defunto duca Sergio era *filia quandam vone memorie domini riccardi principis capuane civitatis* (5).

Questi rapporti erano continui per coloro che possedevano beni ai confini, e qui non intendo parlare del territorio liburiano. E notevole che spesso in atti tra Napolitani per vendita o donazione o altro contratto su beni stabili si nominano tra i confini terre appartenenti a Langobardi (6).

A causa di questi continui rapporti si senti il bisogno di determinare norme precise per le controversie che potessero

(1) *Regesta neapolitana*, 40, a. 938.

(2) *Reg. neapolit. Arch. Monum.* II, p. 8, a. 949.

(3) *Regesta neapolitana*, 369 a. 1016.

(4) *Reg. napolit. Arch. Monum.* III, p. 80 a. 997.

(5) *Diplomata et chartae duc. Neapol.* 25.

(6) Per es. *Regesta neapolitana*, 46. a. 942; 53 a. 945; 62 a. 948.

sorgere tra Romani dei ducati e Langobardi dei principati, e nel patto del 933 tra i duchi Gregorio e Giovanni ed i principi langobardi, si convenne che i Romani sarebbero stati giudicati dai giudici langobardi secondo il diritto romano e i Langobardi secondo il langobardo dai giudici napoletani (1). E non sono rari gli esempi di giudizi siffatti portati innanzi a giudici langobardi (2), e innanzi a giudici napoletani (3).

Ora non è in alcun modo ammissibile che i cittadini dei ducati napoletani nel contrarre con i Langobardi si servissero delle compilazioni bizantine, sconosciute ai Langobardi stessi, o che almeno non erano a questi familiari anche pel loro linguaggio, e non dei libri giustinianeî, che seguivano i romani sottoposti al dominio langobardo. Nè può dirsi che i giudici langobardi nel giudicare i cittadini dei ducati si ispirassero al diritto bizantino, quando vediamo che nei pochi documenti nei quali i giudici langobardi o di territorio langobardo applicano il diritto romano invocano sempre il giustiniano (4). Ne vale il dire non essere possibile il ritenere che il patto del 933 abbia voluto riferirsi al diritto giustiniano, se esso si chiude con la dichiarazione da parte dei duchi napoletani Gregorio e Giovanni che avrebbero osservato i patti conchiusi, *salva fidelitate sanctorum imperatorum* (5), quando è risaputo che il diritto giustiniano non venne mai espressamente abolito; e quando si consideri che all'epoca in cui il patto venne conchiuso si era in massima parte ritornato al diritto giustiniano per opera degli imperatori di stirpe macedone.

Ma più che tutte queste considerazioni, il continuo uso

(1) In Padelletti, *Fontes ecc. loc. cit.* art. 8.

(2) Basterebbe ricordare il giudizio portato innanzi al principe di Capua tra i duchi di Gaeta ed il monastero di Montecassino e deciso nel 1017. Cf. *Cod. diplom. caietan.* 130.

(3) *R. Neapol. Arch. Monum.* n. 90, a. 960. È un giudizio tra napoletani e Langobardi.

(4) Si veggano il documento pubblicato dal Perla, *op. cit.* p. 31 seg. e quello pubblicato dallo Schupfer, *op. e loc. cit.* p. 275 seg.

(5) In Padelletti, *op. loc. cit.* p. 218.

del diritto romano giustiniano è provato e dal fatto eloquentissimo che nella biblioteca di Monteoliveto in Napoli esisteva un manoscritto delle istituzioni greche attribuite a Teofilo (1); e dall'altro non meno eloquente della tradizione del rinvenimento delle *pondente* ad Amalfi (2); e dai documenti, i quali ne rivelano pure quanta parte ebbe nella vita giuridica il diritto bizantino, e quanta parte il diritto langobardo. La vicinanza stessa dei principati langobardi, i continui rapporti dei Napolitani con i Langobardi fecero sì che alcuni principii del diritto langobardo si infiltrassero nella vita giuridica napoletana.

Però nel ricercare in questa vita giuridica gli elementi langobardi bisogna andare molto cauti, perchè si passerebbe pericolo di cadere in esagerazione. A me sembra che non bisogna in tale ricerca dare troppo peso alle carte comprese nel Codice Cavense, le quali per lo più sono redatte a Salerno. In esse spessissimo, anche quando contengono contratti conclusi tra cittadini dei ducati napoletani, ma su territorio langobardo, o tra cittadini oriundi di quei ducati, si trovano larghi elementi di diritto langobardo. Ora, a mio modo di vedere, s'ingannerebbe a partito chi volesse affermare, ispirandosi a quelle carte, che quegli elementi fossero definitivamente entrati nella vita giuridica dei ducati napoletani; ed a mio modo di vedere, s'ingannerebbe pure chi volesse giungere a simile affermazione, traendo argomento dalle consuetudini delle città che a quei ducati avevano appartenute. Nello studio che io vo brevemente facendo in questo paragrafo non bisogna trascurare queste consuetudini, ma in esse vuol'essere precisamente separata quella parte che si andò formando prima del conquisto normanno da quella che dopo.

Il principio accettato oggi nel diritto internazionale: *locus*

(1) Monfaucon, *Bibliotheca Bibliothecarum*, p. 236.

(2) Intorno alla tradizione del rinvenimento delle *pandette* ad Amalfi cf. Hartwig nel *N. Archiv d. Gesellschaft für ält. deutsch. Geschichtskunde*, IV, p. 416; Pernice nella *Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch.*, VI, 1, p. 300, e Schupfer op. e loc. cit. p. 270.

regit actum è figlio di tale necessità che gli ha data esistenza nel fatto molto tempo prima che esso fosse stato accolto e disciplinato dalla scienza. Questo principio aveva anche vigore necessariamente per i rapporti tra i cittadini dei ducati napoletani e quelli dei principati langobardi. Non era possibile che i primi contraendo anche fra loro nei luoghi soggetti ai principi langobardi seguissero le forme del diritto romano. Si trattava di donazione ed era naturale che questa fosse fatta con le solennità richieste dal diritto langobardo, e che il donatario desse il *launegild* (1), senza del quale la donazione per diritto langobardo era nulla (2). Si faceva una vendita innanzi ad un magistrato langobardo, ed era naturale che si seguissero le formalità determinate dal diritto langobardo (3). Si doveva offrire garanzia, e questa per certo doveva essere data con le forme richieste dal diritto langobardo (4). Si iniziava un giudizio innanzi al magistrato langobardo, e si doveva seguire necessariamente la procedura langobarda (5). Dunque era langobarda la forma degli atti, ma la sostanza era romana: la donazione aveva caratteri ed effetti romani; la vendita era fatta secondo i principii della legge romana (*secundum lex et consuetudo nostre romanorum*) (6); la garanzia si risolveva nella *duplae stipulatio* del diritto romano (7); la sentenza si pronunziava sulla scorta delle leggi romane (8). In un documento pubblicato dallo Schupfer, e che contiene una vendita di terra fatta da alcuni pupilli con l'autorità della madre che ne ha legittimamente la tutela e dalla madre stessa, ap-

(1) Cod. Cavens., III, 474; V, 828.

(2) Liutpr. 73.

(3) Cod. Cavens., III, 494, 516.

(4) Cod. Cavens., III, 494; IV, 657, 685; V, 787, 828.

(5) Ciò risulta sia dai patti stretti tra Langobardi e Napoletani, sia dei documenti.

(6) Cf. ad es. Cod. Cav. III, 501, 516; IV, 685; V, 787, 828, ecc.

(7) Cod. Cav. III, 494, 516.

(8) Basta ricordare il patto del 933, e la sentenza pronunziata nella curia salernitana, coll' intervento del principe, e riportata dal Perla, loc. cit.

partenendo la terra in parte eguali alla madre ed ai pupilli, e si noti che questi erano figli di un atranese e vendevano ad un altro atranese, la sostanza è assolutamente e tutta romana; ma la vendita avviene innanzi ad un giudice langobardo, e la forma è necessariamente langobarda. Ecco perchè la madre ed i figli danno al compratore la *quadium* e pongono a *fideiussore* tal Sergio anche atranese (1).

E quanto alle consuetudini, esse cominciarono per certo a formarsi durante il periodo dei ducati, ma vennero per la maggior parte tratte dal diritto romano, ed anche dal diritto bizantino come i Langobardi ritraevano le loro consuetudini dal diritto langobardo, e furono effetto delle condizioni speciali dell'epoca. Fu solo dopo l'occupazione normanna, quando romani e langobardi entrarono a far parte dello stesso Stato, e ad essi si innestarono i nuovi venuti che portavano seco altre consuetudini, le quali più alle langobarde e non alle romane si accostavano, che nelle città le quali avevano fatto parte dei ducati e delle provincie greche, come in quelle che dei principati langobardi le varie consuetudini sorte nei diversi luoghi si fusero e presero l'aspetto con cui ci si presentano nelle compilazioni che di esse si fecero nei secoli seguenti (2).

Tutto ciò è provato da uno studio accurato dei documenti redatti nelle città appartenenti ai ducati. Scorrendo le carte comprese nei *Regesta neapolitana* del Capasso e nei *Regii neapolitani archivii monumenta*, come quelle del *Codex diplomaticus catetanus*, quelle pubblicate dal Camera e le altre carte amalfitane ancora inedite, si troveranno rari elementi di diritto langobardo, e solo eccezionalmente qualche vocabolo od espressione che richiami istituti di quel diritto.

7. Prima di entrare nello esame di questi documenti, ripeto quanto ho detto innanzi, e cioè, che volendo fare un

(1) In Schupfer op. e loc. cit.

(2) Cf. Perla, *Il diritto longobardo negli usi e nelle consuetudini delle città del napoletano*. Napoli 1882; Ciccaglione. *I patti nuziali nelle provincie meridionali*, Napoli, 1881.

cenno della vita giuridica dei ducati napoletani, io non posso, per l'indole di questo lavoro, esaurire l'argomento, nè presumo, entrando in un campo quasi inesplorato, di esplorarlo tutto e bene.

Tralascio qui di occuparmi dello stato delle persone e degli ordini sociali, dovendo trattarne in prosiegno, e comincio dal diritto di famiglia.

Se l'Ecloga isauriana avesse avuto largo ed incontrastato vigore nei ducati del Napolitano, essa avrebbe dovuto lasciare molte tracce nei documenti dell'epoca quanto al diritto di famiglia, pel quale l'Ecloga si discosta maggiormente dal diritto romano giustiniano. Eppure le ricerche, che a me è stato possibile di fare, non mi hanno offerto che poche e non sicure tracce di quel diritto.

Quanto agli sponsali ed alle solennità che accompagnavano il matrimonio, poichè io non mi propongo qui di fare una ricostruzione completa, e non posso ricorrere se non in linea sussidiaria alle consuetudini, non dirò altro, che per i primi mi pare siasi continuato ad osservare il diritto giustiniano (1) e per le seconde esse furono quelle introdotte dalla Chiesa latina anzi che quelle introdotte dalla greca.

Una traccia del diritto bizantino e propriamente dell'Ecloga isauriana si è voluto trovare in due documenti uno napoletano (2) e l'altro amalfitano (3) contenenti strumenti nuziali, ed i quali sarebbero redatti secondo le norme dettate dall'Ecloga (II, 3) (4). Però, a me non pare che quelle carte possano riportarsi al disposto dell'Ecloga; a me sembra che esse sieno in stretto rapporto con l'uso introdotto

(1) Ciò a me pare possa rilevarsi dai due documenti di cui alle note seguenti. Quanto poi alla differenza circa gli sponsali tra il diritto giustiniano ed il bizantino cf. il mio lavoro *Gli sponsali e la promessa di matrimonio* c. 1, § 1 e 2, nell'Enciclop. giurid. ital. alla voce *promessa di matrimonio*.

(2) *Regesta neapolitana*, 79, e *R. neap. arch. monum.*, II, p. 30.

(3) In Camera, op. cit. I p. 217.

(4) Così crede il Brandileone, op. e loc. cit. Cf. anche Schupfer op. e loc. cit.

di redigere in iscritto e con certe solennità specialmente certi atti, uso provocato e sancito non dal solo diritto bizantino (1). Sulla forma degli atti avrò a ritornare in appresso. Per ora passo ad esaminare le due carte. Quella napoletana che appartiene all'anno 952 suona: «Johannes filius q. d. Tauri et Maru iugales promittunt Petro Calciolario et Marie jugalibus consocruniis suis, propter quod cum Domini auxilio et ordine ambarum partium placuit voluntate et in presenti.... sociare in uxorem q. Annam filiam ipsius Johannis ad Johannem filium ipsius Petri, Deo volente sponsum ejus ut nunquam quod absit, de oc statuto placito restornare presumment. Interea primum ipsi Johannes et Maru dant et donant ad memorata filia eorum integram petiam de terra, que vocatur ad pratam, in loco Piscinule.... Insuper propter reliquas omnis eorum hereditate sive substantia, ut numquam presumment nec in vita eorum nec ad eorum transitum neque in receptis neque absque receptis nec per ullam aliam articulam ad eas transferandum ipsam filiam eorum et heredes eius in sua vice minorem heredem facere aut constituere de ceteris aliis filiis et filias eorum in aliquo, poena si aliter fecerint in auri libra una byth., et ec cartula donationis exfalia ydiosceris sit firma».

E quella di Amalfi del 1007: «Certi sumus nos leo filius petri de sirica et theodenanda filia sergii de sulficzano ambe videlicet iugales, a presenti die pruntissima voluntate scribere et firmare visi sumus vobis Iurso genero nostro filii petri aberadice et drosu jugalium filia nostra anc cartam firmationis pro quibus ante os annos quando nos coniunximus in coniugio capulationis cum supradicta drosu filia nostra dedimus vobis in die.... totam vestram plenariam et integram petiam nostram de vinea in paternum piczulum posita pro ipsa dote vestra que mihi sopradieta theodonanda obbenit ex comparatione a theodonanda relicta quondam iohannis de sirica insimul et cum supradicta petia de vinea iunximus vobis unam lentiam de vinea coniuncta cum supradicta

(1) Per quanto riguarda il diritto bizantino cf. Zachariä v. Lingenthal, op. cit. § 67, 68.

petia de vinea, *pro quibus minime ipso tempore cartham idiocheron de supradicta vinea firmavimus*. Ideoque de presente firmavimus vobis per hanc cartham quatenus licentiam et potestatis habeatis dominare et frugiare predictam hereditatem et facere exinde *secundum legem et consuetudinis* nostre civitatis et iam aliquando neque a nobis neque ab heredibus nostris vel a nobis sommissam personam nullam requisitionem exinde habeatis, sed et ab omnem hominem vobis eos antestare et defensare promittimus de predicta vero iunxtionem placitum constituimus. *sicut lex imperiali continet*. ut qui de nobis ambarum partes aliquo de supradicto placito minuare voluerit et supradicta iunxtionem extornare presumserit componat ad partem que firma steterit auri libram unam byzantii et hec charta ydiocheron sit firma in perpetuum ».

Ora raffrontando questi due documenti con la disposizione dell' Ecloga isauriana non mi pare si possa dire che essi la traducono in atto. La voce *placium* dei due documenti vuol dire accordo, e nello stesso significato è usato in altri documenti di indole diversa (1). Il secondo documento poi mi pare sia quasi in contraddizione del disposto dell' Ecloga, in quanto prova che il matrimonio era avvenuto e la dote costituita e consegnata senza alcun atto scritto, che poi fu fatto dopo il matrimonio (2). E quel *lex imperiali* non mi pare si possa riferire alla surricordata disposizione dell' Ecloga, sia perchè il placitum si riferisce alla *iunctio* della lenza alla pezza di vigna, anzi che alla costituzione di dote; sia perchè la frase, *sicut lex imperiali continet* è, mi pare, intimamente connessa con ciò che vien dopo e che riguarda la penale da pagarsi da chi *supradicta iunxtionem extornare presumserit*. D'altronde è risaputo come il diritto

(1) Camera, op. cit., I, 132.

(2) Cf. un'altra carta amalfitana nel *Repertorium S. Laurentii*, n. 102. Di questo Codice manoscritto esistente nella Biblioteca Brancacciana di Napoli ho discusso nel mio lavoro *Il contratto di Commenda nella Storia del diritto italiano*, pag. 17 nota 3, nel Filangieri, 1886.

giustiniano richiedesse l'atto scritto per i patti nuziali nei matrimoni di persone illustri (1) e di coloro che erano vissuti in concubinato (2), e però l'Ecloga non metteva fuori una disposizione assolutamente nuova e solo allargava una disposizione del diritto giustiniano. Ripeto però che, paragonando il disposto dell'Ecloga (II, 3) con il contenuto delle due carte riportate, non mi pare che i contraenti si sieno ispirati alla compilazione isauriana.

Per ciò che riguarda i patti nuziali non mi sembra si sia accolto il diritto bizantino. Che la donna menasse seco una dote, che questa fosse costituita dal padre o dai genitori, risulta all'evidenza da alcune carte napolitane (3). Che anzi si trova anche esempio di costituzione di dote per testamento (4). Per la donazione a causa di nozze non mi è riuscito trovare carte che provino essersi conservata la misura del diritto giustiniano. Devo però ritenere che in Napoli, almeno fino al sec. XI, si seguisse il diritto giustiniano e non il diritto bizantino.

È risaputo come per diritto giustiniano alla vedova venisse assegnata sulla eredità del marito defunto una quota virile se concorrevano con quattro o più discendenti; un quarto di tutta l'eredità, se con minor numero di discendenti, o con altri parenti (5).

Per diritto dell'Ecloga invece avveniva al momento del matrimonio una confusione tra i patrimoni dei due coniugi, la quale nella coesistenza di figli si protraeva anche dopo la morte di uno di loro, sicchè il superstite aveva l'amministrazione di tutto, ed i figli non potevano chiedere la di-

(1) Nov. 74, c. 4,

(2) C. 5, 11, *Cod. Iust.*, V, 27.

(3) *Regesta neapolit.* 79, 83; Camera op. e loc. cit. e p. 253; *Repert. S. Laurent.*, 53, 55, 102.

(4) *Cod. diplom. Caietan.*, 143. *Regesta neapolit.*, 402.

(5) Nov. 117, c. 5, e 127, c. 3 di Giustiniano. Pare avesse la vedova la sua quota in proprietà anche concorrendo con figli, e che perdesse tale proprietà in favore dei figli, conservando ella il semplice usufrutto, quando passava ad altre nozze.

visione. La comunione durava fino a quando il coniuge superstite, arrivati tutti i figli alla maggiorietà, preferiva dividere con essi, prelevando prima ciò che era di sua proprietà; ovvero, passando esso a seconde nozze, i figli, pervenuti alla maggiorietà, preferivano separarsi, chiedendo il patrimonio del genitore defunto. Se poi il matrimonio si scioglieva per la morte di uno dei coniugi senza figli, il coniuge superstite, se la moglie, aveva l'intero προικοῦπόβολον, e sul patrimonio del defunto marito una parte eguale al quarto del προικοῦπόβολον, parte che perdeva passando a seconde nozze; se il marito, lucrava un quarto del προικοῦπόβολον (1).

Secondo il sistema poi determinato dalle novelle di Leone il Savio, se il matrimonio si scioglieva per la morte di uno dei coniugi e vi erano figli, la moglie superstite riaveva la dote, godeva l'usufrutto dell'ipobolo e lucrava una parte eguale a quella dei figli sia sull'ipobolo che sul resto del patrimonio del marito in piena proprietà; il marito superstite lucrava anch'egli una parte eguale a quella dei figli sul patrimonio sia dotale sia parafernale della moglie. Che se non v'erano figli, la moglie sopravvissuta riaveva la dote e lucrava l'ipobolo; il marito superstite riteneva l'ipobolo, ed era obbligato a restituire la sola dote. Questo era, senza entrare in particolari, il sistema di Leone, il quale pel resto si rimise al diritto giustiniano (2).

Ora, a me sembra che i documenti dei ducati del Napolitano rivelino come non si fosse accolto nè il sistema dell'Ecloga nè quello di Leone, ma si fosse conservato il sistema del diritto giustiniano. Un testamento del 932 non offre molta luce al proposito, poichè in esso, mentre il marito nomina erede il figlio Urso, la moglie *legat falcidium suum* allo stesso figlio, riservandosi di disporre liberamente nel caso questi le premuoia infra età o senza figli (3). Due

(1) Ecloga, II, 4, 7, 10, 11, Cf. Zachariā v. Lingenthal, op. cit., § 11.

(2) Coll., II, nov. 20, 22, 85, Cf. Zachariā v. Lingenthal, op. cit., § 13.

(3) *R. Neapol. Archiv. Monum.* I, p. 60.

carte però l'una del 952, l'altra del 970 tolgono, a mio modo di vedere, ogni dubbio. La prima è una carta di sicurtà fatta in seguito a giudizio: era sorta quistione tra Teoclista figlia di Pietro vedova di Marino e Giovanni figlio di Teofilatto per alcune terre, che Anna suocera di Teoclista aveva alienate al presbitero Giovanni figlio di Gregorio, ed il quale a sua volta aveva donate a Giovanni figlio di Teofilatto. Teoclista, sostenendo le sue ragioni, diceva: « quia dam mihi exinde *integram quartam meam* que mihi pertinuit da q. Marino viro meo *secundum legem*, eo quod Johannes q. germano suo disposuit per gestam ut tantum memorata socera mea domna et domina vite sue esset et post eius transitum rediret a memorato q. d. Marino viro meo ». Il magistrato, ordinò a Giovanni di giurare che l'acquisto era stato fatto prima che il fratello del defunto Marino avesse disposto nel modo che affermava Teoclista, e nel caso che tale giuramento fosse prestato il fondo fosse diviso per metà, è sopra una metà *ipsa Teoclista levaret quartam suam secundum legem*. Il giuramento fu dato, e Teoclista prese la sua quarta e rilasciò carta di sicurtà a Giovanni (1).

Come vedesi la *quarta* che Teoclista diceva appartenere *secundum legem* non può essere nè la parte de' beni del marito eguale alla quarta parte del *προικοῦ πόρολον* dell' *Ecloga*, e tanto meno l'ipobolo del sistema di Leone, ma è la quarta parte di tutto il patrimonio del defunto marito del diritto giustiniano.

A questa si può aggiungere una carta gaetana del 1012, nella quale Anna vedova di Docibile promette vendere, *incillam nostram quartam partem*, quod nobis pertinet de supradicto nostro viro domno docibile » (2).

La carta del 930 contiene il testamento di Basilio Isabro il quale lascia tutto il suo patrimonio al monastero dei Santi Sergio e Bacco, ma nomina usufruttuaria dello stesso vita durante la moglie, purchè ella serbi la vedovanza; pel caso

(1) *Regesta neapolit.* 76.

(2) *Cod. diplom. caietan.*, 121, Cf. anche n. 122.

poi che ella passi a seconde nozze, dispone che debba perdere l'usufrutto « sed, soggiunge, tollat sibi exinde *quartam partem falcidii sui* (1). Come vedesi il testatore si uniformava al disposto della novella 127 di Giustiniano (2).

Della comunione dei patrimoni degli sposi, secondo il disposto dell'Ecloga io non trovo traccia precisa nei documenti che ho avuto ad esaminare, e tanto meno delle conseguenze che quella comunione menava seco (3). Nè deve trarre in inganno il fatto che molte alienazioni sono fatte dal marito e dalla moglie insieme (4) o dal marito con il consenso della moglie (5), o dal genitore col consenso dei figli (6). L'uso dell'intervento della moglie nei contratti del marito non era estraneo al diritto romano, e proveniva dall'ipoteca datate che colpiva i beni del marito; ma io credo che questo costume di richiedere il consenso della moglie o dei figli sia stato in parte ricopiato dai vicini principati langobardi, dove quest'uso era larghissimo. E non credo che quest'uso debba ritenersi come un effetto della comunione che si determinava secondo l'Ecloga tra i coniugi e che continuava tra il coniuge superstite ed i figli, poichè se il sistema dell'Ecloga fosse stato accolto, esso avrebbe dovuto essere accettato in tutte le sue parti, al che contraddicono i documenti sopra ricordati. Ma oltre questi documenti, altri, a me pare concorrano a far ritenere quanto vo dicendo. Stante il sistema di comunione tra i coniugi e la eguale posizione di ciascuno durante il matrimonio, le donazioni tra coniugi non avrebbero dovuto più avvenire, potendosi, pel caso di scioglimento del matrimonio, provvedere a beneficar l'altro coniuge mercè testamento. Ebbene io trovo

(1) *Regesta neapolit.* 185 Cf. anche un documento gaetano nel quale i figli nel dividere le eredità paterna, prelevano il *falcidium matris*, la parte cioè spettante alle madre. Federici op. cit. p. 187; Cf. anche *Cod. diplom. caietan.* 168.

(2) Cf. Glück, *Pandecten*, § 121.

(3) Cf. Zachariä v. Lingenthal, op. cit., § 11.

(4) *Regesta neapolit.* 1, 2, 18; *Repert. S. Laurentii*, 31, 42; *Cod. diplomat. caietan.* 18, ecc.

(5) *Regesta neapolit.* 61, 147, 148. Camera, *Memorie istoriche*, I. 225.

(6) *Regesta neapolit.* 45, 145, 226.

una carta del 964 nella quale tale Stefano dona la sua casa ed altri beni alla moglie Teodonanda (1) ed un'altra del 968, nella quale tale Maria dona al marito « pro nimio amore et dilectione quam in ipso habet, *integram falcidiam* que sibi spectat de omni hereditate seu substantia Martini thii sui » e più una casa e quindici soldi bizantini (2). È vero che pel diritto giustiniano le donazioni tra coniugi erano vietate, ma la proibizione nè era assoluta, nè la donazione era priva di effetti, se non impugnata dal donante durante la sua vita. Eloquentissime poi sono due carte amalfitane, nella prima delle quali il marito dà alla moglie una vigna comprata insieme per i trecento soldi *receptis per eius dote*; nella seconda due coniugi, Sergio e Teodonanda comprano la quota ereditaria di Giovanni fratello di Sergio, *de pecunia dotati dicte Theodonande* (3).

Della comunione del patrimonio familiare tra coniugi ed i figli si trovano tracce più specialmente nelle consuetudini di Amalfi (4), per le quali la vedova con più di due figli aveva diritto, confusa la sua dote con tutto il patrimonio del defunto marito, di ricevere su questo una quota eguale a quella di ciascun figlio, restando in sua facoltà di rimanere in comunione o di prendere con questi, i quali invece non potevano costringerla alla divisione. Però nelle stesse consuetudini amalfitane è riprodotta, quantunque trasformata in qualche particolarità, la disposizione del diritto giustiniano, poichè la vedova con due figli, o con uno, o senza figli aveva diritto alla quarta parte del patrimonio del defunto marito; e dal diritto giustiniano è tratta anche l'altra disposizione per la quale la vedova con più di due figli aveva diritto ad una quota eguale a quella dei figli sull'eredità del defunto marito (5).

Ed, a mio modo di vedere, a costituire le consuetudini di

(1) *Regesta neapolit.*, 139.

(2) *Regesta neapolit.*, 173.

(3) *Repert. S. Laurentii*, 103, 108.

(4) *Cons. Amalph.*, 4, 6, 10, 11.

(5) *Cons. Amalph.*, 6, 10.

Napoli e di Sorrento intorno alla *quarta* (1) se inflù indiscutibilmente il diritto langobardo, ebbe influenza anche la tradizionale applicazione del diritto romano giustiniano.

Che se qualche influenza ebbe il diritto bizantino sulla formazione delle consuetudini, essa dovette essere non solo limitata ma tarda. Potrebbe anche dirsi a questo proposito che la consuetudine aversana, per la quale la costituzione del dotario era quasi una necessità, e nel caso non se ne fosse determinata la misura, essa si determinava nella metà della dote (2) fosse ispirata al diritto bizantino, posteriore ai Basilici ed alle Novelle di Leone il filosofo, e pel quale ancora la costituzione dell'ipobolo era ritenuta necessaria e, nel dubbio, la sua misura era determinata nella metà della dote (3). E nella stessa guisa potrebbe dirsi che il basatico delle consuetudini di Gaeta (4) si fosse originato dal *theoretum* del posteriore diritto bizantino (5). Però, pur non negando influenza al diritto bizantino, dati i rapporti sia politici sia commerciali dei ducati con l'impero bizantino, a formare queste consuetudini ebbero principalmente influenza quelle stesse condizioni che trasformarono lo stesso diritto greco-romano.

(1) *Cons. Neap.*, tit. 9; *Cons. Surr.* 10.

(2) *Cons. Avers.*, 6. Ad Andria ed a Capua tale misura era del quarto della dote. Cf. *Capit. matrim. di Andria*, in Volpicella, *Dello studio delle consuetudini e degli statuti della città di terra di Bari*, Napoli 1856, app. II; e *Cons. di Capua* Pref. di L. Volpicella, in Alianelli, *Delle consuetudini e degli statuti municipali nelle Provincie meridionali*, Napoli 1873.

(3) *Πίσρα*, XXV, 18, 19. Pel *Μάρπων*, per Harmenopolus e per Phoebeus, nel dubbio, la misura era determinata nel terzo della dote, Cf. *Zachariā v. Lingenthal*, op. cit., § 14.

(4) *Stat. Caietae*, III, 11. Prima era determinata in sette ducati, poi in un tari per ogni oncia della dote. Si riscontra anche a Capua dove dicevasi *basatura* e consisteva in un ottavo della dote.

(5) Cf. *Πίσρα*, XXV, 47; *Harmenop.* IV, 13, 2-4. Esso doveva consistere al minimo in un dodicesimo della dote, e si dava solo alle vergini, e non alle vedove che passavano a seconde nozze. Si confronti a questo proposito la consuetudine di Amalfi che negava la *quarta* alla donna che era *corrupta a primo marito, vel forte ab alio non marito.* ».

Prima di procedere oltre, è uopo rilevare un'altra prova che i documenti offrono per dimostrare il continuo vigore del diritto giustiniano. Questo ammetteva il concubinato, come lecito e contiene disposizioni al riguardo. Invece il diritto bizantino condannò il concubinato. L'Ecloga riteneva due persone che vivevano in concubinato come coniugi, ed ecco perchè essa non si occupa dei figli naturali. Basilio il Macedone proibì a tutti di avere in casa una concubina (1), e Leone il Savio proibì addirittura il concubinato (2), proibizione che si legge anche in altre compilazioni di diritto bizantino (3).

Orbene nei ducati del Napolitano il concubinato era permesso.

Ciò desumo non solo dal vedere che i figli naturali sono contemplati dai genitori nei loro testamenti (4), ma più da alcuni documenti. In una carta del 1015 contenente transazione sono ricordate le disposizioni testamentarie di tal Pietro, il quale disponeva di tutta la sua sostanza a favore della sua figlia naturale Anna, avuta da Romana, nel caso non avesse procreato con la stessa altri figli naturali (ut si plus filius in ea procreaverit), e nominava usufruttuaria di tutto la detta Romana sua vita durante. Pel caso poi che Anna e gli altri figli naturali, che avessero potuto nascere morissero senza eredi, ordinava che il patrimonio passasse al monastero di S. Gregorio Maggiore (5). Se Romana non era concubina di Pietro, io non saprei in che dovesse consistere il concubinato. E che Anna fosse nata da un vero concubinato e non da una unione qualsiasi carnale è provato da altra carta del 1026 dove Sergio, figlio naturale di Gregorio, nato certo dal concubinato di questo con la madre, alla quale lascia tutte le sue sostanze, avendo avuto

(1) *Prochiron*, IV, 26.

(2) Coll. II, nov. 89, 91.

(3) *Epanagoge*, XVI, 26; *Harmenop.*, IV, 9, 34; *Πισις*, XLIX, 24, Cf. Zachariä v. Lingenthal, op. cit., § 2.

(4) *Regesta neapolit.* 421, Cf. anche *Diplomata et Chartae duc. Neapol.* 18; *Cod. diplom. caictan.* 153; *Repert. S. Laurenti.* 104.

(5) *Regesta neapolit.* 355.

due figlie naturali Anna e Mariola per unione accidentale con certe Maria e Drosa (quas ipse procreavit in quidem Maria et Drosu) dà incarico ai suoi distributori di dare loro, sulla somma da lui destinata per l'anima sua, tre tari per ciascuna (1). La espressione poi che si legge in alcuni documenti, in cui, facendosi l'ipotesi della premorienza di un erede senza discendenti per la sostituzione, si dice: *sine proprio haerede de vera uxore et viro* (2), fa comprendere che vi potessero essere eredi nati da concubina.

Quanto agli effetti del matrimonio tra i coniugi essi non mutarono da quelli che erano stati determinati dal diritto giustiniano: il marito era il capo della famiglia, donde gli veniva quella autorità sulla moglie, per la quale questa, mentre aveva la libera disponibilità dei suoi beni parafernali, soleva pure nella pratica della vita e per consuetudine richiedere il concorso del marito sia per le alienazioni, sia per stare in giudizio, sia per altri atti. E numerosi esempi di alienazioni ed altri contratti fatti dalla moglie con il consenso del marito ci offrono i documenti dei ducati napoletani (3), come ci offrono esempi di divisioni in cui intervengono donne con il consenso del marito (4), e di donne che con lo stesso consenso stanno in giudizio (5). Però se il marito era nella impossibilità di prestare tale concorso, la donna poteva agire da se, ed un documento amalfitano del 1007 ci offre il caso di una donna che intenta un giudizio anche a nome del marito, *qui est ad navigandum* (6).

Come i rapporti tra i coniugi così il diritto giustiniano regolava ancora i rapporti tra genitori e figli. Non fu accolto certo il sistema dell'*Ecloga*, per il quale la madre era posta di fronte ai figli nella medesima condizione del padre (7), poichè, come vedrassi, la madre non aveva la po-

(1) *Regesta neapolit.* 404.

(2) *R. Neapol. Archiv. monum.* II, p. 116.

(3) *Regesta neapolit.* 24, 42, 65, 68, 89, 96, 101, 246, 305.

(4) *Regesta neapolit.* 163, 180.

(5) *R. Neap. Arch. Monum.* II, p. 17, 190.

(6) Camera, *Memorie istoriche*, I, 224. Cf. *Repert. S. Laurentii*, 52.

(7) Cf. Zachariä v. Lingenthal, op. cit., § 19.

testas sui figli, ma la tutela secondo il sistema del diritto giustiniano. Da ciò ne è dato dedurre che i rapporti personali tra padre e figli fossero quelli determinati dal diritto giustiniano, sicchè i figli avevano bisogno del consenso del padre per passare a matrimonio (1). Ed anche quanto ai rapporti tra padre e figlio in riguardo al patrimonio di questi credo siasi conservato il sistema del diritto giustiniano, il che per avventura potrebbe rilevarsi anche da qualche documento (2).

Essendo nei ducati del Napolitano sempre lecito il concubinato, ne doveva seguire che l'istituto della legittimazione seguitasse ad aver vita ed a regolarsi secondo il diritto giustiniano (3). E quanto all'adozione ancora dovette seguirsi ad osservare lo stesso diritto; trovo inverso parecchi documenti e carte, nelle quali tra le parti vi è uno o più figli adottivi (4), e quantunque non sia detto se essi sieno tali in forza di arrogazione o di adozione piena o meno piena, pure di quest'ultima a me pare si trovi esempio in una carta del 931, nella quale *Ursus liberus adoptivus q. Johannis* dona al monastero dei Santi Sergio e Bacco parte di una domicella « ... in quantum et quomodo dimittere visus fuit memoratus q. Johannes dominus memorato Urso *per chartulam adoptionis* » (5). E di un' *adoptio plena* a me sembra trovare esempio in una carta del 1038 nella quale *Bona... relicta d. Johannis qui dicebatur Sissano et Petro Sissano adoptibo filio eorum*, dopo un giudizio a proposito di un solaro che essi volevano far sopra un andito che menava

(1) Trovo disposto in un testamento del 1021 fatto da tal Sergio Amalfitano che i figli, la figlia ed il nipote del testatore, tutti minorenni non potessero passare a nozze senza il consenso di tal Sergio ipato, il che, a mio modo di vedere, equivale alla nomina di un tutore testamentario, *Regesta neapolit.* 402.

(2) Cf. una carta del 934 dove i figli contrattano con il consenso del padre, *R. Neap. Arch. Monum.* I p. 75.

(3) Quest'istituto era, può dirsi, scomparso dal diritto bizantino, dopo la proibizione del concubinato. Cf. Zacharia v. Lingenthal, op. cit., § 22.

(4) *Regesta neapolit.* 354 a. 1013; 396 a. 1022; 481 a. 1045.

(5) *R. neap. arch. monum.*, I p. 13.

ad una casa appartenente al monastero dei Santi Sergio e Bacco ed alla casa *ipsius Bonae et filii*, fanno carta di sicurezza conforme alla sentenza pronunciata (1).

Anche per quanto ha riguardo alla tutela ed alla cura non fu accolto il sistema dell'*Ecloga*, il quale non solo non fa distinzione tra tutela e cura, ma inoltre muta notevolmente il carattere della tutela (2); nè venne accolto il posteriore diritto bizantino pel quale (non parlo qui dei Basilici che richiamarono in vigore il diritto giustiniano), la tutela divenne un ufficio pubblico (3). Seguitò quindi ad imperare il diritto giustiniano. Una prova indiscutibile di ciò, specie pel ducato di Amalfi, si ha nel prezioso documento del 1063 pubblicato dallo Schupfer, e nel quale si distingue la *tutela* dalla *cura*; la madre è *tutrice legittima* dei pupilli suoi figli (impuberi), sicchè si distingue anche la tutela legittima dalle altre specie, mentre per l'*Ecloga* non si dava luogo a tutela fino a quando viveva uno dei genitori, e la tutela legittima del diritto giustiniano era scomparsa; e, quello che è più si invocano a proposito della tutela le istituzioni di Giustiniano (*institutione romane legis quod divus Justinianus instituit*) (4). Le carte napoletane inoltre ci offrono numerosi esempi di madri che sono tutrici dei loro figli (5), ed anche di ave che hanno la tutela dei loro nipoti (6), e di fratelli che la tutela dei loro fratelli minori (7) e di altri parenti, come ad esempio di zii che fan da tutori ai nipoti (8). E questi tutori legittimi interpongono la loro autorità negli atti dei pupilli, come risulta dai documenti cui accenno. Nè ciò è tutto: questi documenti provano inoltre che si seguivano i precetti del diritto giustiniano, anche per l'alienazione dei beni dei pu-

(1) *Regesta neapolit.*, 466. Cf. anche n. 393.

(2) Cf. Zachariä, op. cit. § 26.

(3) Cf. Zachariä, op. cit. § 27.

(4) Schupfer, op. e loc. cit. p. 275 seg.

(5) *Regesta neapol.*, 195, 555, 614.

(6) *Regesta neapol.*, 366, 412.

(7) *Regesta neapol.*, 29, 46, 417; Camera, op. cit. I p. 253.

(8) *Regesta neapol.*, 526.

pilli e per tutti quegli atti, che potevano equivalere ad una alienazione. Quel diritto in generale proibiva l'alienazione di qualunque cosa conservabile del pupillo e la costituzione di un *ius in re*, specie se pegno od ipoteca, sui beni del pupillo, senza l'interposizione preventiva di un decreto del magistrato (del preside per le provincie) (1). Ora trovo una carta del 973 nella quale quattro fratelli vendono alcuni beni, e poichè due di loro, Cicino e Mira, figli di una seconda moglie del padre comune Giovanni ferraio, sono impuberi, essi vengono assistiti dalla madre ed autorizzati dal duca, che aveva sostituito l'antico preside, « *et per absolutionem d. Marini imperiali anthipati patricii adque consulem et ducem qui eos absolvit pro eorum parvitate* et una secum habendo abocatore d. Johanne f. d. Leonis quem ipse gloriosa potestas ei abocatorem dedit pro ipsa eorum parvitate » (2). In altra carta di vendita trovo che, essendo i venditori, Leone e Giovanni, pupilli sotto la tutela della loro ava, alienano col consenso di questa e *per absolutionem* dei duchi Sergio e Giovanni, *pro eorum parvulitate* (3). La stessa cosa si rileva da una carta di divisione di eredità del 1021, essendo una delle eredi minorene (4); da una carta del 1022 contenente concessione di terra *ad pensionem* fatta da più fratelli, fra i quali un Gregorio minorene (5); da un'altra del 1093 contenente carta di securtà in seguito a giudizio nel quale erano intervenuti dall'una e dall'altra parte alcuni minorenni (6); da altra del 1116 nella quale un pupillo assistito dalla madre e con decreto del duca prende a mutuo venti tarì amalfitani e dà *in pignus* una terra (7). Ed è notevole infise un documento del 1139 nel quale Luca e Maria *puteroli* vendono alcuni beni

(1) Cost. 4, 6, 8, 13, 15, *Cod. Justin.* V, 71; Cost. 22, 28, *Cod. Justin.* V, 37.

(2) *Regesta neapolit.*, 195. Cf. anche 412, 470 (la pupilla è detta *pupreula*), 526, 567, 607, 612, 624, 649, 661.

(3) *Regesta neapolit.*, 366.

(4) *Regesta neapolit.*, 390.

(5) *Regesta neapolit.*, 395.

(6) *Regesta neapolit.*, 355.

(7) *Regesta neapolit.*, 614.

«... *per absolutionem de nobilioribus hominibus de regione S. Pauli majori et unum secum habendum abbatorem eorum...* qui ipsi nobiliores omnibus eis dederunt *eo quod non sunt perducti ad legitimam aetatem* (1). Come vedesi questo documento prova che si osservò il diritto romano giustiniano nel ducato napolitano fino al conquisto normanno. Quei *nobiliores homines de regione S. Pauli maioris* sostituivano la cessata autorità del duca, non ancora sostituita regolarmente da altra autorità.

Infine farò notare che i minorenni entrati nel monastero, uscendo dalla famiglia, avevano a curatore il preposto al monastero stesso, se ciò ne è dato rilevare da una carta napolitana di vendita del 935 nella quale si legge: « *Johannes ygumenus monasterii S. Anastasii pro vice Stefani monachi memorati monasterii qui infra etatem esse videntur* » (2).

Da quanto finora si è detto si scorge come nel diritto di famiglia vigente nei ducati napolitani solo qualche rara e dubbia traccia si ha dal diritto langobardo, il quale fino alla caduta del ducato di Napoli non era stato accolto neanche sotto l'aspetto di consuetudine. Però in forza del patto del 933 i Langobardi, che si trovavano sul territorio napolitano, potevano seguire il loro diritto. E quando trovo in una carta del 1028 redatta a Suessola, città posta ai confini in territorio liburiano, che tale Sellecta vedova di Sergio, essendo il marito morto oberato di debiti, *et quia mulier non potest vindere sine mundualdo et abbatore suo*, si presenta con questo innanzi ai conti del Castro di Suessola, *et per absolutionem eorum* vende (3), debbo ritenere che Sellecta appartenesse ad una di quelle famiglie langobarde stabilite sul territorio liburiano o napolitano e le quali seguivano a vivere a diritto langobardo. E si noti che tra le carte raccolte nei *Regesta neapolitana* tutte redatte a Napoli od in città dei ducati del napolitano, questa, se non mi inganno, è l'unica che parli di *mundualdo*, e che offra

(1) *Regesta neapolit.*, 680.

(2) *Regesta neapolit.*, 29.

(3) *Regesta neapolit.*, 416.

il caso di una donna che aliena con l'assistenza di questo, poichè le altre offrono numerosissimi casi di donne, sia nubi sia vedove che alienano liberamente i loro beni e da sole (1).

8. Che se dal diritto di famiglia si volga lo sguardo al diritto successorio, il fatto che nei ducati napoletani si prosegui ad osservare il diritto romano giustiniano riceverà nuova conferma.

Per quanto riguarda la successione legittima i documenti, come è naturale, non offrono tutti gli elementi per una completa ricostruzione; ma essi ne offrono chiari indizii per sostenere che anche la successione intestata regolavasi sul diritto romano giustiniano. L'istituto della rappresentanza non mutò nel diritto bizantino, e quindi quei documenti che contengono tracce di questo istituto (2) non ponno prestarci argomenti per la nostra tesi. Non lo stesso può dirsi di quelle carte che ne fanno sapere come tutti i figli succedessero egualmente, senza eccezione (3), poichè esse prima di tutto escludono recisamente l'uso del diritto langobardo, anche come consuetudine, nei ducati, e poi escludono, anche per questo punto, la recezione dell'*Ecloga* isauriana. Per questa, come è risaputo, i figli usciti dalla comunione di famiglia, e specialmente le figlie maritate e dotate, venivano escluse dalla successione dei loro genitori. Ora quando trovo una carta del 943 nella quale una vedova Eufemia, offre al monastero dei Santi Sergio e Bacco le sue *sex uncias* dell'eredità paterna, appartenendo le altre sei oncie al fratello di lei Giovanni, che già le aveva offerte allo stesso monastero (4); quando leggo in altra carta del 943 che Maria col consenso del marito vende una terra che le pervenne

(1) *Regesta neapolit.*, 6, 17, 30, 50, ecc.

(2) Traccia di rappresentanza trovo ad es. in una carta del 1021, nella quale Mira figlia di Stefano divide l'eredità paterna con Maria figlia della sorella Mussata (*Regesta neapol.* 390).

(3) Ricontransi i documenti che andrò citando nelle note seguenti. Cf. anche Federici, op. cit. p. 118, 119.

(4) *Regesta neapolit.*, 50. Cf. anche n. 251 a. 957; 390 a. 1021; *Cod. diplomat. caietan.*, 23, 128.

dal genitore (1); quando leggo in altra del 963 che tal Giovanni dona al detto monastero le sue sei once che aveva indivise con la sorella Eufrazia soprannomata Gemma e maritata a tal Gregorio (2); ed in altra del 967 che Maria con il consenso del marito divide in parti eguali col fratello Germano la eredità materna (3); e quando inoltre trovo che nel 968 Maria dona al marito *integram falcidiam suam* che le spetta sull'eredità dello zio Martino (4); e che nel 980 due fratelli Giovanni e Stefano vendono le quattro once loro toccanti sopra un fondo avuto dall'eredità di una loro zia, e che sono in comune con le altre due once spettanti alla loro sorella Maria (5), devo venire necessariamente alla conclusione che la trasmissione dell'eredità legittima si regolasse secondo il diritto romano giustiniano, e che le figlie maritate non fossero escluse. Ed una prova anche più eloquente a me pare offra uno di quei documenti che sono invocati, e si è visto come poco a proposito, per provare la recezione dell'Ecloga nei ducati napoletani. In esso si tratta di costituzione di dote in contemplazione di matrimonio, ed i genitori della sposa promettono di non fare a questa nè in vita (per atti tra vivi) nè in previsione della loro morte (per atti di ultima volontà) un trattamento diverso da quello degli altri figli e figlie (6). Se le maritate fossero state escluse, la promessa avrebbe dovuto essere ben diversamente concepita. A ciò si aggiunga che alla vedova, e lo si è già visto, si dava sull'eredità del defunto marito la quota determinata dal diritto giustiniano, e si dovrà conchiudere esplicitamente che questo diritto era quello che nei ducati del Napolitano regolava la successione legittima, e non il diritto bizantino, e tanto meno il longobardo, tanto più in quanto non trovo traccia dei maggiori diritti accordati dal diritto bizantino al fisco (7).

(1) *R. neap. arch. monum.*, II, p. 8.

(2) *Regesta neapolit.*, 129.

(3) *Regesta neapolit.*, 163 Cf. anche n. 333 a. 1008.

(4) *Regesta neapolit.*, 173.

(5) *R. neap. arch. monum.*, II, p. 277.

(6) *Regesta neapolit.*, 79.

(7) Per quanto riguarda la successione legittima nel diritto bi-

Dirò infine che, se ciò ne è dato rilevare da un documento, già erasi formata ad Amalfi la consuetudine per la quale la figlia entrata in monastero era esclusa dalla successione (1). Invero nel testamento di Sergio Amalfino, persona facoltosa, mentre si leggono disposizioni a favore di tutti i figli e dei nipoti, e che tutto il resto dell'eredità, della quale non aveva il testatore espressamente disposto, fosse diviso egualmente tra i suoi eredi (*in setam partem per equaliter*, perchè sei sono gli eredi, e cioè i figli Leone, Mansone, Mastalo, Mauro e Blacta ed il nipote di figlio, Giovanni), il testatore soggiunge che alla *sua figlia monaca Marena* sieno date ogni anno una determinata quantità di grano e di vino e quattro tari per le vesti, e che si eroghino *ad eius transitum auri solidi decem pro anima sua*. Come vedesi Marena non ebbe una vera quota ereditaria (2).

Quanto alla successione testata, anche nei ducati napoletani come nel resto dell'Italia e nell'impero bizantino, il diritto giustiniano fu necessariamente respinto per quelle parti non corrispondenti più alle condizioni ed ai bisogni dei nuovi tempi. E su questo fenomeno, che traspare anche dai documenti, influì non solamente il diritto bizantino, ma ancora la pratica giuridica adottata sia nei principati langobardi sia nel regno italico.

Quanto alla capacità di disporre per testamento non può dirsi se siansi accettate le riforme introdotte dal diritto bizantino, sulla stregua dei documenti. Trovo un testamento di tal Gregorio che dispone delle sue sostanze col consenso della madre, ma certo non si tratta di un minore, in quanto non solo si dispone di cose cui la madre aveva diritto, ma nel testamento si annullano tutte le disposizioni antecedenti (*quavis cartula offertionis aut testamentum vel dispositionis*

zantino Cf. Zachariä, op. cit. § 29-31, e Ciccaglione, *Il diritto successorio nella storia del diritto italiano*, Cap. I, § 1, nel Digesto italiano alla voce *Successione (diritto intermedio)*.

(1) *Cons. Amalf.*, 7.

(2) *Regesta neapolit.*, 402.

cartula inventa fuerit, nullam in se habeat firmitatem) (1). Certo quanto alla capacità di ricevere per testamento si conservò il diritto romano giustiniano, anche per quanto riguarda i figli naturali, poichè, oltre il caso di quella Anna figlia di Romana istituita erede universale dal padre naturale Pietro (2), trovo uno Stefano figlio naturale di Aligerno il quale vende una terra avuta *per firmissum dispositum aligerni supradicti* (3); e trovo due testamenti, l'uno gaetano del 1028, nel quale il padre istituisce il figlio naturale erede in buona parte del suo patrimonio (4), l'altro napoletano di un secolo posteriore e cioè del 1137 nel quale si contengono due legati a favore di due figli naturali (5).

Quanto alla forma dei testamenti le carte che contengono solamente notizia di disposizioni di ultima volontà a proposito di giudizi o contratti non ci apprendono nulla. Quei documenti invece che contengono dei veri testamenti sono in Napoli redatti dai curiali, e come per gli istrumenti fatti da costoro si formarono quelle consuetudini che poi furono tradotte in iscritto nelle consuetudini della città di Napoli (6), così per la redazione dei testamenti per mezzo di curiali si formò quella consuetudine che è riprodotta nel testo delle stesse consuetudini (7). Ecco perchè i testamenti napoletani a noi pervenuti se redatti da un curiale, portano la firma del testatore, o, se questi non era nello stato di sottoscrivere, cosa che il curiale doveva dichiarare nel testamento, un segno della sua mano, la sottoscrizione del curiale e quella di tre testimoni (8). È notevole, tra gli al-

(1) *Regesta neapolit.*, 40.

(2) *Regesta neapolit.*, 355.

(3) *Regesta neapolit.*, 421.

(4) *Cod. diplom. caietan.*, 153.

(5) *Regesta neapolit.*, 670.

(6) Si pongono a raffronto i doc. segnati ai n. 4 a. 916, 319 a. 1003, 411 a. 1027 dei *Regesta neapolit.* con le *Consuet. neap.*, XII, c. 4; e n. 2 e 22 ecc. dei *Regesta* con le *Consuet. neap.*, XII, c. 3.

(7) *Consuet. neap.*, XII c. 1

(8) *Regesta neapolit.*, 22, 111, 137, 178, 185, 196.

tri, un testamento del 964, nel quale si legge: « Actum per Gregorium curialem, qui post subscriptione unum testium et post defunctionem Sergii filii Petri et Stephano filio Marini qui in schedula huius dispositi scripti sunt complevit et absolvit » (1), ed il quale ne offre chiaramente il metodo che tenevano i curiali nel redigere i testamenti.

Nelle altre città dei ducati dove non erano curie, i testamenti erano redatti da un notaio con la sottoscrizione di un numero variabile di testimoni, come a Gaeta (2). Tra i documenti gaetani poi trovo un esempio di testamento noncupativo. Nel 1013. Marino figlio del conte Costantino, in punto di morte, fece testamento orale, alla presenza di tre testimoni, tra i quali Landolfo figlio del duca Gregorio, che egli aveva fatto chiamare. Landolfo poi fece per mezzo di notaio tradurre in iscritto la ultima volontà manifestatagli da Marino (3).

Che poi per le altre forme dei testamenti non redatti da un curiale si fosse proseguito ad osservare il diritto romano giustiniano mi pare si possa desumere dalle consuetudini di Sorrento e di Napoli. Nelle prime è detto che un testamento redatto dal testatore e sottoscritto da un notaio di Sorrento e da cinque testi e roborato dal giudice abbia valore, *non obstante jure civili, in quo continetur quod debeant interesse in testamento* SEPTEM TESTES (4). Nelle seconde è detto che il testamento redatto da un curiale e sottoscritto da lui e da due altri curiali abbia lo stesso valore, *quale si per iudicem et notarium, SEPTEM NUMERO TESTIUM interveniente, fuerit confectum et consumatum* (5).

Ma se per la forma i documenti non ci offrono prova sicura che siasi conservato il diritto giustiniano, come non ci offrono prova sicura della recezione del bizantino; pel con-

(1) *Regesta neapolit.*, 137.

(2) *Cod. diplom. caietan.*, 19, 52, 131, 143, 153, 168.

(3) *Cod. diplom. caietan.*, 128.

(4) *Cons. Surrenti*, 61.

(5) *Cons. neapol.*, XII, 1.

tenuto ci offrono elementi bastevoli a determinare quale diritto regolasse la successione testata.

Che la istituzione di erede fosse necessaria non credo si possa revocare in dubbio, quando anche pel diritto romano-greco essa era richiesta, e solo nel posteriore diritto bizantino fu possibile un testamento senza la istituzione di erede (1). D'altronde i documenti attestano questo fatto, poichè essi tutti contengono la istituzione di erede o di eredi. « Omnem vero hereditatem suam seu substantiam relinquit Urso filio suo » (2); « reliquam vero hereditatem seu substantiam suam... sit de memorato viro suo et de q. Anna filia eorum, ut dividant sibi illud per sex uncias » (3); « reliqua vero omnis sua... hereditate seu substantia... sint de memoratis filiis et filias suas » (4); « disponit quod reliqua omnis substantia sua... sit oblata et tradita monasterio SS. Theodori et Sebastiani » (5). Questi esempj sono sufficienti, poichè in tutti gli altri testamenti si dispone di tutta la eredità, e vi sono sempre una o più persone le quali figurano come eredi. Pare, adunque, quantunque ciò non possa dirsi con certezza che anche per questo punto il diritto giustiniano sia stato osservato fino alla caduta del ducato, poichè l'ultimo testamento compreso nei Regesta neapolitana è del 1137 (6).

Numerosi esempj di sostituzioni ci offrono le carte napoletane, specialmente di sostituzioni pupillari e di fide-commissarie (7), come si trovano esempj di sostituzioni reciproche (8); e da quanto può desumersi dai documenti si rileva limpidamente come per le sostituzioni si proseguisse ad osservare il diritto giustiniano, dal quale del re-

(1) Πιστ., XIV, 10; XXXVIII, 14.

(2) *Regesta neapolit.*, 22.

(3) *Regesta neapolit.*, 111.

(4) *Regesta neapolit.*, 137.

(5) *Regesta neapolit.*, 136.

(6) *Regesta neapolit.*, 670.

(7) *Regesta neapolit.*, 22, 137, 185, 355, 402, ecc.; *Cod. diplom. caictan.* 153 ecc.

(8) *Regesta neapolit.*, 22, 402.; *Cod. diplom. caictan.* 131.

sto per questo punto non si allontanò neppure il diritto bizantino. Per ora basti questo semplice accenno, poichè, essendo per lo più nelle carte napoletane la sostituzione pupillare intrecciata alla fidecommissaria, avrò a ritornarvi più tardi.

Similmente il diritto giustiniano seguì a regolare la nullità e la rottura del testamento, come può indirettamente per quest'ultima desumersi da qualche documento (1), ed anche la revoca delle disposizioni testamentarie, quando trovo testamenti nei quali il testatore si riserva la facoltà di aggiungere, di diminuire e di mutare le sue disposizioni (2), ed altri nei quali si revocano tutte le disposizioni antecedenti (3).

E quanto alla conservazione dei testamenti una carta napoletana ne apprende che essi dovevano essere conservati nell'archivio della curia (4).

L'esecuzione del testamento era affidata all'erede, e non manca qualche documento, nel quale il testatore ordina all'erede di eseguire le sue disposizioni (5). Poteva però il testatore nominare esecutori testamentarii, e quasi tutte le carte napoletane contenenti testamenti contengono pure la nomina di esecutori testamentarii. È notevole che gli esecutori sono ordinariamente nominati solo per eseguire le disposizioni fatte dal testatore a favore dell'anima sua (6), e solo allora sono nominati esecutori per tutta la eredità, quando questa è tutta destinata ed essere erogata per l'anima (7). Per lo più viene loro indicato il modo come devono erogare la somma a tale scopo destinato (8), ovvero si trova determinato il modo di erogazione di parte della somma, e quanto al resto il testatore si rimette all'arbitrio dei di-

(1) Cf. *Regesta neapolit.*, 185.

(2) *Regesta neapolit.*, 22.

(3) *Regesta neapolit.*, 40.

(4) *Regesta neapolit.*, 312.

(5) *Regesta neapolit.*, 137.

(6) *Regesta neapolit.*, 22, 111, 229, 284, ecc.; *Cod. diplom. caietan.* 168.

(7) *Regesta neapolit.*, 107, 489. *Repert. S. Laurentii*, 88.

(8) *Regesta neapolit.*, 58, 111, 402.

tributori, che così essi son detti nei documenti, quando non vi si rimette del tutto (1). Potevano poi essere nominati distributori tanto laici, per lo più parenti del testatore (2) quanto anche ecclesiastici (3). Essi avevano facoltà di alienare le cose indicate dal testatore (4); ed è notevole che in alcuni testamenti si nominano i distributori, pel caso che l'erede nominato non esegua quella parte delle disposizioni che riguarda l'anima del defunto, e si dà loro facoltà di prendere sui beni del testatore stesso tanta parte quanta possa dare la somma da erogarsi (5); e che in qualche altro s'impone all'erede di consegnare ai distributori una somma determinata, ed in caso d'inadempienza si dà a questi facoltà di alienare un fondo determinato, per distribuirne il prezzo per l'anima (6), ovvero di alienare tanta parte dell'eredità quanta equivalga alla somma destinata per l'anima (7). Gli esecutori inoltre avevano facoltà di stare in giudizio per l'esecuzione del loro mandato (8). Quanto poi all'obbligo di fare inventario, non se ne trova traccia nei documenti, e la ragione si è che agli esecutori era affidata la distribuzione solo di una parte determinata dell'eredità. Credo però essi avessero tale obbligo, quando tutta la eredità era destinata a beneficio dell'anima del defunto, e loro veniva affidata la distribuzione dell'eredità tutta. Se gli esecutori erano più, ed uno ne moriva, la distribuzione veniva fatta dai sopravvissuti; che se tutti premorivano, essa veniva eseguita dai loro eredi (9), o dalle persone da loro designate. Ed è notevole a questo riguardo come in alcune carte napolitane è detto che

(1) *Regesta neapolit.*, 22, 107, 137, 230, 279, 284, 404.

(2) *Regesta napolit.*, 22, 106; Camera, op. cit. I, 150; *Cod. diplom. caietan.*, 168.

(3) *Regesta neapolit.*, 137, 230.

(4) *Regesta neapolit.*, 22, 33, 106; 107, 104, 279, 339, 489, 516, 558, 640.

(5) *Regesta neapolit.*, 137.

(6) *Regesta neapolit.*, 230.

(7) *Regesta neapolit.*, 284, 402.

(8) *Regesta neapolit.*, 516.

(9) *Regesta neapolit.*, 279.

la distribuzione sia fatta dai distributori nominati, ovvero dei loro eredi, o da colui che presenta la carta contenente la disposizione, (distributores, illorum heredes vel persona illa, ad cui istum dispositum in manus paruerit appresentare (1)). Si deve però notare che le carte contenenti simile disposizione sono di epoca molto avanzata, essendo la prima del 1021, e l'altra del 1076 (2).

Come vedesi, la figura degli esecutori testamentarii conservò in buona parte i caratteri datile dal diritto romano giustiniano, e solo si accolsero alcune norme formatesi nell'Italia langobarda, per lo sviluppo dell'istituto nella vita pratica giuridica.

Per quanto ha riguardo alla successione necessaria formale del diritto antico ed alla riforma apportata dalla novella 115 di Giustiniano, come è facile comprendere, i documenti che vo esaminando non ci ponno dire se in pratica si fosse conservata la successione necessaria con le riforme di Giustiniano, anche se si voglia ammettere che la novella di Giustiniano abbia solo modificata la successione necessaria formale, o se si fosse ritenuta questa novella come derogativa all'antico diritto. Che si ponesse distinzione tra eredi *sui* e gli altri eredi mi pare si possa desumere da qualche documento (3); che poi i postumi solessero essere espressamente istituiti, naturalmente per non fare annullare il testamento, è chiaramente provato da un testamento del 970, nel quale il testatore Basilio Isabro, dopo aver istituito erede del suo patrimonio il monastero dei SS. Sergio e Bacco, assegnandone però l'usufrutto alla moglie, sotto condizione di serbare la vedovanza, soggiunge che se la moglie resta incinta e nasce un figlio vitale, tutta la eredità debba andare al postumo coll'obbligo di dare sei soldi bizantini al detto monastero, che il testatore sostituisce al nascituro pel caso questi muoia senza figli legittimi. Il te-

(1) *Regesta neapolit.*, 402.

(2) *Regesta neapolit.*, 402, 523.

(3) In due documenti del 964 l'uno, del 1015 l'altro (*Reg. neap.*, 137, 355) si trova l'espressione *proprius heres*.

stamento inoltre contiene alcuni legati (1). Ma, come dicevo, questo ed altri documenti non provano se nella pratica si fosse ritenuta la novella 115 di Giustiniano come derogante o come semplicemente modificante l'antico sistema di successione necessaria formale, quantunque io inclini a credere che in pratica siasi accolto il più semplice sistema della novella 115, ritenuta questa come derogante al diritto anteriore (2).

Poichè quanto alla porzione legittima il diritto bizantino accettò la misura determinata dal diritto giustiniano, i documenti napoletani non ci ponno offrire criterio per vedere se l'uno o l'altro imperasse quanto a questo punto.

Del resto che la misura stessa fosse quella del diritto giustiniano è provato, sia dal vedere che la quota, e lo si è detto innanzi, assegnata alla vedova sulla eredità del marito era quella determinata da questo diritto, sia dalla espressione *falcidia* che si legge in parecchi documenti (3).

Per ciò che ha riguardo all'acquisto dell'eredità sarebbe vano voler desumere dai documenti norme precise; ma tutto ne induce a credere che si proseguisse ad osservare il diritto giustiniano, e che, scartato il sistema di comunione familiare dell'Ecloga, da quel diritto fossero regolati la divisione dell'eredità tra i coeredi (4), la collazione (5), ed il pagamento dei debiti del defunto (6), come anche i modi per tutelare il diritto successorio.

Credo però che nella pratica fosse anche nei ducati napoletani scomparsa la differenza tra l'*hereditas* e la *bono-*

(1) *Regesta neapolit.*, 185.

(2) Per quanto riguarda la quistione della forza derogativa della novella 115 nel diritto romano bizantino cf. Zacharia op. cit. § 41 a 44 e Ciccaglione, op. cit. n. 19.

(3) *Regesta neapolit.*, 22, 173, 185. Camera, op. cit. I, 192.

(4) Cf. le divisioni di eredità nei documenti, n. 169, 390, ecc. dei *Regesta neapolitana*.

(5) Si può rilevare dal doc. n. 79 dei *Regesta* e dal doc. 128 del *Cod. diplom. caietan*.

(6) Cf. *Regesta neapol.*, 84, 105, 163, 390.

rum possessio e tra l'*aditio* e l'*agnitio*, non più corrispondente alle nuove condizioni dei tempi.

Infine i documenti, che vo esaminando, provano come per quanto riguarda i legati ed i fidecommessi si seguitasse pure ad osservar il diritto romano giustiniano, dal quale del resto non si era discostato il diritto bizantino. Trovo quindi legati di usufrutto (1), legati annui (2), legati a termine (3), legati condizionali (4), legati pii (5). A proposito di questi ultimi a me pare i documenti offrano anche un'altra prova per far respingere l'opinione, secondo la quale il diritto bizantino sarebbe stato ricevuto senz'altro nei ducati napoletani.

Per una legge di Niceforo Foca del 964 fu disposto che non si potessero alienare terre alle chiese, ma che le terre stesse si vendessero ed il prezzo si impiegasse nell'acquisto di servi e greggi. Lo scopo di questa legge, abolita nel 988 da Costantino Porfirogenito, si fu di promuovere la coltura delle terre che già gli enti ecclesiastici possedevano. Ora, nel periodo tra queste due leggi, io trovo parecchie carte napolitane che contengono alienazioni di cose immobili ad enti ecclesiastici e testamenti con disposizioni favorevoli ad essi e aventi per oggetto fondi. Ne ricorderò alcune. In una del 964 il monastero dei SS. Sergio e Bacco è sostituito ai figli del testatore (6); in altra del 965 Gregorio per redenzione dell'anima sua dona allo stesso monastero la sua quota di un casale (7); in altra pure del 965 Aligiso dona una terra alla Chiesa edificata dal sacerdote Eufemio (8); in altra dello stesso anno si contiene una donazione di terra

(1) *Regesta neapolit.*, 178, 185, 355. *Cod. diplom. caietan.*, 168.

(2) *Regesta neapolit.*, 402.

(3) *Regesta neapolit.*, 558. *Cod. diplom. caietan.*, 142.

(4) *Regesta neapolit.*, 87, 196, 178, 230, ecc.;

(5) *Regesta neapolit.*, 22, 111, 402, 572, ecc. *Cod. diplom. caietan.*, 143, 153, 168, ecc.

(6) *Regesta neapolit.*, 137.

(7) *Regesta neapolit.*, 145.

(8) *Reg. neap. arch. monum.*, II, p. 135.

al monastero dei SS. Sergio e Bacco (1); in un testamento del 968 tra i varii legati se ne trova uno di terra a favore della Chiesa di S. Arcangelo (2); in altro del 970 il monastero dei SS. Sergio e Bacco è istituito erede di tutto il patrimonio del testatore, anche dell'immobiliare (3), e lo stesso rilevasi da altro testamento del 973 (4). Questi ed altri documenti che potrebbero ricordarsi provano che la legge di Foca, come tante altre disposizioni emesse dagli imperatori bizantini, non ebbe vigore in Napoli dove il diritto imperante era il giustiniano.

Questo diritto ancora seguì a regolare la materia dei fedecommissi. Per lo più nelle carte napolitane la sostituzione fidecommissaria è congiunta alla sostituzione pupillare, in quanto si trova detto che, morendo l'erede o gli eredi infra età o senza figli, succeda il sostituito (5), uniformandosi così i testatori alle norme del diritto giustiniano (6). Qualche volta la sostituzione fidecommissaria sta da sola, essendo l'erede nominato maggiore (7); qualche altra è fatta in forma reciproca (8). E quanto ai fedecommissi di famiglia, questi ancora restarono nei limiti del diritto giustiniano (9). Inoltre i fedecommissi potevano essere universali (10) o particolari (11), e l'erede fiduciario non poteva naturalmente alienare i beni compresi nel fidecommesso. Ciò è espressamente detto in una carta del 937, in cui è

(1) *Reg. neap. arch. monum.*, II, p. 141.

(2) *Regesta neapolit.*, 164.

(3) *Regesta neapolit.*, 185.

(4) *R. neap. arch. monum.*, II, p. 217.

(5) *Regesta neapolit.*, 22, 185, ecc.

(6) L. 19, *Dig. XXXV*, 1; Const. 30, *Cod. VI*, 42.

(7) *Regesta neapolit.*, 66. * Johannes... legavit monasterio Sancti Petri Apostoli sito ad pertuso, ut si heredes per eum instituti decesserint sine propriis filiis legitimis succedat dictum monasterium in omnibus bonis suis mobilibus et stabilibus .. Cf. n. 178, 246, 355.

(8) *Regesta neapolit.*, 22, 187, 260, 402. *Cod. diplom. caict.*, 131.

(9) Cf. *Regesta neapolit.*, 22, 187, 402.

(10) Cf. la maggior parte dei documenti citati nelle note precedenti.

(11) *Regesta neapolit.*, 670.

ricordato il testamento di Giovanni Lociservatore, e mi sembra sia provato da una carta del 997 contenente un giudizio di revindica intentato da Mira contro Stefano per un fondo da questo acquistato dai distributori nominati da Maria, sorella di Mira. Questa sosteneva che in forza del testamento del padre comune quel fondo non poteva venderci; Stefano diceva di averlo comprato, sciente Mira, ma egli non arrivò a provare il suo asserto, mentre Mira prestò il giuramento ordinato, e il fondo fu restituito (1). Trattavasi certamente di una sostituzione fidecommissaria reciproca fatta dal padre delle due sorelle.

Se il diritto giustiniano disciplinava la materia dei legati e dei fedecommissi, dovevano avere vigore anche le norme riguardanti la quarta falcidia e la quarta trebelliana. I documenti naturalmente non ci offrono elementi al riguardo; ma mi piace ricordare una disposizione frequentissima nei testamenti napoletani, per la quale, se l'istituto moriva *infra aetatem*, il sostituito aveva intera l'eredità; se invece l'istituto moriva maggiorenni ma senza figli, il sostituito o fidecommissario aveva solo la metà del patrimonio creditario, mentre l'altra metà si erogava per l'anima dell'erede fiduciario (2).

Finalmente anche quanto alla donazione a causa di morte si seguì ad osservare il diritto giustiniano, come provano i documenti napoletani, quantunque per alcuni di essi, mentre si trova la espressione *donat*, pure dal contesto si scorge trattarsi di un testamento (3).

9. Il sistema giuridico regolante la proprietà nel diritto giustiniano non subì che qualche lieve e insignificante modificazione nel diritto bizantino (4), e però i documenti napoletani, che han rapporto a istituti della proprietà, non potranno offrire elementi per decidere se il primo diritto si seguisse od il secondo, cosa che, dopo quanto si è detto

(1) *Regesta neapolit.*, 38; *R. neap. arch. monum.*, III, p. 178.

(2) *Regesta neapolit.*, 22, 137. *Cod. diplom. caiot.*, 131.

(3) *Regesta neapolit.*, 40, 178, Cf. anch. n. 185.

(4) Cf. Zachariā v. Lingenthal, op. cit. §§ 55, 56.

nel corso di questo paragrafo, non ha importanza, poichè il diritto giustiniano come si seguiva nei rapporti di famiglia e successorii, così doveva in conseguenza seguirsi per quanto riguarda la proprietà ed i diritti reali.

Credo però necessario dare uno sguardo ai documenti cui accenno, perchè si vegga come anche per questa parte elementi estranei al diritto romano non s'erano ancora infiltrati nella vita giuridica dei ducati.

Non mi occupo qui della proprietà fondiaria e della sua costituzione, poichè essendo questa intimamente connessa con gli ordini sociali avrò ad occuparmene in prosieguo, e solo mi limito a fare ora, sempre in rapporto ai documenti, un cenno dei varii istituti giuridici riguardanti la proprietà in generale.

Quanto alle limitazioni alla proprietà comincio dal dire che non può cadere dubbio sulla introduzione della novella di Romano Lacapeno περί προτιμύσεως del secolo X (1). Però a me sembra che la introduzione di essa sia avvenuta più per consuetudine anzi che per la promulgazione di essa nei ducati napoletani; poichè trovo che i primi documenti, nei quali è fatto cenno del congruo o protimiseos, contengono convenzioni nelle quali il vicino o confinante concede al vicino o confinante il diritto di essere preferito agli altri nella vendita.

Che anche nei ducati esistessero comunità di villaggi, è provato da numerosi documenti (2), come gli stessi documenti provano che alcune persone di fronte a certi beni stabili erano *consortes* (3); ora è risaputo come nel Codice teodosiano (4) e nel giustiniano (5) vi erano leggi, che, nell'alienazione degli stabili appartenenti ad uno della co-

(1) Lo Zachariā ne determina l'epoca al 922. Per questa novella Cf. oltre lo Zachariā (§ 99), lo Schupfer, *Romano Lacapeno e Federico II a proposito della προτιμύσεως*, nei Rendiconti dell'Acc. dei Lincei, 1908.

(2) *Regesta neapolit.*, 26, 34, 53, 56, 57, 229.

(3) *Regesta neapolit.*, 21, 34, 36, 38, 60, 70, 96, 430.

(4) L. 6, § 1, Cod. Theod., 11, 24.

(5) L. un., Cod. Justin. 11, 56.

munità di villaggio, davano preferenza agli altri della stessa comunità, e però la novella di Romano trovò apparecchiato il terreno anche nei ducati, dove essa fu conosciuta ed adottata per consuetudine.

E volgendo lo sguardo ai documenti, trovo che in un testamento del 932 il testatore nel legare a due suoi *bernaculi* Aligerno ed Anna una estensione di terra da dividersi egualmente, non solo sostituisce reciprocamente l'uno all'altro, e tutti due in parte anche al figlio del testatore, ma dispone che, nel caso uno dei due o gli eredi dell'uno dei due volessero vendere parte di quella terra, non potessero venderla che all'altro od agli eredi di questo, e non volendo questi acquistarla, al figlio del testatore; e che, solo dietro rifiuto di questo, potessero vendere a chiunque (2). Similmente trovo una carta del 965, nella quale due fratelli si obbligano verso certo Stefano, pel caso che volessero essi o gli eredi vendere la loro casa soprapposta a quella di Pietra moglie dello stesso Stefano, di non venderla ad altri che a Stefano od agli eredi, pel prezzo che sarà determinato per apprezzatori (3). Ed ancora una del 968; nella quale una donna da *ad detinendum et laborandum* un fondo a tal Giovanni ed ai suoi eredi, e si obbliga di non darlo ad altri, salvo se lo volesse permutare; ed in questo caso, « si ipse Johannes illos ipso tempore cum ea cambiare voluerit, *abeat pro timissi et det eidem, ubi eidem maru* (la concedente) *placuerit* » (4). In altra carta del 955 Leone dá ad *laborandum* per un quinquennio due pezze di terre poste nel luogo detto *Crambane* a tre fratelli abitanti in questo luogo, e si obbliga, nel caso voglia vendere dette terre, di preferire gli stessi germani (5). Ed in una carta amalfitana del secolo X trovo che due coniugi, avendo venduto parte di loro vigna, si obbligano verso la compratrice di preferirla

(1) Cf. Zachariá v. Lingenthal, op. cit. § 59.

(2) *R. neap. arch. monum.*, I, p. 60.

(3) *Regesta neapolit.*, 150.

(4) *Regesta neapolit.*, 158.

(5) *Regesta neapolit.*, 88.

pel caso che essi volessero vendere il resto della stessa vigna, soggiungendo « solummodo si vos comparare non volueritis vindamus quia si nobis stetit » (1).

Solo in documenti posteriori e cioè dell'XI secolo si trova fatto cenno al diritto di congruo accordato dalla legge, come in una carta del 1071, nel quale si dice di una terra che fu venduta a tal Pietro Macellario «... et postea ipse Johannes Cafaro cum memorata q. Maria da eum illam recollexit heuc iam per plurimos annos per legem pro congruum de terra sua que ibidem coniuncta est (2).

Ed in un diploma del 1033 rilasciato dai duchi Sergio e Giovanni al monastero dei SS. Gregorio e Sebastiano, si concede che questo possa acquistare le terre o le case che altri possedesse vicine a quelle del monastero stesso « in omnem ordinem et rationem quomodo alias personas qui in congruum habuerit » (3).

Anche quanto ai temperamenti alla proprietà, che si determinano nelle servitù, si osservò sempre il diritto giustiniano. Per convincersene basta sfogliare i documenti napoletani, e non dico quelli che parlano dell'usufrutto (4) o contengono cenni anche all'abitazione (5), ma di quelli che ne danno notizie di servitù reali sia rustiche che urbani. Trovo invero numerosi documenti che contengono giudizi per servitù di passaggio (6), e quando si parla in essi di *via* si scorge subito che è la servitù così denominata nel diritto romano giustiniano, poichè in uno dei documenti che scelgo tra gli altri, e che parla di *via carraria*, si legge: « Cum vero ipse Leo ostendisset in publicum per homines de memorato loco Marani, ut omnis tempore per extatem et per vendemias andabant totus ipse vicus per ipsam clausuriam Aligerni cum carrum et cum peculias et

(1) Camera, op. cit. I, p. 168, Cf. *Cod. Ferris*, 29, 59.

(2) *R. neap. arch. monum.*, V p. 51.

(3) *Diplom et chartae ducum Neapol.*, 10, cf. anche n. 20, 21, 26.

(4) *Regesta neapolit.*, 6, 22, 71, 76, 178, 185, 640.

(5) *Regesta neapolit.*, 402. *R. Neap. arch. monum.*, 152.

(6) *Regesta neapolit.*, 144, 136, 210, 340. Camera, op. cit. I, 136.

per obernum andabant illi homines at pede...» (1). Trovo poi documenti che parlano delle servitù di non aprire finestre o luci (2), dell'altra *allius non tollendi* (3), della servitù di appoggiare una fabbrica al muro di un'altra (4), di quella *tigni immittendi* (5).

Che se dalle servitù si volga lo sguardo agli altri diritti reali, si troverà che il fondo di esso è romano, e che solo l'enfiteusi cominciava ad acquistare caratteri novelli.

Le carte provano e che l'enfiteusi consideravasi sempre come un diritto reale sulla cosa altrui, secondo il concetto romano, e che i diritti ed i doveri dell'enfiteuta erano gli stessi di quelli determinati nel diritto romano giustiniano. E si trovano enfiteusi temporanee ed enfiteusi perpetue ed ereditarie (6); e l'enfiteuta ha obbligo di migliorare il fondo (7) e di pagare il canone determinato e nei modi determinati (8).

Quanto poi alla trasformazione del carattere dell'enfiteusi, che comincia ad apparire nelle carte napolitane, essa vuol essere attribuita a cause non estranee alla vita giuridica delle provincie greche stesse. Una trasformazione nell'ordinamento della proprietà fondiaria e nella costituzione sociale erasi cominciata a manifestare fin dagli ultimi anni dell'impero occidentale, ed essa continuava ad ontà delle leggi proibitive di certi istituti giuridici derivanti da tale trasformazione. I barbari invasori non fecero che accettare le condizioni di fatto che trovarono, e solo per cause qui non ricercabili affrettarono quella trasformazione, come a me

(1) *Regesta neapolit.*, 276.

(2) *Regesta neapolit.*, 35, 132, 203.

(3) *Regesta neapolit.*, 35, 203.

(4) *Regesta neapolit.*, 203.

(5) *Regesta neapolit.*, 466.

(6) Esempii di enfiteusi ereditaria ne offrono i doc. 95, 97, 297 de' *Regesta*.

(7) *Regesta neapolit.*, 110, 112; *Diplomata et chartae duc. neap.* 23 (tenenda, colenda meliorandamque). *Cod. diplom. caiet.*, 181

(8) *Regesta neapolit.*, 3, 9, 85, 97, 297, ecc.

pare aver dimostrato in altro mio lavoro. Nelle provincie greche e più particolarmente nei ducati napoletani, che non sentirono neanche l'influenza diretta del diritto bizantino, quella trasformazione continuò lentamente, ma continuò; e di essa risentirono tutti quegli istituti giuridici che sono intimamente connessi con gli ordini sociali, come sarà veduto meglio in prosieguo. Ecco perchè tra gli obblighi dell'enfiteuta cominciano a far capolino alcuni obblighi di servizii (1), o di prestazioni distinte dal canone e che si riducevano a servizii (2); ecco perchè si trova traccia della rinnovazione ad ogni ventinove anni (3). L'abuso di considerare i conduttori perpetui od a lunga scadenza come coloni, come cioè attaccati al fondo locato, abuso cominciato a verificarsi fin dagli ultimi tempi dell'impero e che aveva reso rari simili contratti, dovette necessariamente continuare nelle provincie non conquistate dai Langobardi, e dovette far sentire il bisogno ai conduttori di introdurre la rinnovazione, allo scopo di conservare il loro stato di uomini liberi, tanto più che si avevano concessioni di terre a persone non completamente libere, concessioni perpetue le quali potevano benissimo confondersi con la locazione perpetua del diritto romano giustiniano. Io non nego che una certa influenza abbia esercitata la pratica giuridica dell'Italia langobarda; e tanto più questa influenza dovette esercitarsi sui ducati napoletani, in quanto le terre poste nella Liburia erano restate comuni ai Langobardi ed ai Napoletani (4), ma per certo non si deve esclusivamente a tale influenza quella trasformazione cui accenno. D'altra parte

(1) *Regesta neapolit.*, 110, 112.

(2) *Regesta neapolit.*, 110, 112, 297. *Cod. diplom. caiet.*, 70.

(3) *Regesta neapolit.*, 3. L'enfiteuta paga per la rinnovazione il *calciarium*. Veramente il patto della rinnovazione era stato convenuto nel primitivo contratto di concessione, *Diplomata et chartae duc. Neapol.* 23: si conviene l'enfiteusi per 29 anni, dopo i quali i concessionarii od i loro eredi, pagando sei tari aurei di Amalfi a titolo di *calciarium* possono chiedere la rinnovazione dell'enfiteusi. *Cod. diplom. caiet.*, 181.

(4) *Regesta neapolit.*, 34, 46, 49, 53, 63, 97, 102, 215.

bisogna considerare che, causa le manimorte ecclesiastiche, erano le Chiese principalmente che davano terre ad enfiteusi, e che alcune chiese, poste nell'Italia langobarda possedevano beni nei ducati (1) e nelle altre provincie greche, e che esse nel costituire enfiteusi in questi luoghi seguivano la pratica che tenevano nel costituirle nei principati langobardi.

Non la stessa cosa invece può dirsi del pegno, il quale non acquistò affatto i caratteri che aveva ricevuto nel diritto langobardo, e conservò limpidamente i caratteri romani, sia pel modo della sua costituzione sia per i suoi effetti (2). Quello che caratterizza il pegno dei documenti napoletani e che lo distingue dal pegno dei documenti langobardi si è l'assoluta esclusione del patto commissorio; mentre, per diritto langobardo, il pegno, in caso di non pagamento, restava al debitore, donde il costume di costituire il pegno mercè una carta di vendita sotto condizione (3). In due documenti, l'uno del 997, l'altro del 1119, trovo che, datosi in pegno un fondo, si conviene che, se alla scadenza il debitore non paga, il creditore possa acquistare il fondo, dietro apprezzo fatto *a christianissimis viris*; ed anzi nel primo dei detti documenti si legge che, essendo il credito della somma di quaranta tari d'oro, il creditore dopo l'apprezzo rifonde al debitore altri sedici tari (4).

Ed a caratterizzare il pegno delle carte napoletane concorre anche la natura del patto anticretico, che ad esso è aggiunto e che conserva carattere romano.

Nel primo dei ricordati documenti la debitrice Gemma concede al creditore Leone di usufruire il fondo, durante i quattro anni determinati per la durata dell'obbligazione. In altro

(1) Capasso, *op. cit.* I, p. 268; *Syllab. graec. membr.* 6. Anche nei *Regesta* si trovano esempi di alienazioni a favore di monasteri siti in territorio langobardo.

(2) *Regesta neapolit.*, 115, 614. Camera, *op. cit.* I, 171:

(3) Cf. Salvioli, *Manuale di Storia del diritto italiano*, Torino 1890, § 267, e Ciccaglione, *Anticresi*, Par. II, c. 1, nell'Enciclopedia giurid. ital.

(4) *Regesta neapolit.*, 305, 618.

documento del 1012 due fratelli, avendo offerto in pegno una terra, per un mutuo di tredici tari da estinguersi fra tre anni, convengono un' anticresi, col patto però che il creditore dia loro la terra *ad penstonem*, obbligandosi essi da loro parte a dividere con lui il grano ed il vino (1). In queste due carte come vedesi si ha un vero patto anticretico aggiunto al pegno, e regolato secondo i principii del diritto romano (2).

Non debbo tacere che nei documenti napoletani, se si trovano le frasi *in pignus dare*, *in pignus supponere*, si trova anche la voce *infiduciare*, voce del resto tutta romana; ma mi colpisce il fatto che nel primo documento che contiene quest'ultima espressione e che è del 997 si tratta di un fondo sito in territorio liburiano, e dopo la parola *infiduciare* si trova le altre *in pignus supponere* (3); e che nel documento immediatamente posteriore, e pure del 997, è la moglie di un langobardo che prende a mutuo e dà il pegno (4).

Del resto nel pegno, diciamolo pure napoletano, non v'è alcuna cosa della fiducia langobarda, anche quando si parla di *infiduciare*.

Per quanto riguarda i modi di acquisto ancora si conservarono i principii romani. La *traditio* conservò il carattere romano, e non acquistò per nulla il carattere langobardo, ed essa nè avveniva innanzi al magistrato, nè era fatta con simboli solenni. Ciò rilevasi dai documenti (5).

E la prescrizione, anch'essa regolavasi con le norme dettate dal diritto giustiniano. A provarlo basta ricordare alcune carte. Una prima del 932 contiene un giudizio per alcuni fondi, e poichè una delle parti sosteneva essersi le parti contrarie impossessate dei fondi con la forza, il magistrato ordinò a queste di giurare avere posseduto quei

(1) *Regesta neapolit.*, 345.

(2) Per quanto riguarda l' anticresi nel diritto romano e nell' intermedio cf. Ciccaglione, *Anticresi*, loc. cit.

(3) *R. neap. arch. monum.*, III, p. 161.

(4) *Regesta neapolit.*, 305.

(5) Si confrontino le carte napoletane contenenti alienazione di case immobili.

beni pel tempo necessario alla usucapione senza forza (*absque fortia tenuissent*) (1). In numerosi altri documenti, tutti contenenti giudizi nei quali sono implicati enti ecclesiastici, si legge che il tempo necessario alla prescrizione straordinaria fosse di quaranta anni (2), ed è risaputo come per diritto romano giustiniano il tempo necessario a prescrivere cose delle chiese e delle corporazioni religiose e del principe e cose litigiose era di quaranta anni (3). Inoltre trovasi pure la prescrizione trentennale (4).

Infine anche quanto alla tutela della proprietà si conservò la *rei vindicatio* romana. Fra le non poche carte contenenti giudizi di revindica ne ricorderò una del 970. Certa Mira intentò giudizio di revindica contro Stefano che aveva comprata una terra dai distributori nominati dalla defunta sorella di Mira a nome Maria, affermando che Stefano non poteva acquistarla per il disposto (*legatione dispositum*) del loro padre comune Giovanni Ferraiò. Stefano si difendeva, dicendo aver comprato il fondo da quattro anni e colla scienza di Mira, cosa che questa negava. Il magistrato ordinò che Stefano provasse aver comprato con la scienza di Mira (erede di Maria), e, non riuscendo a provare, Mira giurasse essere stata la vendita fatta a sua insaputa. Stefano non riuscì a provare, e Mira prestò il giuramento, ed allora, apprezzato il fondo, questo venne restituito a Mira che pagò a Stefano soldi quattro (5). Come vedesi, si ha una vera *rei vindicatio* romana, ed intanto Mira dette a Stefano quattro soldi, in quanto l'acquisto era stato fatto dai distributori nominati da Maria.

10. Il sistema delle obbligazioni fu pure esso quello del diritto romano giustiniano, e qui i documenti napoletani offrono argomenti per ritenere che questo e non il diritto bizantino regolava i rapporti di obbligazione.

La teoria delle obbligazioni non subì gravi trasformazioni

(1) *R. neap. arch. monum.*, I p. 55.

(2) *Regesta neapolit.*, 21, 154, 193, 201, 217, 276, 374, 431.

(3) *Novell. Iust.*, 111, 131 c. 6; *Const. 14, Cod. Iust.*, XI, 61.

(4) *Regesta neapolit.*, 17.

(5) *Regesta neapolit.*, 304.

nel diritto bizantino, e, dopo i Basilici specialmente, quella determinata nei libri giustinianeî seguitò ad imperare.

Le trasformazioni cui or ora accennavo si riferiscono principalmente al modo come dovevano essere contratte le obbligazioni, perchè potessero produrre effetti giuridici, e cioè dare un'azione da potersi legalmente esercitare. Ora a me sembra che simili riforme non sieno state accolte nei ducati del Napolitano.

È risaputo come per diritto giustiniano un'obbligazione fosse legalmente contratta e producesse pieni effetti giuridici, quando fosse stata conchiusa con l'invocazione del nome di Dio, o fermando la promessa per l'anima dell'imperatore (1). L'imperatrice Irene invece in una sua celebre novella proibì la conclusione di un contratto per mezzo del giuramento (2). Ora, se io trovo non solamente in una carta del 763 che il contratto è fermato col giurarsi in nome di Dio e della Trinità, e per la salute degli imperatori (3), ma anche in una carta dell'839, nella quale con un simile giuramento si obbliga l'ipato di Gaeta, e cioè un pubblico ufficiale (4), devo ritenere necessariamente che la novella di Irene non abbia avuto vigore alcuno nel ducato di Napoli, resosi già indipendente. E tanto più sono indotto a fermarmi in questa opinione in quanto i *Basilici*, che richiamarono in onore il diritto giustiniano sono di epoca posteriore, come di epoca posteriore è la novella di Leone il Savio, per la quale si concessero tutti gli effetti giuridici ai contratti scritti, nei quali si dicesse essere essi stati conchiusi col'invocazione della Trinità (5).

Inoltre l'Ecloga richiede la forma scritta per il contratto nuziale e si è visto come si invocano due carte, napolitana l'una, amalfitana l'altra, per sostenere l'introduzione e l'osservanza di quella compilazione. A prescindere che quelle due carte contengono l'una la sola promessa o costituzione

(1) L. 41, *Cod. Iust.*, II, 4.

(2) Coll. I, nov. 27.

(3) Capasso, *Monum.* I, p. 262.

(4) Capasso, *Monum.* I, p. 263.

(5) Coll. II, nov. 2.

di dote, e l'altro la conferma di una dote promessa e data verbalmente, lo stesso diritto giustiniano richiede necessariamente l'atto scritto per i patti nuziali degli illustri (1), e se mai le parole *ut lex imperialis continet* del documento amalfitano si riferiscono alla forma dell'atto, più alla novella Giustiniana che all'Ecloga dell'Isaurico vogliono essere riferite.

Quanto poi alla forma degli altri contratti, l'Ecloga non contiene una espressa innovazione al diritto giustiniano, ed anche dato che avesse ordinata la forma scritta, certo, come vedrassi or ora, questa innovazione non venne accolta nei ducati napoletani. Nè si trova traccia, a me sembra, del disposto dell'imperatrice Irene, la quale richiese che i contratti tanto se scritti quanto se orali dovessero essere conclusi coll' intervento di sette o cinque testimoni, poichè questo numero non si incontra nei documenti napoletani (2) e tanto meno si trova il segno di croce richiesto dalla imperatrice stessa per la parte e per i testimoni illetterati (3). La forma degli atti acquista a Napoli per consuetudine una fisionomia speciale, ma è il diritto romano giustiniano che segue ad imperare. Per regola questo riteneva che l'atto scritto non costituisse un contratto, ma un mezzo di prova (4). Orbene quando io trovo che spesso nei giudizi tenuti innanzi a magistrati napoletani, ad onta che una delle parti esibisce documenti scritti, il magistrato ordina la prova testimoniale all'altra parte, e, nel caso questa non riuscisse provare, il giuramento alla parte che ha esibita la carta (5), devo ritenere che la forma scritta non fosse necessaria assolutamente a dare efficacia giuridica alle obbli-

(1) *Novella 117, c. 4.*

(2) Per lo più sono tre in quelli redatti a Napoli, e quelli redatti nelle altre città ne contengono, o tre o quattro, o meno. Veggasi per es. un documento gaetano, un altro amalfitano ed uno sorrentino nei *R. neap. arch. monum.*, 3, 30, 33. A questo proposito cf. la novella 73 di Giustiniano.

(3) Si parla di segno di mano, ma mai di segno di croce.

(4) Cf. *Nov. 73 di Giustiniano.*

(5) *Regesta neapolit.*, 180.

gazioni. Trovo è vero dei giudizi pronunziati in base a prova scritta e secondo il contenuto di questa (1); ma dal contesto dei documenti, si vede che le carte non offrivano dubbio (2), poichè nell'istesso tempo si trovano altri giudizi nei quali, pur essendosi esibite carte, si ordina la prova orale od il giuramento (3).

Per ciò che riguarda la forma della donazione se ne ebbe a Napoli una che potremmo dire tutta napoletana e, come nei testamenti e nelle donazioni a causa di morte si richiese la firma o il segno di mano del testatore o del donante, la presenza di tre testimoni e la redazione dell'atto per mano di un curiale, così anche le medesime solennità si richiesero per le donazioni, se ciò ne è dato rilevare dai documenti raccolti nei Regesta napoletana (4). Non si riscontra in essi quindi nè la forma dell'Ecloga, nè quella della novella di Irene. Al massimo si potrebbe scorgere in essi la forma determinata nella novella 50 di Leone il Savio. Però bisognerebbe dimostrare che la donazione senza la solennità ammessa dalla legge o dalla consuetudine non fosse valida, cosa che a me non pare si possa accettare, quando trovo, in un documento amalfitano, che una donna tale Regina aveva donato ad un monastero una terra, *sed non dedit chartam dicti legati*, ed il figlio conferma la donazione della madre (5). In questa carta a me pare scorgere un eco del disposto della legge 35, § 5, *Cod. Just. VIII, 53*.

Pare poi che, mentre nel diritto bizantino la formalità dell'insinuazione voluta dal diritto romano era scomparsa dopo la pubblicazione dell'Ecloga isauriana (6), nei ducati napoletani essa siasi conservata, e che l'insinuazione si facesse nelle *gesta* municipali. Ciò a me sembra possa rilevarsi da un documento napoletano dal 952, del quale, ho avuto a far cenno innanzi, a proposito dei diritti della vedova sull'ere-

(1) *Regesta neapolit.*, 430, 440.

(2) *Regesta ueapolit.*, 430, 440, si parla di *charta membranis scripta*.

(3) *Regesta neapolit.*, 439.

(4) *Regesta neapolit.* 2, 4, 6, ecc.

(5) Camera, *op. cit.* I, 150 a. 1020.

(6) Zachariä, *op. cit.* § 69.

dità del defunto marito. Teoclista nel pretendere la *quarta* su di un fondo, acquistato da un terzo dice: « eo quod Johannes q. germano suo (del defunto marito) disposuit *per gestam* ut tantam memorata socera mea domna et domina vitae sue esset» (1).

Quanto allo adempimento delle obbligazioni noto solamente come l'uso dei titoli al latore, già diffuso nell'Italia langobarda, fosse stato accolto nei ducati napoletani, nel senso che il pagamento potesse essere fatto o al creditore o a colui che esibiva la carta di debito. Già si è visto innanzi come l'erogazione delle cose destinate dal defunto per l'anima potesse essere eseguita dagli erogatori nominati, ovvero da colui che esibiva la carte contenente la disposizione. Qui ricorderò una carta amalfitana del secolo X nella quale certi prendono a mutuo dodici once e si obbligano di pagare a titolo d'interesse due agnelli o tre modii di fave a scelta del creditore, cui danno in pegno tutta la loro sostanza, e soggiungono: « *et in cuius manus paruerit ipse memoratorius expeditemus ut superius legitur* » (2).

L'evizione, come risulta da tutti i documenti napolitani che contengano donazioni od alienazioni, conservò il medesimo carattere del diritto romano giustiniano, e si richiedevano gli stessi requisiti, perchè fosse prestata, e gli effetti erano i medesimi. Che anzi quanto agli effetti dell'evizione si trova una carta del 963, sulla quale avrò a tornare ora (3). Colui che era obbligato a prestare l'evizione doveva restituire il prezzo ricevuto e pagare il prezzo delle migliori fatte dall'acquirente, e corrispondere i danni ed interessi (l'id quod interest).

Nei documenti dei ducati napolitani, l'id quod interest, tanto nei contratti contenenti alienazioni pel caso di evizione, tanto negli altri contratti pel caso di non adempimento dell'obbligazione, è determinato antecedentemente, mercè la stipulazione di una pena (*poena conventiona-*

(1) *Regesta neapolit.*, 76.

(2) Camera, op., cit., I. 171.

(3) *Regesta neapolit.*, 130.

lis) (1). Si è già detto innanzi come nel diritto bizantino, la pena convenzionale avesse mutato carattere nel senso che essa veniva pagata al fisco, avendo così acquistato l'aspetto di una multa, e come, dopo questa trasformazione, accanto alla multa si solesse porre una vera pena convenzionale da pagarsi al creditore (2). Orbene le carte dei ducati napoletani, per quanto io abbia potuto ricercare non contengono mai quella specie di multa a favore del fisco, che pure si contiene nelle carte delle altre provincie greche dell'Italia meridionale. In quelle carte la pena convenzionale conserva fino all'ultimo il carattere del diritto romano giustiniano: essa quindi era determinata dalle parti nella misura che credevano più conveniente, e poteva essere convenuta nel doppio del prezzo (3), o in misura superiore (4) od anche inferiore (5), e veniva sempre pagata alla parte. Inoltre il pagamento della penale non esonerava la parte dall'adempimento della obbligazione (6), secondo i principii del diritto romano. Tutto ciò è una delle prove più convincenti, per quanto riguarda la materia delle obbligazioni, a sostenere che nei ducati napoletani il diritto romano giustiniano predominava.

Prima di chiudere questo punto della trattazione, ricorderò un documento napoletano che riguarda tanto l'evizione quanto la pena convenzionale. Un tal Giovanni aveva venduto a tal Marone di Pozzuoli una terra, e si era obbligato a prestare garentia ed a pagare in caso di evizione una pena convenzionale. Defunto il compratore, la terra venne rivendicata contro i figli di lui Giovanni Stefano e Basilio,

(1) *Regesta neapolit.*, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, ecc. *Diplomata et charte ducum Neapol.*, 1, 4, 9, 15. Camera, op. cit. I, 164, 165, 167, 189, 226. *Cod. diplom. caietan.* 8, 10, 18 ecc.

(2) Cf. Zachariä, op. cit. p. 286-87.

(3) Ad es. *Regesta neapolit.*, 148, 567; Camera, op. cit. I, 190; *Diplom. et chartae duc. neapol.*, 22; *Cod. diplom. caiet.*, 8.

(4) *Regesta neapolit.*, 23, 24, 31, 33, 37, ecc.

(5) La penale è di misura limitata nelle donazioni.

(6) *Diplom. et chartae duc. neapol.*, 23; *R. neap. arch. monum.*, 3, 33.

senza che il venditore Giovanni avesse potuto impedirlo. Egli allora presta l'evizione, e nella carta di cui fo parola i tre fratelli dichiararono di aver ricevuto da lui *pagationem quantum inter eos convenit* (1).

Da questo breve esame delle carte napolitane in rapporto alle istituzioni civili è facile desumere come il diritto romano giustiniano seguitasse ad avere il predominio fino alla caduta dei ducati.

(1) *Regesta neapolit.*, 130.

CAPITOLO II.

LE ISTITUZIONI POLITICHE.

§ 3.

Il duca.

Sommario.

11. Assunzione del duca al trono.—12. Titoli del duca e della duchessa.—13. Potestà ducale e suo carattere.—14. Poteri del duca.—15. Corte ducale.

11. La formazione del ducato di Napoli ed il suo distacco dall'impero di Bisanzio prima e poi la formazione dei ducati di Gaeta, di Amalfi e di Sorrento ed il loro distacco dal ducato di Napoli furono contrassegnate dalla trasmissione della dignità di duca mercè il sistema successorio. Come Stefano, resosi di fatto indipendente, affida, dopo la sua elezione a vescovo, la carica di duca di Napoli al figlio Gregorio, e poi al genero Teofilatto, essendo premorti e Gregorio e l'altro figlio Cesareo; così Docibile II di Gaeta trasmette al figlio il trono ducale, così ancora Sergio I di Amalfi lo trasmette al figlio Mansone, e lo stesso dicasi per la trasmissione della carica di duca nel ducato di Sorrento.

Il sistema successorio nella dignità ducale regolossi nella stessa guisa che la trasmissione della dignità imperiale nell'impero bizantino. Ed è però che, come l'imperatore regnante solevasi associare al trono il figlio, ancorchè minore, così ancora il duca nei ducati del napoletano soleva associarsi il figlio destinato a raccoglierne la successione,

ancorchè in tenera età (1). E di esempi di simili associazioni sono ripieni le carte ed i diplomi tanto del ducato di Napoli (2), quanto di quelli di Gaeta (3), di Amalfi (4) e di Sorrento (5).

A questo riguardo non può assolutamente ammettersi una qualsiasi influenza dei vicini principati langobardi, perchè tanto i re langobardi, quanto i principi beneventani ricopiarono questo costume proprio dall'impero bizantino.

Nelle provincie dell'Italia meridionale sottoposte all'impero greco il concetto dell'autorità sovrana non era quella che, mercè la fusione di diverse idee, si era andata formando nei regni barbarici, fondati sulle rovine dell'impero occidentale, e quindi anche nel regno langobardo; ma era sempre il concetto romano. Di qui doveva seguire che il sistema successorio nei ducati del Napolitano si determinasse secondo i principii romani, e non secondo i barbarici. Non tutti i figli del duca perciò succedevano al padre, ma quegli soltanto che egli si associava e che era il primogenito. In Napoli invero Stefano II, reso indipendente il ducato, si associò il figlio primogenito Gregorio, conferendo al secondogenito Cesareo la carica ed il titolo di Prefetto (6) costume proseguito dai successori (7). In Gaeta Docibile II, spettando la successione del ducato al primogenito, confe-

(1) In parecchi diplomi e carte si trova detto che il duca rilascia il diploma, o fa la concessione, o dà l'autorizzazione anche a nome del figlio duca *qui infra aetatem esse videtur* Cf. *Diplom. et chartae duc. Neapol.*, 2, 20, 21, 24, ecc.

(2) *Diplom. et chartae duc. Neapol.*, 10, 20, 21, 24; *Reg. neap.*, 366.

(3) *Codex diplom. caietan.*, 19, 30, 39, 44, 45, 48, 51, ecc.; Capasso, op. cit. I, p. 264-65; *R. neap. arch. monum.*, n. 269.

(4) Camera, op. cit. I 142, 143, 181, ecc. *Note e documenti*, n. 11.

(5) Camera, op. cit. I, 269.

(6) Capasso, op. cit. I, p. 60 seg.

(7) Si trovano parecchi figli cadetti del duca ricovrire la carica di prefetto o di conte, come vedrassi. Da un diploma del 1075 risulta che il duca Sergio, figlio del duca Giovanni, aveva avuto un fratello anche a nome Giovanni, il quale è indicato col titolo di Senatore, *Diplom. duc. Neapol.*, 19.

risce al secondogenito il governo di Fondi ed il titolo di *dux* (1). Un documento del 1012 ne fa sapere che dei figli di Adelferio duca di Amalfi il primogenito Sergio soltanto piglia il titolo di *dux*, non gli altri fratelli Mansone ed Ademario (2), e gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Il ducato non consideravasi patrimonio del duca, il quale ritenevasi depositario di una dignità indivisibile, come originariamente era stato indivisibile l'ufficio di duca, quale ufficiale dell'impero. Il duca chiama *nostro* il ducato, (*ducatus nostro*) (3); e *fidelissimi* i sudditi (4); quello di Napoli dice *nostra* questa città (*in hanc parthenope et a deo protecta civitate nostra*) (5), ed a lui soggetti tutti i luoghi del ducato (*in cunctis locis nobis subiectis*) (6), ma egli non considera mai il territorio del ducato e l'autorità ducale come suo patrimonio, oserei dire privato, da trasmettere ereditariamente ai suoi figli nella stessa guisa che trasmettevasi una eredità privata. Che anzi dai diplomi ciò risulta evidentemente, ed il duca, nel concedere privilegi ad enti ecclesiastici, dice che ciò fa perchè si preghi *pro vita nostra et salute patrie* (7).

In mancanza di figli succedeva il più prossimo parente, e Stefano II, premortigli i figli Gregorio e Cesareo, si associa il genero Teofilatto, cui trasmette la dignità ducale; e quando i Napolitani vollero avere di nuovo un duca proprio, chiamarono, a reggere il ducato, Stefano III stretto da vincoli di sangue a Stefano II. Il duca Sergio di Napoli penultimo di questo nome, orbo di figli si associa Sergio figlio di suo fratello Giovanni come da un diploma del 1075 (8). Ed a Gaeta, morto il duca Giovanni II senza figli, gli succede nel ducato il fratello Gregorio (9).

(1) Federici, op. cit. p. 417. *Cod. diplom. caietan.*, 51.

(2) *Regesta neapolit.*, 346; Cf. *Repert. S. Laurentii*, 77.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 2.

(4) Camera, op. cit. 1, 228.

(5) *Diplom. duc. Neapol.*, 2, 13, 18.

(6) *Diplom. duc. Neapol.*, 2.

(7) *Diplom. duc. Neapol.*, 20, 21, 27.

(8) *Diplom. duc. Neapol.*, 19.

(9) Federici, op. cit. 215.

Il sistema successorio poteva essere rotto da usurpazione, e di usurpazioni ci offrono esempi le cronache dei ducati napoletani. Quando l'usurpatore era favorito da un partito predominante, egli cercava fermare la dignità ducale nella sua famiglia, associandosi immediatamente il figlio (1). Quando invece l'usurpatore non aveva un appoggio solido, cercava legittimare la sua posizione, sposando una donna della famiglia spodestata, cosa che fece quel franco Contardo uccisore del duca Andrea, e che sposò la figlia di costui (2), il che peraltro non lo salvò dall'ira popolare.

Ed a questo proposito, non deve far meraviglia e che fosse ritenuto legittimo l'atto di Stefano II, quando si associò il genero Teofilatto; e che Andrea adescasse Contardo facendogli balenare la speranza di dargli in moglie la figlia, e assicurargli così la successione del ducato; e che Contardo a sua volta cercasse, sposando la figlia di Andrea, di assicurarsi il ducato. Anche nella successione dell'impero bizantino il diritto successorio delle donne veniva riconosciuto.

Quando il successore saliva al ducato in età minore, la sua tutela restava nelle mani della madre sopravvissuta, ed anche dell'ava, come avveniva anche nell'impero bizantino. Ecco perchè in alcuni atti o diplomi si trovano la madre ed il figlio, la prima col titolo di duchessa (3). Alla madre od all'ava però poteva il genitore aggiungere un tutore che assistesse il figlio nel governo della cosa pubblica, e tutto fa presumere che il duca minore Giovanni VI di Gaeta, pur restando sotto la tutela dell'ava Emilia, fosse poi assistito da un Leone, certamente della famiglia ducale, ed il quale ancora egli si diceva *consul et dux* (4). Del resto non

(1) Così Sergio, ucciso Mastalo II di Amalfi, e postosi in suo luogo si associa il figlio Mansone. Camera, op. cit. I, 142-43.

(2) Capasso, op. cit. I, p. 83.

(3) *Regesta neapolit.*, 346; Camera, op. cit. I, 244; Federici, op. cit. 325.

(4) Federici, op. cit. 311, 325. Che fosse ava si rileva da alcune carte del 1026 e 1028 del 1032 in Federici p. 335, 339, 342, 343, 346. *d. diplom. ciuitan.*, 133, 135, 138, 147..

può dirsi intorno al modo come questo Leone era stato chiamato alle reggenze alcuna cosa con certezza, poichè in una carta del 1017 si legge che quell'anno era il sesto del ducato di Giovanni e il secondo di Leone, il che prova che Leone prese la tutela di Giovanni due anni dopo che questi era successo al padre, e lo stesso ne apprende una carta del 1023 (1). Ma che Leone fosse un reggente si desume da una carte del 1019, nella quale si legge: « Temporibus domini Johanni gloriosi consuli et duci infra aetate positus nec non et temporibus domni Leoni similiter gloriosi consuli et duci... qua de re Leo Domini gratia consul et dux, Deo regente istius supradicte civitatis » (2). Ed il duca di Gaeta Adenulfo II è sotto la tutela della Maria (3) Inoltre in due carte l'una del 1113 e l'altra del 1114 si legge che, essendo Marino duca di Gaeta minore, e dovendo compiere atti di alienazione, è autorizzato dal cugino duca di Napoli, il quale gli da un avvocatore che lo assista in tali atti (4), seguendosi in ciò i principii del diritto comune.

Quando poi il duca si allontanava dal ducato, il figlio che egli si aveva associato prendeva le redini del governo, e se minorenni coll'assistenza di uno della famiglia ducale. Così si legge in un diploma napoletano: « Nos Sergius in dei nomine etminentissimus consul et dux filius domini Johannis gloriosi consuli et duci qui hic modo non est eo quod ipse perexit in constantinopolim: sed ego mecum abendo domino Sergio abio meo, domini gratiam nunc vero monachis olim dux » (5).

Ho detto innanzi come non si ebbe mai, nè a Napoli nè negli altri ducati napoletani, una vera elezione popolare, e però non può dirsi che in essi il sistema successorio si fosse innestato all'elettivo, così come era avvenuto nel re-

(1) Federici, op. cit. 311, 325. *Cod. diplom. caietan.*, 133, 134.

(2) *Cod. diplom. caietan.*, 135.

(3) *Cod. diplom. caietan.*, 218, a. 1063.

(4) *Regesta neapolit.*, 607, 612.

(5) *Diplom. duc. neapol.*, 11.

gno langobardo. È vero che i frammenti della cronaca del frate Ubaldo ne dicono che i Napolitani, ribellatisi al duca Sergio, elessero in sua vece il fratello di lui Anastasio; e che il duca Giovanni associossi il figlio Marino, « habito beneplacito et permissione a domino imperatore et consensu populi neapolitani » (1); ma, a prescindere che la cronaca di Ubaldo è tra le altre la meno fedele, la critica storica ha assodato che Anastasio usurpò il ducato, spogliandone il fratello Sergio, e che il consenso del popolo aveva lo stesso valore della conferma imperiale. Il popolo non faceva altro che compiere atto di sommissione e di fedeltà al nuovo duca. E lo stesso dicasi del consenso che il popolo dava all'associazione del figlio al duca regnante (2).

Neppure per Amalfi può parlarsi di elezione popolare. Basterebbe a far respingere la opinione di coloro, i quali, sostengono che i prefetti di Amalfi erano eletti dal popolo, il fatto che la cronaca Amalfitana accenna ad elezione popolare, proprio nell'840 (3), quando a reggere quel castro fu in inviato da Napoli il nipote del nuovo duca Sergio. Quel passo della cronaca non significa altro che l'adesione del popolo amalfitano al nuovo ordine di cose stabilito a Napoli dopo l'uccisione di Contardo. Il prefetto seguì ad essere inviato in Amalfi dal duca di Napoli.

Ho detto innanzi come non sia a parlarsi di un governo repubblicano ad Amalfi, la quale, fino a quando il suo Prefetto non prese il titolo di duca, restò sottoposta a Napoli. Nè deve trarre in inganno il vedere che in alcuni documenti amalfitani si fa il nome di due magistrati (4), od anche di tre (5).

Nel territorio amalfitano erano altri castri (6) i quali ancora avevano i loro magistrati; e niente di più naturale che

(1) *Historia princip. langob.* ed. Pratilli, III, 53, 64.

(2) Cf. Ciccaglione, *Feudalità*, n. 80.

(3) *Cron. Amalph.* ad a. 840.

(4) Camera, *op. cit.* I, c. 7.

(5) Camera, *op. cit.* I, p. 94.

(6) Cf. la carta del ducato di Napoli edita dal Capasso nel III volume dei *Monumenta*.

questi magistrati procedessero di accordo, nei momenti in cui maggiormente quel territorio era minacciato dai Langobardi o dai Saraceni. Questa opinione potrebbe per avventura essere confortata da uno dei documenti ricordati dal Camera, e nel quale, mentre uno dei due magistrati è detto prefetto, l'altro, se così può interpretarsi l'abbreviatura del documento, è detto conte. L'uno era il prefetto di Amalfi, l'altro il conte di uno di quegli altri luoghi. D'altronde, appena Amalfi cominciò a distaccarsi da Napoli, il prefetto rese ereditaria la sua carica (1), il che prova come il sistema successorio sostituì il sistema fino allora in vigore della nomina del prefetto da parte del duca di Napoli. Che anzi il vedere il prefetto Mansone, che aveva resa ereditaria la sua carica, prendere il titolo di imperiale spatario candidato (2) può far credere che egli avesse chiesta la sua conferma all'imperatore bizantino, il quale nell'accordargliela gli avrebbe conferito quel titolo, cosa che potrebbe essere confermata dal vedere come i successori, pur conservando il titolo di prefetto, si intitolassero anche imperiali patrizii (3). E quando Sergio nel 958 uccise il prefetto Mastalo II, e, ponendosi al suo posto, prese il titolo di duca (4) il sistema dell'associazione del figlio e della trasmissione ereditaria della dignità ducale si rafforzò definitivamente. Non è quindi neppure per Amalfi a parlarsi di sistema elettivo innestato al successorio, cosa che provano i documenti anche per Sorrento (5).

Quanto poi alla conferma imperiale essa era di pura forma, ma, come ne apprendano le cronache (6), e come può desumersi dai titoli che i duchi ricevevano dagli imperatori bizantini, è indubitato che il duca la chiedesse tanto allorchè associavasi il figlio, quanto allorchè prendeva le redini del

(1) Camera, op. cit., I, 125, 128, 129-36.

(2) Camera, op. cit., I, 125.

(3) Camera, op. cit., I, 129-36.

(4) Camera, op. cit., I, 142-43.

(5) Camera, op. cit., I, 269.

[(6) *Historia princ. lang.* ed Pratilli, III, 64.

governo. Che il duca solesse chiedere la conferma imperiale è provato anche dalla dipendenza apparente che egli stesso riconobbe mai sempre, come desumesi in primo luogo dal vedere che gli stessi duchi intestavano i loro diplomi dagli imperatori bizantini, che essi chiamano *domini nostri* (1), e poi dal fatto che i duchi stessi non esercitavano certi poteri, che sono intimamente connessi all'autorità sovrana. Inoltre, che il duca nell'associarsi il figlio chiedesse la conferma imperiale, potrebbe rilevarsi dal vedere che il figlio è investito qualche volta dall'imperatore di un titolo inferiore, e quindi diverso da quello di cui è investito il padre (2). Pare però che l'ultimo duca di Napoli Sergio non avesse chiesta tale conferma, per le condizioni del tempo, se ciò non è dato rilevare dal fatto che, mentre il suo predecessore fregiavasi del titolo di imperiale Protosebasto, Sergio dicevasi solo duca e maestro dei militi (3).

12. Il duca regnante intitolavasi a Napoli *in dei nomine* (4), o *domini gratia* (5) *Consul et Dux*, al quale titolo soleva aggiungere l'altro di maestro dei militi (*alque gratia Dei magister militum*) (6), mentre quest'ultimo titolo non veniva preso dai duchi di Gaeta, di Amalfi e di Sorrento, il primo dei quali dicevasi *ypatus o consul et dux* (7) gli altri, prendevano ciascuno semplicemente il titolo di *dux* (8). A questi titoli nei loro diplomi i duchi solevano

(1) Si veggano i diplomi dei duchi napoletani nei *Diplom. duc. Neapol.* e nel *Cod. diplom. caietan.*

(2) *Temporibus domini mastali imperialis patricii et domini leonis prothospatrii eius filii.* Camera, op. cit. I, 129, Cf. *Cod. diplom. caietan.*, 30.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 26, 27.

(4) *Diplom. duc. Neapol.*, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ecc.

(5) *Diplom. duc. Neapol.*, 4; Camera, op. cit. I, 189, 283.

(6) *Diplom. duc. Neapol.*, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27; *Regesta neapolit.*, 555, 567, 607.

(7) Federici, op. cit. 102, 104, 144, 147, 158, 211, 294, 325, ecc.; *R. neap. arch. monum.*, n. 269; *Cod. diplom. caietan.* 39, 44, 48, 51.

(8) *Regesta neapolit.*, 346; Camera, op. cit. I, 112, 181, 251, 269, 283, 289-90; *Repert. S. Laurentii*, 14, 54, 77, 78, ecc.

aggiungere la qualifica di *eminentissimus* (1) ed in qualche diploma di legge quella di *magniximus* (2), mentre quando nelle carte dovevasi fare il nome del duca dai cittadini, o quando lo stesso duca doveva ricordare qualche suo predecessore, lo si qualificava *gloriosus*, *gloriosissimus* (3).

Al titolo di duca, e per quello di Napoli anche al titolo di maestro dei militi, si aggiungevano tutti quei titoli onorifici, che solevano concedere gl' imperatori bizantini. Tra i duchi del Napolitano quelli che più largamente ottennero simili titoli onorifici furono i duchi di Amalfi, i quali nelle carte di quel ducato e nei diplomi sono detti ora Patrizii o Antipati Patrizii, ora Sebastii, ora Protosebastii, ora Vesti (4), ed in qualche carta alcuni di questi titoli sono posti insieme (5). Il duca di Napoli, invece non ebbe che i titoli di Antipato Patrizio (6) e di Protosebasteo negli ultimi tempi (7); quello di Gaeta ebbe solo il titolo di Patrizio (8).

La moglie del duca dicevasi duchessa ed eminentissima (9), ed anche a lei si dava la qualifica di gloriosa (10),

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 2, 5, 6, 7, 10, ecc.; *Regesta neapolit.*, 52, 522, 528; *R. neap. arch. monum.*, n. 162, 269; Federici, op. cit. 102, 104, 144, ecc.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 13; Cf. *Cod. diplom. caietan.*, 13.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 11, 13, 14; *R. neap. arch. monum.*, n. 16; Capasso, op. cit., I, p. 262, 507; *Cod. diplom. caietan.*, 47, 56; Camera op. cit. I, 142, 251; *Repert. S. Laurentii*, 45, 66, 77, 78, 80, 87, 89.

(4) Camera, op. cit., I, 143, 181, 182, 189, 224, 225, 251, 283, 289, *R. neap. arch. monum.*, n. 33, 309.

(5) Camera, op. cit. I, 251.

(6) *R. neap. arch. monum.*, n. 162; *Diplom. duc. Neapol.*, 5.

(7) *Diplom. duc. Neapol.*, 22, 24, 25; *Regesta neapol.*, 33, 567, 612, 653.

(8) Federici, op. cit. 144, 147, 148, 158, 203; *Cod. diplom. caietan.*, 25, 26, 30, 31, ecc.

(9) Capasso, op. cit. I, 262; *Diplom. duc. Neapol.*, 4, 25. *Cod. diplom. caietan.*, 105.

(10) *Diplom. duc. Neapol.*, 4, 25; *Regesta neapol.*, 624, 650, 653; *R. neap. arch. monum.*, 60; Federici, op. cit. 279, 285, 325, 335, 339, 342, 343; Camera, op. cit. I, 186.

e spesso intitolavasi anche senatrice (1). La duchessa di Amalfi, quando Mansone IV usurpò il ducato contro il fratello Giovanni II, e si associò la madre, prese il titolo di *patricissa* (2), e quella di Gaeta dicevasi anche *ipatissa* (3).

I membri della famiglia ducale dicevansi senatori i maschi (4), senatrici le donne (5), ed anche le duchesse, come si è già veduto. È bene però osservare a questo proposito che il titolo di senatore non riferivasi ad alcuna carica od ufficio, ma era un titolo onorifico, che prendevano i membri della famiglia ducale, per la loro posizione superiore a quella degli altri nobili.

13. La potestà ducale dicevasi *publica potestas* (6), espressione che rileva nettamente il concetto che nei ducati si aveva di tale potestà, concetto tutto romano. Il duca, quantunque in limiti più ristretti, aveva la medesima posizione di fronte al ducato che l'imperatore di fronte all'impero. Non era quindi il concetto formatosi nei regni barbarici, il quale, pur in parte desunto dal concetto romano, aveva note caratteristiche proprie. Il carattere della potestà ducale sarà veduto meglio nell'enumerare e discorrere dei poteri del duca: qui soggiungerò che, come generalmente in Europa nei secoli X ed XI, non solamente la suprema potestà, ma ancora le potestà inferiori, avevano acquistato un carattere sacro, donde si formò la teoria del diritto divino, così ancora la potestà dei duchi del Napolitano acquistò un carattere sacro ed essi si dissero duchi per grazia di Dio od in nome di Dio (7), e quei di Napoli anche per grazia di Dio maestri dei militi (8); nè manca

(1) *Regesta neapolit.*, 290, 381; Federici, op. e loc. cit., Camera, op. e loc. cit.

(2) Camera, op. cit. I, 224.

(3) *Cod. diplom. caietan.*, 50.

(4) *Diplom. duc. Neapol.*, 19; *Cod. diplom. caietan.*, 161, 246.

(5) Federici, op. cit., 198. *Cod. diplom. caietan.*, 170.

(6) *Regesta neapolit.*, 195, 390, 470, ecc, Camera, op. cit. *Doc.* 11, 20.

(7) *Diplom. duc. Neapol.*, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Camera, op. cit. I, 189, 283; Federici, op. cit. 312; *Cod. diplom. caiet.* 44, 45.

(8) *Diplom. duc. Neapol.*, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27; *Regesta neapolit.*, 555, 507, 607.

qualche carta in cui anche la duchessa si dice tale per grazia di Dio (1).

14. I poteri dei duchi si determinavano in cerchia più ristretta nella stessa guisa che quelli dell'imperatore bizantino. Però, data l'alta supremazia di questo la quale era riconosciuta incontestabilmente dai duchi, essi non ebbero uno dei più importanti poteri sovrani, intendo dire il potere legislativo.

Non ebbero tale potere, sia perchè l'esercizio di esso sarebbe significato completa indipendenza dall'impero Greco, sia perchè, grazie alla larghezza della legislazione vigente al tempo in cui il ducato di Napoli si formò, ed alle non gravemente mutate condizioni politiche e civili, non si sentì il bisogno di nuove leggi speciali ai ducati. Non si trova invero, per quanto io mi sappia, alcun atto legislativo dei duchi del Napolitano, e di qui venne da un lato che seguì ad imperare il diritto giustiniano, cui si innestarono alcuni elementi bizantini ed altri langobardi, e dall'altro che si cominciarono a formare le consuetudini, come provano le carte dell'epoca (2).

Quanto poi al diritto di coniare monete esso restò all'imperatore, le cui monete ebbero sempre corso nei ducati, come provano i documenti (3). Però i duchi ottennero di coniarne, e specialmente quello di Amalfi, come ancora risulta dalle carte del tempo (4).

Il duca aveva il potere politico, poichè noi lo vediamo trattare sia coll'imperatore franco, sia col bizantino, sia col pontefice, sia con i principi langobardi (5). Egli inviava

(1) *Cod. diplom. caietan.*, 106,

(2) Camera, op. cit. I, 217. e note e doc. 11; *Regesta neapolit.*, 319.

(3) Si riscontrino i documenti racchiusi e nei *Regesta neapolit.*, e nei *Diplom. duc. Neapol.* e nel *Cod. diplom. caietan.*, e in Camera e in Federici.

(4) Camera, op. cit. I, 174 seg. *Regesta neapolit.* 567, 572, 608, 614. Per le monete di Napoli Cf. *l'Arch. stor. nap.* XIV.

(5) Ciò è provato ampiamente dalle cronache del tempo, e specialmente pei secoli X, XI.

ambasciatori (1), e ne riceveva (2), fermava trattati o patti, come quelli stretti coi principi langobardi (3); ed insomma egli rappresentava il ducato di fronte ai cittadini come di fronte agli altri Stati.

Egli aveva ancora il supremo potere militare nel ducato: in ciò egli proseguiva la tradizione di duchi imperiali, con la differenza che ora egli aveva un esercito proprio. Questo esercito egli lo riuniva, egli lo comandava (4), come egli stesso era il supremo comandante dell'armata, poichè la flotta, come l'esercito, da lui dipendeva (5). Come conseguenza di questo potere militare spettava al duca dichiarare la guerra, a lui fare tregue o stringere trattati di pace come ancora di alleanza offensiva o difensiva (6). E come la formazione dell'esercito si era, e lo si vedrà, conservata romana, così ancora il carattere del potere militare del duca conservò l'impronta romana. Egli inoltre aveva la vigilanza su tutte le fortezze ed opere militari del suo ducato.

Colla conquistata indipendenza dei ducati, il duca fu il supremo magistrato di questi ed il suo tribunale il supremo, ed in non pochi documenti si trova il duca presiedere questo tribunale e giudicare in tutte le cause di alta impor-

(1) In una notizia si legge che i duchi Giovanni e Marino inviarono come messo all'imperatore bizantino Leone archipresbitero. *Notitia quaedam de Johanni et Marino ducibus*. Capasso, op. cit. I, 339.

(2) Contardo era un messo dell'imperatore Franco al duca di Napoli.

(3) In Padelletti, op. cit., ed in Capasso, op. cit. III, 135 seg. Conf. anche in questo ultimo (pag. 159) il *Pactum Sergii, postremi neapolitanorum ducis cum populo caietano*.

(4) Ciò rilevasi dalle cronache e da quanto si è detto nel § I.

(5) Ciò, oltre che dalle cronache, desumesi dalla lettera di Leone III, la quale prova che nell'813 il duca di Napoli era a capo delle forze marittime del ducato. Cf. Capasso, op. cit. I, 248.

(6) Oltre che dalle cronache (Cf. di Meo, *Annali*, vol. IV; e Testa, op. cit.) risulta dal *pactum* giurato da Sergio ai Napolitani, e dal patto stretto dall'ultimo Sergio con Gaeta (1128), in Capasso, op. cit. III, 157, 159.

tanza (1). In realtà la competenza del duca si conservò quella che era stata, quando egli era un semplice magistrato provinciale, con questo di più che il suo sostituiva i tribunali supremi dell'impero. Con ciò io non intendo dire che non si potesse ricorrere mercè l'appello, nei casi contemplati, e mercè la supplica all'imperatore. I duchi riconoscevano l'autorità di questo, di fronte al quale essi venivano considerati come ufficiali provinciali, essi non avrebbero potuto impedire che i sudditi fossero ricorsi all'imperatore. Ciò tanto più che i ducati facevano parte di un Tema e che in Italia vi era uno stratigo di questo Tema detto di Langobardia (2). Il vero però si è che, stante la indipendenza di fatto dei ducati del Napolitano, lo stratigo di Langobardia non aveva autorità effettiva su di essi, ed i sudditi anzichè ricorrere all'imperatore preferivano rivolgersi al duca. Del resto sull'amministrazione della giustizia nei ducati avrò a ritornare. Qui soggiungerò soltanto che il duca conservò, quanto a giurisdizione volontaria, la competenza dell'antico preside della provincia, cosa che è provata da numerosi documenti, di alcuni dei quali riguardanti le alienazioni d'immobili dei pupilli si è fatto cenno nel paragrafo secondo (3).

Il potere amministrativo del duca era tale, che ben può dirsi egli fosse il capo di esso nel suo ducato, poichè nelle sue mani si riunivano tutta la fila dell'amministrazione di questo. Egli quindi nominava tutti gli ufficiali. Invero e i conti, e i prefetti, e i tribuni, della cui autorità avrassi a discorrere, venivano preposti dal duca ai castrì ed ai diversi luoghi del ducato (4); gli ufficiali finanziari ancora

(1) Le carte ci offrono non pochi esempj di giudizi emessi dai duchi come sarà veduto in prosieguo, per ora cf. *Regesta neapol.*, 21. Camera, op. cit. note e doc. 11. *Repert. S. Laurentii*, 33. Federici, op. cit. 192, 203, 204, 246, 285; *Cod. diplom. caietan.*, 13, 47, 48, ecc.

(2) *Syllab. graecar. membr.*, 3, 5, 6, 21.

(3) *Regesta neapol.*, 195, 470, 526, 555, 567, 607, 612, 624, 648, 649, 661.

(4) Ciò risulta sia dal vedere Stefano I concedere al figlio Cesareo, la carica di prefetto, sia dal vedere i figli dei duchi essere inviati

da lui dipendevano, e da lui venivano nominati (1), come da lui venivano scelti i giudici, cui egli delegava parte della sua giurisdizione (2). E come i preposti ai castrì ed ai vicini dal duca ricevevano le istruzioni, e verso lui erano responsabili del proprio operato, così ancora gli ufficiali finanziari al duca rendevano conto.

Infine il duca aveva il potere di polizia, poichè a lui era affidata la cura suprema della sicurezza pubblica del ducato (3), a lui l'invigilare gli stranieri (4), a lui l'alta vigilanza sulla salute pubblica (5). Ed a proposito degli stranieri, tra i quali non bisogna ascrivere certo i cittadini dell'impero bizantino, pare che quando essi non appartenevano a Stati, con i quali vi erano patti o trattati, ad esempio ai principati langobardi, volendosi stabilire nel ducato, avessero bisogno di porsi sotto la protezione di un cittadino. Leggo invero in un diploma del 1067 rilasciato dal duca Sergio a favore del suo parente Sergio Crispano: « Et qualiscumque homo extraneus venerit in ista civitate, aut in pertinentia istius civitatis, si *autorem* non habuerit ille in ista civitate, sit tibi et ad tuos heredes concessum, et traditum una cum filiis filiabus, nuris atque nepotibus suis et cum omnibus suis pertinentibus. Et iterum et qualiscumque homo extraneus introiverit ad habitandum in domo tua, vel in rebus et possessionibus tuis, aut in aliis tuis pertinentibus, aut in casa de hominibus tuis, aut in rebus de possessionibus illorum aut si ille uxorem tulerit filia vel nepotem aut sororem de ipsis hominibus tuis si autorem

come conti o prefetti nei castrì del ducato, come sarà veduto in prosieguo. Cf. anche Camera, op. cit. I, 141.

(1) Cf. *Diplom. duc. Neap.*, 2.

(2) Sono questi i *iudices* di cui parlano numerosi documenti.

(3) Desumesi dai patti conchiusi tra i Napolitani ed i Langobardi, *Capitulare Sicardi princ. cum Andrea duce Neapolis*, 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12; dalla promessa di Sergio IV ai Gaetani, *Cod. diplomat. caietan.*, 156; e dal patto dell'ultimo Sergio con i Gaetani, Capasso, op. cit., III, p. 159.

(4) Cf. il *Capitulare* cit. alla nota precedente, e le note seguenti.

(5) Cf. *Diplom. duc. Neap.*, 11.

non habuerit in ista civitate sit ille tibi et ad tuos heredes concessum et traditum » (1); e lo stesso leggesi anche in altri (2). Da questi diplomi puossi desumere che gli stranieri, i quali si stabilivano nella città e non avevano uno speciale protettore, uno cioè sotto la cui autorità si fossero posti, cadevano sotto l'autorità del duca, che poteva concederli. Essi così addivenivano *defisi*, come può rilevarsi da alcuni documenti (3), tra i quali uno, che toglie ogni dubbio, poichè esso ne apprende che, sorta quistione per le pertinenza di un defiso a nome Giovanni tra tale Sergio ed il Monastero dei SS. Sergio e Bacco, l'igumeno di questo affermava innanzi al magistrato come il detto Giovanni « da quo venit ad avitandum in ista civitate *comendatus* fuit ad quondam domino Johanne venerabili presbytero et monaco dispensator ipsius monasterii » (4).

Infine nelle mani del duca erano le fila della finanza dello Stato e dell'amministrazione del fisco. Nei ducati del Napolitano non si era prodotta la confusione che si osserva nei regni barbarici, e per la quale il patrimonio privato dal sovrano non si distingueva dal fisco: in essi il patrimonio privato del duca era nettamente distinto dal fisco, il quale dicevasi *publicum* (5), ed i suoi provventi *dationes et publicalias* (6), mentre il diritto del duca sullo stesso dicevasi *ius publicum* (7).

Quanto al suo patrimonio privato il duca era equiparato ai cittadini, ed egli poteva disporne in qualsivoglia modo sia per vendita, o permuta (8), sia per donazione (9), sia per testamento (10), nella stessa guisa che poteva aumen-

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 18.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 17, 19, 20, 26. Camera, op. cit., I, 290.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 17.

(4) *Regesta neapolit.*, 506.

(5) *Regesta neapolit.*, 38, 378, 404; Camera, op. cit. I, 144; *note e doc.* n. 20; Federici, op. cit. 190, 216. *Cod. diplom. caietan.*, 135.

(6) *Diplom. duc. Neapol.*, 18, 19.

(7) *Diplom. duc. Neapol.*, 3, 5, 11, 18, 19.

(8) *Diplom. duc. Neapol.*, 4, 15; *Regesta neapolit.*, 75.

(9) *Diplom. duc. Neapol.*, 20; *Cod. diplom. caietan.*, 45, 51.

(10) Camera, op. cit. I, 150; *Cod. diplom. caietan.*, 19, 52.

tarlo sia per donazioni, sia per compra, sia per altri contratti, come ad esempio mercè il contratto di enfiteusi (1).

Quanto invece al patrimonio fiscale egli poteva disporre come pubblica autorità e nei limiti determinati; e però poteva concedere di fabbricare in pubbliche aree (2), di pescare in pubblico mare, o fiume, o lago (3), di costruire mulini in pubbliche acque (4), e di servirsi di queste per irrigazione (5). Poteva esonerare certe persone o certi enti dal pagare le prestazioni dovute su terre appartenenti al fisco (6), od anche dal pagamento di certi tributi (7). Però per l'influenza dei vicini Franchi e Langobardi le concessioni delle cose del fisco e delle immunità cominciarono anche nei ducati del Napolitano ad acquistare un nuovo carattere. I documenti ne apprendono che il duca donava terre appartenenti al fisco (8) ed anche parte del territorio dello Stato, come isole (9), spiagge, (10) e laghi (11), muri e torri (12), e financo città (13); concedeva a chiese e monasteri ed anche a privati i proventi fiscali, sia derivanti da prestazioni su terre del fisco (14), sia da eredità vacanti dei

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 9.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 10, 11.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 6, 13; *R. neap. arch. monum.* 246; Federici, op. cit. 311.

(4) *Diplom. duc. Neapol.*, 3.

(5) Camera, op. cit. I, 138; *Repert. S. Laurentii*, 14.

(6) *Diplom. duc. Neapol.*, 1, 2.

(7) *Diplom. duc. Neapol.*, 7 (Immunità per le navi del monastero dei SS. Sergio e Bacco), 13 (Esenzione dei diritti dovuti sulle navi sulle reti da pesca, ed esenzione dal littoratico, dal portatico, dal plateatico e dalle collette).

(8) *Diplom. duc. Neapol.*, 1, 18; Federici I, 176, 190, 216; Camera, op. cit. I, 138, 289 e *note e docum.* n. 20.

(9) *Diplom. duc. Neapol.*, 13; *Cod. diplom. caietan.*, 135, 218.

(10) Camera, op. cit. I, 138.

(11) *Cod. diplom. caietan.*, 55.

(12) *Diplom. duc. Neapol.*, 19.

(13) Il duca di Gaeta Docibile II distaccava Fondi dal resto del ducato a favore del suo secondogenito.

(14) *Diplom. duc. Neapol.*, 5, 16.

dipendenti di quelle chiese e monasteri (1), sia, il che è più notevole, da imposte dovute dai dipendenti stessi (2). Come vedesi queste concessioni non sono guari diverse da quelle che facevano i re franchi.

15. Che i duchi napoletani abbiano avuto una corte non può assolutamente revocarsi in dubbio, perchè non mancano documenti a provarlo. Però la corte loro non può paragonarsi a quella dei re e principi langobardi. Esse variano per la loro composizione ed anche per il numero e l'importanza degli ufficiali. In queste erano i gasindii del re o del principe che ricoprivano le cariche di corte; in quella, mancando tra il duca ed i suoi cortigiani un rapporto simile al gasindiato, le cariche di corte erano occupate le più alte per lo più da sacerdoti, le più basse da cittadini di condizione media. D'altra parte nelle corti dei duchi del Napolitano non si riscontra una cancelleria, e manca quindi un ufficiale che a questa soprintendesse. A Napoli la cancelleria era sostituita dalla Curia, la quale dipendeva dal duca, se ciò ne è dato rilevare da alcuni diplomi (3); negli altri ducati i duchi per i loro atti si servivano dei notai delle chiese o città rispettive (4).

Di un solo ufficiale della corte ducale di Napoli si ha precisa notizia e cioè del vestarario, poichè in un documento del 1020 si trova un Giovanni suddiacono *bestararius gloriose potestatis d. Sergii in dei nomine consulis et ducis* (5). Le funzioni di questo ufficiale non doveano essere diverse da quelle dell'ufficiale dello stesso nome della corte imperiale, e del quale si trova fatto cenno in alcune carte appartenenti alle provincie greche dell'Italia meridionale, a proposito della multa che nei contratti solevasi determinare in favore del fisco imperiale pel caso di violazione degli stessi (6). Il vestarario quindi era il tesoriere della corte ducale.

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 13, 18.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 5, 11, 13, 18, 19; Camera, op. cit. I, 289.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 10, 20, ecc.

(4) Camera, op. cit. I, 138, 150; *Cod. diplom. caietan.*, 15, 19, 45, ecc.

(5) *Regesta neapolit.*, 387.

(6) *Syllabus graec. membran.*, 15, 24, 27, 33, 34, 35, 36, 41, 45.

Trovo in altra carta del 1006 un *Gregorius Cellarius* (1), e potrebbe credersi che egli fosse cellarario del duca; ma non può affermarsi con certezza alcuna cosa, sia perchè nel documento non è detto in alcun modo che egli appartenesse alla corte ducale, sia perchè egli è figlio di un Giovanni Primicerio, e potrebbe benissimo darsi ch'egli fosse cellarario di qualche monastero.

Che vi fossero però altri minori ufficiali di corte non può revocarsi in dubbio, quando in alcune carte napolitane si trovano nominati i *servientes* del duca (2) ed i *servientes de praetorio istius civitatis* (3), ed in documenti Amalfitani si trovano nominati i *fidelissimi et familiares* del duca (4). I serventi del duca erano addetti al servizio personale di lui, e pare fossero artigiani, poichè trovo un Niceforio greco orefice ed un ferraio. Gli *inservientes de praetorio* della città erano addetti invece a servizii pubblici ma di infima importanza, ed erano una specie degli odierni uscieri.

§ 4.

Limitazioni ai poteri del duca.

Sommario.

16. Inesistenza di assemblee popolari.—17. Carattere della Curia napolitana.—18. Carattere dei *iudices*.—19. Il patto giurato di Sergio.—20. Il vescovo ed il duca.

16. L'esame che mi propongo fare in questo paragrafo è intimamente connesso con quello già fatto nel § 1 intorno all'indole della costituzione politica dei ducati napolitani.

Come il popolo non prendeva parte diretta alla elezione del duca, così non prendeva parte diretta all'amministrazione della cosa pubblica. L'attività politica del popolo si

(1) *Regesta neapolit.*, 327.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 22, 27; *Regesta neapolit.*, 590.

(3) *Regesta neapolit.*, 586.

(4) *Repert. S. Laurentii*, 54.

determina principalmente in due modi, o colla partecipazione dei capaci, per mezzo di pubbliche assemblee, agli atti più importanti del governo; o mercè l'elezione di proprii rappresentanti che partecipino al governo centrale. Ora nei ducati del Napolitano non si riscontrano assemblee popolari, non assemblee di rappresentanti.

Delle prime non si trova alcuna traccia nè nelle cronache, nè nei documenti; che anzi questi ultimi concorrono a provare la loro inesistenza. Non avendo i duchi potere legislativo, l'attività delle assemblee avrebbe dovuta manifestarsi nelle deliberazioni riguardanti la guerra, la pace e le imposte. Ebbene basterebbe il solo fatto che i duchi di Napoli conchiusero patti e trattati con i principi langobardi e con altri Stati senza alcuna partecipazione del popolo, per provare che spettava al duca dichiarare la guerra, fare la pace, firmare trattati, inviare ambasciatori, in forza della sua autorità, cosa del resto provata ampiamente dalla storia dei ducati.

Nel patto di Arechi con i giudici napolitani si legge: « *Incipit pactum quod constituit dommus arechis princeps cum index neapolitanarum* » (1), sicchè a fermare quel patto concorse il solo *iudex* e cioè il duca di Napoli. E nel capitulare di Sicardo con il duca Andrea è detto: «...promittimus nos dominus vir gloriosissimus sicardus langobardorum gentis princeps vobis iohanni electo sancte ecclesie neapolitane et andreae magistro militum vel populo vobis subiecto ducati neapolitani et surrento et amalfi et ceteris castellis vel locis, in quibus dominium tenetis, terra marique » (2), dalle quali parole si desume che il patto venne concluso dal vescovo Giovanni e dal duca Andrea. Nè deve trarre in inganno il vedere che Sicardo promette anche al popolo: a prescindere che è detto *populo vobis subiecto*, espressione resa più accentuata dall'altra *hominibus vestris* che si legge più giù, quelle parole non accennano affatto ad assemblea popolare, poichè il pensiero di Sicardo è quello di promettere la pace non solo ai cittadini napolitani, ma a quelli ancora

(1) In Capasso, op. cit. III, 135.

(2) In Capasso, op. cit. III, 148-149.

delle altre città e castelli soggetti al duca di Napoli. E nel patto stretto dal duca Giovanni con i principi langobardi Landolfo ed Atenolfo si legge: « Repromittimus et iuramus, et iurare faciemus Nos Johannes consul et dux vobis domno Landolfo et domno Atenolfo seu et domno Adenolfo principibus... » (1). Come vedesi, è il duca Giovanni che promette e giura, e promette di far giurare, naturalmente ai suoi sudditi, il patto conchiuso. Similmente è il duca Sergio IV, che promette di accordare privilegi ai Gaetani, per quando avrà recuperato il ducato di Napoli (2), ed è l'ultimo Sergio che concede una tregua ai Gaetani (3).

Del resto, che nessuna assemblea popolare esistesse, che nessuna limitazione fosse stata posta dal popolo ai poteri del duca risulta ad evidenza dal patto giurato di Sergio, sul quale avrò a ritornare. E le medesime cose dicansi per i ducati di Gaeta, di Amalfi e di Sorrento, nei quali ancora non si ha traccia di assemblea popolare. Solo in un documento gaetano del 1063 veggio apparire il popolo, poichè esso ne apprende che la duchessa Maria ed il figlio minore duca Adenolfo II concedono al monastero dei SS. Teodoro e Martino l'isola Palmaria, *adstantes et consentientes* il vescovo di Gaeta, il iudex Bono *una insimul et cuncto igitur populo gaigetano* (4). Però, a prescindere che in documenti precedenti simili non si trova fatta menzione del popolo, la posizione del duca di Gaeta in quel tempo era resa difficilissima per opera dei Normanni, i quali già avevano occupato una volta il ducato e lo minacciavano sempre (5).

17. Nè esisteva un corpo di rappresentanti del popolo e dal popolo eletti, che prendesse parte al governo della cosa pubblica. Non sono mancati di quelli i quali han voluto scorgere questo corpo nella curia, che così sarebbe stato il Senato di Napoli.

(1) In Capasso, op. cit. III, 144.

(2) *Cod. diplom. caietan.*, 156.

(3) In Capasso, op. cit., III, 159.

(4) *Cod. diplom. caietan.*, 218.

(5) Cf. *Cod. diplom. caietan.*, 210-217.

Io già in altro mio lavoro respinsi una simile opinione, desumendo dalle carte del tempo che i curiali, di cui queste parlano, fossero semplici notai, e la curia una semplice curia notarile regolarmente costituita con il suo primario e il suo tabulario, con i curiali e con i scriniarii (1). In questa opinione mi confermano e la evidenza dei documenti, e la dotta dissertazione pubblicata dal Capasso nel terzo volume dei *Monumenta* e che porta per titolo: *De curialium neapolitanorum sub ducibus ordine, officio et ritibus ac de varia actorum ab eis praescriptorum specie, nomenclatura et forma* (2). La curia napoletana era per certo trasformazione dell'antica curia, trasformazione di cui non può precisarsi l'epoca, ma che avvenne nel secolo IX, pur essendo incominciata nel secolo precedente. E la trasformazione dovette certamente avvenire, perchè, trasformata la costituzione politica, e di conseguenza quella dei municipii, la curia, perduta la sua primiera importanza, limitò la sua attività prima alla redazione e conservazione di certi atti e contratti, e poi alla redazione e conservazione di tutti gli atti e di tutti i contratti dei cittadini. Così l'antica curia addivenne curia notarile, ed in Napoli, sotto questo nuovo aspetto, ebbe vita per molti secoli. Anche nella costituzione di essa si trovano tracce dell'antica curia, e si ha il *primarius* ed accanto a lui il *tabularius*, e poi gli *scriniarii*, e poi i *curiales*, ed infine gli *scriptores* ed i *discipuli*, intorno ai cui uffici non mi fermo, limitandomi solo a dire che il principale ufficio del *primarius* era quello di soprintendere alla curia; che egli inoltre redigeva i diplomi e gli atti del duca, confermava ed autenticava gli atti non potuti completare dai curiali, ed insieme al tabulario autenticava gli esemplari degli atti stessi; che il *tabularius* soprintendeva all'archivio e concorrevva col primario ad autenticare gli esemplari degli atti quivi esistenti; che gli *scriniarii* avevano cura anch'essi dell'archivio; che i *curiales* redigevano ordinariamente gli atti, i quali del resto potevano

(1) Ciccaglione, *Feudalità*, loc. cit. n. 80.

(2) Pag. 112-126.

essere redatti anche dal primario, dal tabulario e dagli scriniarii, i quali tutti potevano anche fare da testimoni; che gli *scriptores* infine erano una specie di scrivani ed i *discipuli* specie di praticanti, i quali scrivevano gli atti che poi venivano completati dai curiali.

La curia dipendeva certamente dal duca, e sostituiva la cancelleria di corte, e tutto fa presumere che tanto i curiali e gli scriniarii, tanto il tabulario ed il primario fossero nominati dal duca, i primi quasi certamente tra gli scrivani o praticanti, tra coloro cioè che avevano fatto un certo tirocinio (1).

Per Gaeta, Amalfi e Sorrento non è a parlarsi di curia, la quale, data la natura di quei luoghi abitati, durante la persistenza della costituzione municipale romana, non ebbe ivi mai vita.

18. A Gaeta non si trova alcuna traccia di partecipazione del popolo al governo della cosa pubblica. I *senatores* di cui parlano alcuni documenti (2) non sono che i membri della famiglia ducale, come *senatores* dicevansi i membri delle famiglie ducali di Napoli ed Amalfi.

E quanto a questa ultima città è chiaramente erronea l'opinione, la quale vorrebbe sostenere esser il duca assistito nel governo della cosa pubblica da un consiglio o giunta di *iudices* (3). I *iudices* dei documenti amalfitani non sono diversi dai *iudices* dei documenti napoletani e gaetani, i quali mostrano all'evidenza che essi, quando con questo titolo non si indicavano gli stessi duchi, erano magistrati addetti all'amministrazione della giustizia, che non avevano alcuna parte al governo della cosa pubblica, la quale era esclusivamente nelle mani del duca.

19. Una limitazione ai poteri del duca, nel ducato di Napoli, si ebbe con il patto giurato da Sergio ai Napolitani. Non si può dire con certezza quale dei parecchi Sergii che ressero il ducato di Napoli giurò questo patto. Il suo conte-

(1) Cf. Capasso, op. e loc. cit., e Ciccaglione, *Feudalità*, loc. cit.

(2) *Cod. diplom. caietan.*, 161, 179, 246.

(3) Camera, op. cit. I, c. 9.

nuto pare escluda che fosse stato Sergio I, e ne induca a credere che esso sia stato imposto al duca Sergio IV (1030), come opina il Capasso (1). Invero, tra le altre cose, il duca giura e promette di non mutilare, carcerare ed esiliare i cittadini, senza un regolare giudizio in seguito a delitto perpetrato, di non usurpare violentemente i beni degli stessi, nè distruggerne le case, di non costringerli a sposarsi senza il concorso della loro volontà a qualsivoglia persona. Ora queste promesse presuppongono uno stato di violenze e di abusi, e la cronaca ne apprende che proprio contro Sergio IV avvenne una sedizione, con conseguente cacciata di lui, che potette ritornare solo dopo due anni. Sicchè è da ritenersi che i nobili napoletani, nel restaurarlo sul trono ducale, gli avessero imposto quel patto e quel giuramento. Infine la forma stessa del patto è tale che non pare si possa attribuire al secolo IX e specie all'840, mentre è comune in altri monumenti del secolo XI (2).

Quello che però mi fa restare perplesso nell'accogliere senz'altro la opinione del Capasso si è il vedere che il patto fermato da Giovanni III con i principi langobardi Landolfo ed Atenolfo (933-939) porta la sottoscrizione non solo del duca Giovanni e del suo zio Gregorio, ma di altri quindici, certamente nobili napoletani, e potrebbe credersi essere questi stati invitati dal duca in osservanza del patto, che in tal caso sarebbe stato giurato da uno dei Sergii predecessori di Giovanni III e più probabilmente da Sergio I, che fu chiamato a reggere il ducato dopo le violenze che avevano travagliato questo nell'839.

Questo patto tanto nella storia del ducato di Napoli, quanto in quella della sua costituzione ha somma importanza. Esso ne apprende che prima di quel patto il duca non solo poteva da solo dichiarare la guerra, fare la pace, concludere trattati, imporre tributi, senza che esistesse

(1) Capasso, *Il pactum giurato dal duca Sergio ai Napolitani* (1030?), nell'Archivio storico per le provincie napoletane, IX, fasc. 2, 3, 4, 1884, e nei *Monumenta*, vol. III, pag. 157, nota 1.

(2) Capasso, op. e loc. cit.

alcun limite legale all'esercizio di questi poteri, ma che egli poteva eccedere fino al punto di dare in atti di tirannia. In forza del patto invece il duca ebbe un limite legale ai suoi poteri, poichè non poteva, senza il concorso della società dei nobili, esercitare i detti poteri, e, quello che è più notevole, con esso si pose un limite anche al potere giudiziario del duca, il quale giurò di far giudicare i nobili rei di alcuni reati dagli altri nobili nella corte ducale.

Che cosa fosse la società costituita dai nobili, e che il duca si obbligava di rispettare e far rispettare sarà veduto meglio nel terzo capitolo. Qui mi limito solo a rilevare che quei nobili agivano nel nome e nell'interesse di tutto il popolo napolitano, poichè, mentre il duca giura di non perpetrare abusi « vobis nobilibus Neapolitanis et omnibus hominibus medianis et omnibus hominibus Neapolis habitantibus et manentibus », sono poi i soli nobili che devono giudicare e prestare al duca il consenso nelle deliberazioni più importanti del governo.

Il patto non dice nulla circa il modo come i nobili avrebbero preso la parte loro assegnata al governo della cosa pubblica, nè vi sono documenti che supplicano a questo silenzio. Però, siccome nel patto, e si noti che in esso è il duca che fa le promesse, è detto « nullam novam consuetudinem in hac civitate Neapoli et in eius pertinentiis faciam vel fieri faciam, absque consilio de quampluribus nobilibus Neapolitanis », e più giù « et guerram aut pacem sive abstinentiam aut treugam absque consilio de quampluribus nobilibus Neapolitanis », tutto ne induce a credere che il duca stesso invitasse alcuni nobili, così come il doge di Venezia, donde l'origine in questa città dei *pregadi*.

Infine, se nulla può dirsi di sicuro intorno alla durata di questo patto, pare che esso sia stato giurato dal duca per se soltanto, e non per i suoi eredi e successori nel ducato, poichè si chiude con le seguenti parole: « hec omnia suprascripta observabo vobis vestrisque hominibus fide recta et pura intentione dum vivus fuero me sciente ». Nè si ha notizia della conferma del patto stesso per parte dei successori. Però è ben difficile il supporre che i nobili napo-

litani si sieno lasciati spogliare delle prerogative acquistate in forza di quel patto

20. Infine, sia per influenza della costituzione giustiniana, sia ancora per i rapporti tra i ducati del Napolitano e la Chiesa romana, i vescovi ebbero una certa influenza nell'amministrazione di essi. Invero il vescovo di Napoli insieme al duca Andrea fermava il patto con il principe Sicardo di Benevento (1), ed in qualche diploma dei duchi di Napoli troviamo insieme il vescovo ed il duca (2), e lo stesso dicasi per Gaeta (3). Ecco perchè i duchi ebbero interesse a che la elezione del vescovo cadesse sopra membri delle loro famiglie (4).

§ 5.

Gli ufficiali dei ducati.

Sommario.

21. — Circoscrizione dei ducati. — 22. I lociservatores. — 23. I prefetti. — 24. I conti. — 25. I tribuni. — 26. Altri minori ufficiali.

21. La circoscrizione del ducato di Napoli prima, e poi dei ducati da esso distaccatisi restò, può dirsi, fino agli ultimi tempi quella che era al momento in cui avvenne la emancipazione del primo dall'imperatore bizantino. S'ingannerebbe quindi a partito chi volesse scorgere nei ducati napolitani le trasformazioni che andò subendo la circoscrizione amministrativa dell'impero di Bizanzio (5). Sicchè come nel secolo VIII, e lo provano le fonti, a capo delle provincie erano i duchi e dipendenti da questi i conti ed i tribuni, così

(1) In Capasso, *Monum.* III, 149.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 1, 16.

(3) Federici, *op. cit.*, p. 246.

(4) Cf. Ciccaglione, *op. e loc. cit.*, p. 98, nota 12.

(5) Un cenno sulla costituzione bizantina in Italia si trova in Hartmann, *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien*, Leipzig, 1889.

nei ducati napoletani, quando il duca divenne capo dello Stato, i suoi magistrati seguitarono a chiamarsi conti e tribuni. Si trovano ancora in essi i prefetti ed i lociservatores, ma neppure questi erano magistrati nuovi, poichè anche nella costituzione bizantina di quel periodo si riscontrano i prefetti; e quanto ai *lociservatores*, è risaputo che fin dei tempi di Giustiniano, a causa principalmente della decadenza della curia, i presidi provinciali solessero inviare nelle città da loro dipendenti simili ufficiali, i quali usurpavano le funzioni dei magistrati municipali, abuso condannato da quell'imperatore. Questi pubblici ufficiali ed altri minori erano nominati dal duca e dal duca dipendevano, quantunque coll'andare del tempo alcuni prefetti e conti, traendo esempio da ciò che avveniva nel resto d'Italia, avessero resa ereditaria la carica.

22. Alcuni scrittori, quali Pellegrini e Mazochio, hanno affermato che unico fosse il *lociservator*, e che egli avesse preso il posto che prima aveva il *maior populi* (1); ed il Capasso non si discosta molto da tale opinione, quando dice che il *lociservator* « era un vicario od un luogotenente del duca, che in alcuni casi doveva probabilmente fare le sue veci » (2). Ora a me non sembra che il *lociservator* fosse unico, e desumo dai documenti che fossero parecchi, poichè leggo in un diploma del 944 concesso dal duca di Napoli al Monastero di S. Vincenzo al Volturno; « ut nullus exactoribus nostris idest loci servatoribus, comitibus, tribunis, vicariis » (3); se unico fosse stato il *lociservator*, il diploma non avrebbe usato il plurale. Riconosco che i *lociservatores* fossero vicarii del duca; ma essi erano inviati da costui nei luoghi dove fossero venuti a mancare gli ufficiali, nel periodo che passava tra la vacanza e la nomina dei nuovi. Ed infatti di questi *lociservatori* si trovano rare notizie nei documenti, e mancano affatto dopo il secolo X, quando le cariche mag-

(1) Pellegrini, ap. Muratori, *R. I. S.*, II, p. 339; Mazochio, *de Sanctior. neapol. eccles. episcopor. cultu*, II, 372.

(2) Capasso, *Il pactum giurato da Sergio*, loc. cit. p. 539.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 2; *Chron. Vultur*, ad a. 948.

giori, quali quelle di conte e di prefetto addivennero ereditarie. È vero che in una carta del 955 si trova un Gregorio lociservator della famiglia ducale (figlio del duca Giovanni II?), ma ciò è spiegabile col supporre che Gregorio fosse stato nominato lociservator di qualche luogo importante, come altri figli di duchi furono conti o prefetti.

23. Quanto ai Prefetti, il primo, che ci si mostra con questo titolo nel ducato di Napoli, è Cesareo secondogenito di Stefano II duca e poi vescovo. Il padre gli conferì, col consenso dell'imperatore, questo titolo ed associollo al primogenito Gregorio. Però non vuolsi confondere il prefetto Cesareo con gli altri prefetti minori che si incontrano anche nella costituzione dell'impero bizantino. Egli può piuttosto paragonarsi al *praefectus urbis* di Roma e di Ravenna, e forse questa nomina di Cesareo a prefetto servì a dare il vero significato al distacco di Napoli dal resto delle provincie greche d'Italia.

Gli altri prefetti minori, i quali erano inferiori ai conti, e venivano preposti ai villaggi abitati da liberi agricoltori, restarono anche nei nostri ducati, e le carte nominano parecchi prefetti, senza che si possa determinare a quali luoghi fossero preposti (1), se pure spesso non trattasi di un titolo onorifico senza ufficio (2). Per qualcuno tra loro però è anche determinato il nome del luogo, cui pare preposto, come in una carta del 978, dove tra i confinanti si trovano gli eredi di Aligerno *prefecti Morfissa* (3).

Però forse per l'importanza di alcuni luoghi tenuti da prefetti, l'ufficio di questi addivenne importantissimo. Trovo invero che i tre castri più importanti del ducato di Napoli, e cioè Gaeta, Amalfi e Sorrento erano affidati ciascuno ad un prefetto. Per Amalfi e Sorrento i documenti tolgono ogni dubbio, poichè i magistrati ad essi preposti

(1) *Regesta neapolit.*, 7, 56, 67, 85, 86, 91, 106, 355; *R. neap. arch. monum.*, 44, 53, 63, 69, 167; *Cod. diplom. caietan.*, 50, 64, 88.

(2) Cf. Capasso, nell'*Arch. stor. nap.* IX, p. 542.

(3) *Regesta neapolit.*, 217.

sono indicati col titolo di prefetto (1). Per Gaeta poi il dubbio pare tolto da una carta dell'867 nella quale Docibile I è indicato col titolo di prefetto (2); ed io credo che prima di ottenere il titolo di *ypatus*, forse concessogli all'epoca in cui il patrizio di Sicilia stette a Gaeta, il preposto a questo castro si intitolasse prefetto. Un'altra prova mi pare fornisca il fatto che i cadetti degl'ipati e poi duchi di Gaeta prendevano il titolo di prefetto, come ad esempio Leone figlio di Docibile I (3), del quale, se non mi inganno, parla anche una carta napoletana (4).

Il certo si è che, acquistata tanta importanza la carica di prefetto, di questo titolo si fregiarono membri della famiglia ducale (5), specialmente a Gaeta (6). Ecco perchè io ho creduto dover parlare prima dei prefetti.

Qualche volta invece di *prefectus* si trova la voce *prefecturius*, e potrebbe credersi che con questa fossero indicati coloro che erano usciti di carica (7); ma non può dirsi nulla di sicuro, sia perchè il prefetto di Amalfi, anche quando aveva resa ereditaria la carica, si dice qualche volta *prefecturius* (8), sia perchè questa espressione è quella che ordinariamente si trova nei documenti gaetani.

I prefetti avevano giurisdizione militare e civile: militare, perchè li vediamo preposti ai castrì, ed in forza del potere militare, i prefetti di Amalfi e di Sorrento poterono prendere il titolo di *fortior* (9); la civile poichè loro era affi-

(1) Cf. *Regesta neapolit.*, 82, 206, 229; *R. neap. arch. monum.*, 174, 183; Camera, op. cit. I, c. 7.

(2) *Cod. diplom. caietan.*, 13.

(3) *Cod. diplom. caietan.*, 31, 33, 53.

(4) *Regesta neapolit.*, 85.

(5) Capasso, op. cit. I, p. 265. Giovanni prefetto figlio del console Gregorio.

(6) *Cod. diplom. caietan.*, 31, 33, 50, 53, 64, 88; Federici, op. cit., p. 200, 203, ecc.

(7) Capasso, nell'*Arch. stor. napol.*, loc. cit.

(8) Camera, op. cit. I, 125, a. 907.

(9) *R. neap. arch. monum.*, 174, 183; *Regesta neapolit.*, 82.

data l'amministrazione dei luoghi cui erano preposti, e vi rendevano giustizia (1).

24. I conti conservarono la loro importanza, e l'accrebbero quando resero ereditaria la carica, cosa che avvenne nel secolo X. Se i cadetti dei duchi di Gaeta solevano prendere ordinariamente il titolo di prefetto, i cadetti della casa ducale di Napoli solevano fregiarsi di quello di conte, e spesso anche esercitarne le funzioni (2). Di parecchi conti, nominati nelle carte, è detto il castro o castello cui ciascuno è preposto, e si trovano il conte del castro Nolano, quello del castro Cumano, quello del castro Puteolano, quello di Suessola e di Acerra, quello del castro di Somma, il conte di Avella, il conte di Ischia, il conte di Capri, il conte di Traetto (3), dipendenti alcuni dal duca di Napoli, altri da quello di Amalfi, altri da quelli di Gaeta.

Ma le carte, come ne danno notizie di altri prefetti, oltre quelli a determinati luoghi preposti, così ne parlano spesso di conti, senza che si sappia quali luoghi fossero affidati alla loro giurisdizione, e senza che si possa dire se essi fossero conti effettivi ovvero onorifici (4).

Anche i conti come i prefetti avevano giurisdizione militare e civile: la prima perchè essi comandavano le milizie

(1) Ciò desumesi dal vedere i prefetti di Amalfi e Sorrento prima della completa emancipazione fare atti di amministrazione e rendere giustizia, e l'ipato di Gaeta essere detto prefetto, proprio nelle sue funzioni giudiziarie.

(2) *Regesta neapolit.*, 480. Marino figlio del duca Sergio e conte di Cuma. Cf. anche *Diplom. duc. Neap.*, 16. Anche nella famiglia ducale di Gaeta si trovano alcuni conti. Federici, op. cit., p. 246, *Cod. diplom. caiet.*, 290.

(3) *Regesta neapolit.*, 324, 416, 480, 521, 607, 620, 626, 632, 657, *R. neap. arch. monum.*, IV, p. 29, 205, 269, 309; V. 268; *Repertorium S. Laurentii*, 20, 78; Federici, op. cit. p. 245. *Cod. diplom. caietan.* 100, 101, 130, 149.

(4) Capasso, *Monum.*, I, p. 263; *Regesta neapolit.*, 2, 61, 65, 68, 143; *R. neap. arch. monum.*, I, p. 66, 68, 114; II, 9, 82; III, 115; V 26, 48; *Cod. diplom. caietan.* 87, 90, 99, 123, 128, 200. Nei documenti amalfitani il titolo di conte si riscontra spessissimo, ma il più delle volte esso è quasi un cognome.

del castro loro sottoposto, la seconda perchè loro era affidata l'amministrazione dello stesso (1), nel quale rendevano anche giustizia. Che essi avessero giurisdizione volontaria non può revocarsi in dubbio, avendo documenti al riguardo (2); e quanto alla giurisdizione contenziosa essi l'avevano come i prefetti, e limitata alle cause civili di minore interesse ed alle basse cause criminali (3).

Quando poi i conti resero ereditaria la loro carica, allora essi ancora distinsero il loro patrimonio privato da ciò che loro proveniva dai pubblici carichi, e dei quali essi certamente dovevano prendere parte, parte cui potevano rinunciare a favore di chi doveva prestarla. Ciò mi pare possa desumersi da un documento del 1044, nel quale si legge:

« Certum est nos marinus comes... a presenti die promptissima voluntate promitto vobis, domino laurentio venerabilis igumenus monasterii sanctorum sergii et vachi... eo quod ego quesivit memorato vestro monasterio ut omni annue dare solitus est per consuetudinem in ipsum comitatum meum de castro cumano quos ego tenere videor una tractoria de vinum mundum tractum usque intus ipso castro cumano pro illa obedientia vestra que abetis in loco qui vocatur quarto maiore... per hanc chartula a die presenti offero et trado vobis et per vos in eodem sancto monasterio ipsa tractoria de vinum ut super legitur » (4).

Come si è detto la carica di conte addivenne ereditaria, come era addivenuta ereditaria la carica di prefetto. Tutto però fa presumere che tale ereditarietà siasi manifestata nel

(1) Ciò desumesi dai diplomi, *Diplom. duc. Neapol.*, 2.

(2) *Regesta neapolit.*; 416; *Cod. diplom. caietan.* 216.

(3) Questa era la competenza dei conti nella costituzione giudiziaria greca. Mancano, per quanto io sappia, documenti che ne mostrino i conti nelle loro funzioni giudiziarie: solo il conte di Traetto ne apparisce sedere insieme ai duchi di Gaeta nel tribunale tenuto dal messo dell'imperatore Ottone nel 999 a Gaeta. *Cod. diplom. caietan.*, 100. Del resto i conti sono compresi sotto la denominazione di iudices o iudices publicos che si legge nei documenti.

(4) *R. neap. arch. monum.*, 382.

secolo X, ed essa dovette trovare origine nel fatto che i conti dei castri più importanti venivano scelti nella famiglia ducale. E così troviamo un Giovanni conte di Somma figlio di Cedro che fu conte di Somma; un Giovanni conte di Pozzuoli figlio di Adenolfo che fu conte di Pozzuoli, ed a Giovanni successe nel contado il figlio Adenolfo; un Giovanni conte di Avella figlio di Dauferio che fu anche conte di Avella (1). A proposito di questa ereditarietà trovo una carta del 1122, nella quale Sergio figlio del defunto conte di Pozzuoli Adenolfo rinuncia a favore del fratello Giovanni attuale conte di Pozzuoli « omne ius omnemque actionem quam et quod sibi spectare poterit super dicto castro puteolano » (2). Non mi pare però che qui si tratti di rinuncia a diritti politici su detto castro, essendo l'ordine successorio nelle contee determinato come quello nel ducato.

Resa ereditaria la carica, ciascun conte si disse *inclitus*, *illustrer*, *senior* (3), mentre la moglie si diceva *comitissa* (4) e quella del conte d'Ischia *regalissima*, *comitissa* (5).

I conti riconoscevano l'alta autorità del duca, che chiamavano loro signore (6): però coll'andare del tempo la loro indipendenza arrivò a tanto che non solo gli atti redatti nei loro comitati si intitolavano a loro (7), ma essi trattavano da pari a pari con i duchi; e trovo in un documento del 1062 che i conti di Traetto, di Maranola e di Suio fecero un patto con la duchessa Maria e col minorente duca Adenolfo II di Gaeta, con i quali quelli promettevano di non allearsi con i Normanni senza consenso dei Gaetani (8).

25. Ufficiali inferiori erano i tribuni, nei quali per altro

(1) *Regesta neapolit.*, 620, a. 1119; 626, a. 1122; 632, a. 1132; 652, a. 1133.

(2) *Regesta neapolit.*, 626.

(3) *Regesta neapolit.*, 626, 620, 632.

(4) *Regesta neapolit.*, 626, 657; *Cod. diplom. caietan.*, 137; Camera, op. cit.; I, 189. *Repert. S. Laurentii*, 41.

(5) *R. neap. arch. monum.*, IV, p. 269.

(6) *Cod. diplom. caietan.*, 187.

(7) *Cod. diplom. caietan.*, 185, 188.

(8) *Cod. diplom. caiet.*, 215.

predominava il carattere militare. Il loro numero non doveva essere molto esiguo, se ciò ne è dato rilevare dai documenti napoletani (1), ed anch'essi erano preposti ad alcuni luoghi di minore importanza che i castri, cui erano preposti i conti. Le carte ordinariamente non ne apprendano il nome dei luoghi, affidati ai tribuni dei quali esse fanno menzione, se si faccia eccezione di qualcuna, come ad esempio di una del 930 nella quale è nominato un Marino Sergio *tribuno de Abatissa*, allora defunto (2).

Che i tribuni, oltre le funzioni militari, avessero anche delle civili non può revocarsi in dubbio, tanto più che qualche diploma ne offre prova sicura (3); ma essi certamente non avevano giurisdizione contenziosa.

È notevole poi che dei tribuni ci dieno notizie solamente i documenti napoletani, e che questi stessi non ne contengano traccia dopo il secolo X (4). Questo fatto, se non mi inganno, deve, per spiegarsi, essere posto in rapporto con l'avvenuta ereditarietà delle cariche di prefetto e di conte, poichè, essendo i tribuni dipendenti da questi ufficiali, ma temporanei e di nomina ducale, andarono a scomparire, quando il duca, per la ereditarietà di quelle cariche, non ebbe più immediata ingerenza nelle circoscrizioni corrispondenti.

26. Le carte ci danno notizia di altri minori ufficiali, quale i vicedomini, gli erarii, i portulani ed i portararii, ma poichè questi sono intimamente connessi col sistema tributario, così avrò a discorrerne più innanzi.

Alcune carte e diplomi parlano anche di gastaldi e di decani (5), ma certamente questi non entravano nella costi-

(1) Capasso, op. cit. I, p. 266; *Regesta neapolit.*, 1, 2, 6, 9, 12, 13, 24, 26, 41; *R. neap. arch. monum.*, n. 4, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 24, 32, 82, 126.

(2) *Regesta neapolit.*, 16. Cf. anche *R. neap. arch. monum.*, n. 249, nel quale si parla di un tribuno di Costa.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 2.

(4) Cf. Capasso, nell'Arch. stor. napol., IX, p. 542.

(5) *Regesta neapolit.*, 63, 94; *Diplom. duc. Neapol.*, 5, 10; *R. neapol. arch. monum.*, 167.

tuzione politica del ducato di Napoli, e dico del ducato di Napoli, poichè nelle carte degli altri ducati o non si trova fatto cenno a questi ufficiali, o, se si trovano nominati, dalle stesse carte risulta che erano ufficiali del territorio langobardo (1). I gastaldi ed i decani nominati dalle carte napoletane o sono ufficiali langobardi, i quali, causa le terre comuni poste ai confini, avevano una certa ingerenza su quella zona di territorio, specialmente per la riscossione di certe prestazioni dovute al fisco langobardo (*partibus Langobardorum*), come vi avevano ingerenza gli ufficiali napoletani, per le prestazioni dovute al fisco napoletano (*partibus militie*), ed ecco perchè in qualche diploma si legge: «ut nullus *vicedominus* aut *dicanus* presummet introire... a qualivet dationem tollendam» (2). Ovvero sono ufficiali langobardi che hanno rapporti con persone od enti del Napolitano, come chiaramente risulta da un diploma di data incerta (1002?) a favore del monastero di S. Salvatore dell'Isola, cui vengono confermate tutte le concessioni fatte al monastero dai duchi, o dai presuli della chiesa napoletana, o dai primati *vel castaldeis partibus Langobardorum* (3). Ovvero infine sono magistrati preposti a luoghi appartenuti al dominio langobardo e poi passati al ducato di Napoli, ma abitati da Langobardi (4).

(1) *Codex diplom. caietan.*, 31.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 10.

(3) *Diplom. duc. Neap. inc. act.*, 11, in Capasso, op. cit. III.

(4) Cf. Capasso, nell'Arch. stor. napol., IX, p. 547-48; Ciccaglione, *Feudalità*, loc. cit.

§ 6.

La Giustizia.

Sommario.

27. I Magistrati.— 28. I Giudici.— 29. Organizzazione dei Tribunali.— 30. Privilegio dei nobili napoletani.— 31. La procedura.— 32. Gli arbitri.

27. Dopo quanto si è detto nei paragrafi precedenti intorno al potere giudiziario dei duchi, ed alla giurisdizione dei diversi magistrati, è superfluo il dire che i magistrati erano il duca, il cui tribunale era il supremo, i prefetti ed i conti. Se dalle sentenze pronunziate da questi ultimi si potesse appellare al duca non risulta dalle carte del tempo; però, siccome l'appello era parte integrante sia della procedura romana, sia della procedura bizantina, deve essere concludere che l'appello fosse ammesso dalle sentenze dei minori magistrati. Dato il riconoscimento della supremazia dell'imperatore bizantino, potrebbe anche ritenersi che dalle sentenze del duca si potesse appellare ai tribunali imperiali, od almeno ricorrere mercè una supplica all'imperatore; ma per la indipendenza di fatto è da ritenersi che i cittadini riconoscessero come loro giudice supremo il duca.

Tra i magistrati, quello, la cui attività giudiziaria era maggiore, si era il duca, specialmente nei ducati che si staccarono da Napoli, poichè nelle carte amalfitane e più ancora nelle gaetane, tutte le volte che si fa parola di giudizio, questo è reso dal duca (1), cosa che fu effetto della minore estensione di quei ducati.

28. Il titolo di *iudex* è preso generalmente anche dai magistrati, come ad esempio dai prefetti di Amalfi (2); ma

(1) Camera, op. cit., not. e doc. 11; *Repert. S. Laurentii*, 33. *Cod. diplomat. caietan.*, 13, 47, 48, 54, 80, 90, 195. ecc.

(2) Camera, op. cit., I, 128.

ordinariamente con questo titolo si indicavano coloro che il magistrato, secondo la procedura romana imperiale (1), poteva delegare a conoscere le cause di sua competenza, della quale facoltà largamente si avvalse il duca di Napoli, come ancora, quantunque più limitatamente, i duchi di Gaeta e di Amalfi. I *iudices* dei documenti napolitani, gaetani ed amalfitani quindi non sono diversi dai *iudices* che si riscontrano nei documenti del ducato di Roma e degli altri luoghi non occupati dai Langobardi. Ordinariamente, specie nei documenti napolitani, si trovano le espressioni *iudices*, *iudices publici* (2), o *iudex publicus* (3), con le quali si indicano tanto i magistrati quanto i giudici pedanei. Qualche volta si trova l'espressione *nobiliores homines* (4), e questa si riferisce più propriamente ai giudici che il duca soleva delegare a conoscere le cause di minore interesse, ovvero a compiere un accesso sovra luogo, o a raccogliere le prove. Invero in qualche documento, mentre si dice che le parti si volsero al duca pel giudizio, si soggiunge che esse poi si recarono sul luogo dov'era sita la cosa controversa *cum nobiliores homines* (5). Naturalmente questi giudici si sceglievano tra i periti del diritto, e poichè spesso la scelta cadeva sulle stesse persone, alcune di queste prendevano il titolo di giudici, usandone anche quando non si trovavano nelle loro funzioni giudiziarie (6). Tutti questi giudici dipendevano dal duca, come risulta dalla ricordata carta di promessa fatta dal duca Sergio IV al duca di Gaeta, e nella quale si obbligava di rendere e far rendere giustizia ai Gae-

(1) Il sistema fu proseguito nell'impero bizantino, come risulta da qualche compilazione (*Ecloga*, IX; *Basil.* VII, 3; *Πείρα*, LI, 10), e come è provato dai documenti delle provincie greche d'Italia (*Syllabus graecar. membranar.*, 44).

(2) *Regesta neapolit.*, 430, 438, 552, 555, 591, 619. Camera, op. cit. I, 136; *optimos iudices*; 137; *ad ordinatos iudicibus*.

(3) *Regesta neapolit.*, 180, 525.

(4) *Regesta neapolit.*, 114; *Codex diplomat. caietan.*, 79.

(5) Camera, op. cit., Doc. XI.

(6) *Cod. diplom. caiet.*, 147, 218; *Repert. S. Laurentii*, 210; Camera, op. cit., I, 150.

tani che avessero convenuto cittadini napoletani innanzi a lui (*presentie nostre*), od ai suoi giudici (*vel a iudicibus nostris*) (1).

29. L'organizzazione dei tribunali nei ducati napoletani era tutta romana. Per quanto io abbia ricercato non mi è riuscito trovare un'organizzazione che si accostasse a quella dei tribunali germanici in genere e dei tribunali langobardi in ispecie (2). Non è quindi a parlarsi di assessori, non di magistrato che avesse l'ufficio di presiedere il tribunale, non di astanti, nel senso dei documenti langobardi.

Solo in qualche documento gaetano si trova un'organizzazione del tribunale secondo il costume langobardo-franco; ma, si noti bene, non sono i duchi che giudicano, non magistrati gaetani, ma è il messo dell'imperatore tedesco, ovvero qualche principe langobardo. Ed in questi documenti il messo presiede, alcuni fungono da assessori ed è menzionato anche il popolo (3); ma come i Gaetani fossero poco abituati a comparire innanzi a simili tribunali, ed a seguire la procedura che ne era la conseguenza sarà veduto meglio in prosieguo.

30. La organizzazione dei tribunali nelle cause penali anch'essa restò tutta romana. I documenti non ci offrono prove; ma basterebbe a provarlo il patto giurato da Sergio, poichè da esso risulta che la giurisdizione penale era nelle mani del duca e dei suoi ufficiali; che il processo era inquisitorio e segreto; e che il duca, abusando di quell'arbitrio che il diritto romano giustiniano lasciava al magistrato penale nelle forme processuali, soleva servirsene per tiranneggiare ed opprimere.

Il patto così suona al riguardo: « Quia amodo in antea non ero in consilio vel in facto seu consensu ut vos manum aud quodlibet membrum de vestris personis perdatis aud aliquis ex vobis perdat ullo modo, aut capti sitis vel

(1) *Cod. diplom. caiet.*, 156, a. 1029.

(2) Per la costituzione dei tribunali germanici Cf. il mio lavoro: *Origine, sviluppo e trasformazioni dello Scabinato*, Parte I e II, nel *Digesto Italiano* alla voce *Scabini*.

(3) *Cod. diplom. caiet.*, 81, 100, 101.

exiliati, sive in carcere positi vel in custodiam aliquo modo ad vestrum dampnum aud aliquis es vobis fiat nisi tale foris factum mihi feceritis aud aliquis vestrum fecerit, unde rectum aud concordiam vel emendationem per directum iudicium quod nobiles neapolitani in curia mea iudicaverint infra quindecim dies proximiores facere nolueritis aud non potueritis aud aliquis ex vobis non potuerit aud voluerit, si ante moniti fueritis vel fuerit» (1). Ora non può affermarsi che la organizzazione del tribunale del duca pei giudizi penali contro i nobili mutasse veramente del tutto in forza di questo patto. Se io non m'inganno, le parole: *nisi tale foris factum MIHI feceritis*, vogliono essere interpretate nel senso che solo per i reati contro il duca (*mihi feceritis*), reati che potremmo chiamare di lesa maestà, i nobili fossero giudicati dai loro pari, cosa che il duca concesse per allontanare da se ogni sospetto di arbitrio. Ma fu sempre il tribunale del duca (*in curia mea*) che restò competente; ed il duca concedendo questo privilegio non arrecava una profonda riforma al diritto preesistente, stante l'arbitrio lasciato al magistrato nelle forme processuali; mentre le limitazioni, poste dal duca a questa forma eccezionale del giudizio, mostrano che egli non intendeva introdurre un nuovo sistema. D'altronde lo stesso privilegio non era nuovo nella storia giuridica romana (1). Infine il patto giurato da Sergio prova che seguiva ad imperare il diritto penale romano.

31. La procedura anch'essa restò romana. La maggior parte dei documenti, che ne fanno cenno di giudizi innanzi a magistrati dei ducati napoletani, sono carte di sicurtà rilasciate, in seguito a giudizio, dalle parti succumbenti alle vittoriose (2), ed essi quindi non ci danno tutti gli elementi a ricostruire il procedimento che innanzi a quei magistrati

(1) In Capasso, op. e loc. cit.

(1) Basta il ricordare la giurisdizione del Senato romano.

(2) *Regesta neapolit.*, 12, 36, 38, 73, 80, 114, 116, 136, 143, 154, 183, 198, 201, 210, 217, 237, 256, 276, 304, 340, 354, 374, 418, 430, 431, 438, 439, 440, 506, 525, 552, 558, 591, 619; *Cod. diplom. caietan.*, 13, 48, 54, 79, 80, 90, ecc. Camera, op. cit. I, 136, 167, 224, e Doc. 11.

si seguiva. Però gli elementi che ci offrono sono tali, che autorizzano ad affermare essere la procedura tutta romana.

Che la procedura, diciamola pure germanica, apparisse assolutamente strana ai cittadini dei ducati è provato luminosamente da qualche documento. Nel 999, sorta quistione tra il vescovo di Gaeta ed alcuni cittadini gaetani, che il vescovo pretendeva fossero servi della Chiesa, mentre essi affermavano essere liberi, il vescovo ricorse all'imperatore Ottone, il quale inviò a Gaeta un suo messo. Questi tenne tribunale all'uso germanico; e, poichè i citati si proclamavano liberi, il messo « fecit nobis (sono i convenuti che parlano) dare *guadium et quindeniatorem* inter partes ponere... ut usque in tertium diem haberemus indutias pensando nos ut si voluessimus proinde pugnari ad spatham... et (si) noluissemus pugnari manifestassemus nos ut vere essemus servi vestre ecclesie... habuimus proinde inter nos consilium *pro magno pavore recusavimus ipsam pugnam.* » Si dichiararono però pronti a prestare giuramento, e fu allora che, recatisi innanzi ai duchi di Gaeta, al duca di Fondi, al conte di Traetto ed al conte Marino Costantino, coll'intervento del messo imperiale, vennero a transazione, obbligandosi a dare un'oncia di oro purissimo per la riat-tazione del palazzo del vescovo, il quale riconobbe la loro libertà. E quando lo stesso vescovo, profittando della presenza del messo medesimo, convenne innanzi a lui il conte di Traetto, per revindicare la metà del casale Spini posseduto dal conte, questi si affrettò, innanzi ai magistrati ricordati nel documento precedente ed a molto popolo, a dichiarare che la metà del detto casale si appartenesse all'episcopio (1). La paura della pugna per parte dei pretesi servi e la loro dichiarazione di essere pronti a prestare giuramento, la fretta del conte di Traetto nel riconoscere la proprietà di parte del casale Spini nell'episcopio, proprietà che egli prima aveva disputata al vescovo, provano come la nuova procedura seguita dal messo imperiale fosse loro sconosciuta e poco gradita.

(1) *Cod. diplom. caietan.*, 100, 101.

E ritornando ora alla procedura che si seguiva innanzi ai tribunali dei ducati, non manca qualche documento, il quale provi che il giudizio s'iniziava con il *libellus conventionis* (1). Vi erano poi alla presenza del magistrato o giudice, le deduzioni e le risposte delle parti con le repliche (2), dopo le quali avveniva la *litis contestatio*; si raccoglievano le prove e si pronunziava la sentenza definitiva che era scritta (3).

Le parti poi solevano affidare la loro difesa a degli avvocati, i quali peroravano innanzi al magistrato. Un bello esempio ci offre un documento gaetano. Era sorta quistione tra alcuni abitanti del luogo detto *Livianum* ed il vescovo di Gaeta. Due di quegli abitanti, Costantino e Benedetto anche a nome dei loro *consortes*, accompagnati dal loro avvocato Raimaro, ed il vescovo di Gaeta accompagnato dal suo avvocato Docibile si recarono sul luogo controverso insieme al duca. Ivi l'avvocato Raimaro, *coepit reclamari et dicere*, cominciò cioè la sua difesa e finì coll'esibire due carte. L'avvocato del vescovo rispose ed esibì a sua volta una carta *limitationis*. Il duca trovò che le due carte esibite da Raimaro *minime stare poterant secundum legem*, e ritenne la carta esibita dall'avvocato del vescovo *veritosa* e la quale *cum lege stare poterat*, e diede ragione a questo (4).

(1) Camera, op. cit. Doc. 11. Si era iniziato un primo giudizio, e vi era stata una sentenza con la quale si ordinava la perizia, e si era scelto anche il perito, quando una delle parti si rifiutò di eseguire questo giudicato. Allora l'altra parte ritornò innanzi al duca, che fece chiamare la parte resistente, per ben quattro volte, inutilmente « *direximus ad supradicta gemma et boecia ut venirent et facerent ipsa finem cum Gregorio, ipse autem noluerunt eos facere et ipse Gregorius nobis reclamando de die in die, et nos iterum adque iterum pro tertia et quarta vicem dicendo direximus ad supradicta gemma et boeca ut venirent et se exinde deffinire, ille autem nullo modo venire voluerunt* ».

(2) Risulta dai documenti citati in queste note. In essi si legge che una delle parti diceva, l'altra rispondeva, e qualche volta che la prima replicava.

(3) Cf. Camera, op. e loc. cit.

(4) *Cod. diplom. caietan.*, 195, a. 1053.

Anche gli effetti della contumacia erano quelli determinati nel diritto romano, e nel 992 il duca di Amalfi, essendosi una delle parti resa contumace, immette l'altra nel possesso delle cose controverse: « firmamus vobis supradicto Gregorio per hunc nostrum iudicatum ut amodo et semper habeatis et dominaretis ex predictis supradicta vestram hereditatem qualiter et quomodo eas proclamad ipse vostre charte sine omni contrarietate de supradicta gemma et boccia et de suis heredibus » (1).

Quanto poi alle prove esse sono esclusivamente romane: il giuramento (2), che poteva essere anche riferito (3), la prova testimoniale (4), l'accesso sopra luogo (5), la perizia (5), la prova scritta (6). Quante volte la parte ammessa a provare con testimoni, non riusciva nella prova, l'altra parte doveva confermare la sua asserzione o la sua domanda col giuramento (7).

Da tutti i documenti che fanno cenno di giudizi, nei quali sono esibiti atti scritti, si può desumere che anche quanto alla forza probatoria di questi si osservò mai sempre il diritto romano giustiniano. L'imperatore Giustiniano, causa la facilità con cui solevansi falsificare i documenti, con la novella 73 negò ogni efficacia probatoria alle scritture non depositate in pubblici archivii e non sottoscritte da tre testimoni fededegni, quando non fossero corroborate da prove estrinseche: e le stesse scritture redatte da un

(1) In Camera, op. cit., Doc. XI.

(2) *Regesta neapolit.*, 13, 36, 73, 76, 114, 116, 136, 143, 154, 180, 193, 201, 210, 217, 256, 304, 374, 418, 418, 431; *Cod. diplom. caietan.*, 47, 48, 54, 79.

(3) *Regesta neapolit.*, 237.

(4) *Regesta neapolit.*, 13, 154, 180, 193, 210, 276, 340, 418; Camera, op. cit., I, 136, 167.

(5) *Regesta neapolit.*, 114, 276; Camera, op. cit., I, 136; *Cod. diplom. caietan.*, 80.

(6) *Regesta neapolit.*, 180, 193, 354, 430, 438, 439, 440, 591; Camera, op. cit. I, 136, 122.

(7) *Regesta neapolit.*, 180, 193, 201, 304, 418, ecc. Camera, op. cit. Doc. XI.

notaio e firmate da testimoni, dovevano essere confermate dal giuramento di questi ultimi, e, se questi erano premorti, dal giuramento del notaio (*tabellio*). E quando l'uno e gli altri erano defunti e mancavano altri mezzi di prova, il magistrato ordinava il giuramento delle parti. Ora, scorrendo le carte dei ducati napoletani, si trova che, quando una delle parti esibiva una scrittura a sostegno della sua tesi, il magistrato ordinava all'altra parte di provare con giuramento e con testimoni giurati il suo asserto, e, nel caso questa non riuscisse a provare, disponeva che la prima confermasse con giuramento la scrittura esibita (1). Nè mancano esempi di giudizi in cui ambo le parti esibiscono scritture, ed il magistrato dispone il giuramento all'una ed all'altra (2).

Quando in seguito a prova od a giuramento la scrittura risultava falsa, il giudice ne ordinava la distruzione. Così, ad esempio, sorta nel 945 quistione tra il vescovo di Gaeta Marino e Pietro figlio del defunto ipato Giovanni, per la proprietà di un fondo, il duca Docibile, innanzi a cui si svolgeva il giudizio, avendo Pietro esibita una scrittura a sostegno della sua pretesa, dispose che da parte del vescovo si giurasse e che il fondo si appartenesse alla Chiesa e che la scrittura esibita fosse *inanis et vacua*, ed essendosi prestato il giuramento, il duca fece *statim incidere et rumpere chartam* (3).

Da questo breve cenno è facile desumere come il diritto romano si fosse conservato sia per la procedura sia per le prove.

Lo stesso può dirsi pel procedimento penale, come fino ad un certo punto ne è dato rilevare dal patto giurato di Sergio.

32. Accanto ai giudizi seguitò ad aver vita l'arbitramento del quale è fatto cenno in alcuni documenti dei ducati (4),

(1) *Regesta neapolit.*, 180.

(2) Camera, *op. cit.*, I, 136.

(3) *Cod. diplom. caietan.*, 47.

(4) *Regesta neapolit.*, 354; Camera, *op. cit.*, I, 166.

ed anche per questo istituto si seguirono ad osservare le norme del diritto romano.

§ 7.

La Finanza.

Sommario.

33. Fisco ducale. — 34. Proventi patrimoniali. — 35. Sistema tributario. — 36. Riscossione delle imposte. — 36. Ufficiali fiscali.

33. Già innanzi, discorrendo del potere del duca sul fisco, ho fatto un cenno di questo. Qui rileverò solamente che, esistendo un fisco ducale e un vestarario che ad esso era preposto, non è in alcun modo a parlarsi del diritto dell'imperatore bizantino sopra una parte almeno dei tributi riscossi nei ducati napolitani.

Il fisco era composto da tutto ciò che costituiva patrimonio dello Stato, ed il quale poteva essere accresciuto, più specialmente dal diritto successorio del fisco (1) e dalle confische (2), dai proventi di questi beni, e dai redditi delle imposte. A non ingenerare confusione in un argomento sul quale non si hanno che vaghe e non complete notizie, è uopo nettamente distinguere i proventi dei beni patrimoniali dello Stato, da quelli che dava la riscossione delle imposte.

34. I beni patrimoniali dello Stato, posti a cultura solevano essere, come i beni dei privati, concessi a locazione—conduzione od in enfiteusi temporanea o perpetua, ed i conduttori come i concessionarii dovevano tutte quelle prestazioni, che accompagnavano quei contratti. Inoltre, alcuni beni fiscali erano coltivati dagli ospiti che costituivano una speciale classe agricola, della quale avrò a discorrere in prosieguo, e questi ospiti dovevano prestazioni in natura

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 13, 22, ecc.

(2) Ciò rilevasi dal patto giurato di Sergio.

e dati servigii personali. Infine, i beni incolti dal fisco solevano essere affittati per uso di pascolo dietro pagamento di un diritto. Allorchè quindi nei diplomi o nelle carte dei ducati napolitani si trova parlato di *censum*, di *responsaticum*, di *regula*, di *salutes* ed anche di *terraticum* e di *dattones* (1), le quali erano prestazioni dovute dai concessionarii o dagli ospiti; quando in essi si leggono le parole *angarias et servicia* (2), che consistevano in prestazioni personali dovute dagli ospiti principalmente; quando si riscontrano le espressioni: *escaticum*, *herbaticum* (3), *glandaticum* (4), che erano prestazioni dovute pel pascolo in terre incolte appartenenti al fisco, non bisogna assolutamente pensare a prestazioni di indole fiscali, facienti cioè parte del sistema tributario vigente nei ducati napolitani. Facendo diversamente, si passerebbe pericolo di confondere il carattere del sistema tributario dei ducati con il sistema tributario di epoca posteriore.

35. Se ciò ne è dato rilevare dai diplomi, il sistema tributario nei ducati del Napolitano conservò in massima i caratteri romani, e si ebbero imposte dirette ed imposte indirette.

Le imposte dirette, cui fanno cenno i documenti, se io non m'inganno, sono due principalmente; la fondiaria, e quella che oggi giorno diciamo imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Quanto all'imposta fondiaria io credo che offrano argomenti validi a sostenerne l'esistenza e la costituzione della proprietà fondiaria, cui avrò a far cenno più innanzi, e alcune espressioni che si trovano nei documenti. È risaputo come venissero formati i catasti secondo le leggi romane, e come una massa di territorio, quando era intestata ad un sol proprietario, e poi, in forza di contratti o di succes-

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 1, 5, 8, 10, 14, 17; *R. neap. arch. monum.* n. 162. *Cod. diplom. caietan.*, 90.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 2, 5, 10, 14; *R. neap. arch. monum.*, n. 162.

(3) *R. neap. arch. monum.*, n. 162.

(4) *Cod. diplom. caietan.* 90.

sione, veniva divisa in più parti e tra più proprietari, seguitasse a considerarsi come unica massa, di fronte al catasto ed al pagamento dell'imposta, sicchè la imposta dovuta sopra una parte sterile o poco fruttifera veniva compensata sulla parte fruttifera o più fertile.

Di qui venne che le diverse parti in cui erasi divisa la massa si considerassero unite fra loro (*conserva* e con linguaggio greco *ὀμόδοια*), e di qui l'istituto dell'ἐπιβολή, il quale aveva rapporto anche ai fondi *contributaria* (*ὀμόκηνσα*).

Ora quando trovo nelle carte napoletane fatto frequentemente cenno ai *consortes*, e veggio dal complesso degli atti, in cui di questi si fa parola, che essi erano possessori di terre raggruppate, molto probabilmente appartenute una volta al medesimo proprietario; ed inoltre che essi ne appaiono in contratti di alienazione (1), devo ritenere che quelle terre fossero ligate fra loro di fronte al pagamento dell'imposta gravante su di esse (*conserva* o *contributaria*), poichè non credo si possa sostenere che i *consortes* dei documenti na-

(1) *Regesta neapolitana*, 2. In una donazione la donante riceve sicurtà dal *consorti suo* per la terra donata e che ella aveva per eredità dai genitori. *Ibid.* 19. Una donna commuta una parte di un piccolo passaggio « ut per ipsum posticum liceat eis (agli altri contraenti) et eorum heredibus ingredi et egredi die noctuque, quandoque voluerint, cum omni eorum utilitate ad curtem maiorem comunem ipsorum et *consortium suorum* », ricevendone in cambio la loro parte della detta corte comune. *Ibid.* 21. In una vertenza sorta tra varie persone, alcune affermano avere le altre occupate con violenza i fondi dei loro genitori et *aliorum consortium*. *Ibid.* 34. Stefano Isabro commuta una terra « qualiter ei obvenerat a *consortibus suis* », col monastero dei SS. Sergio e Bacco. *Ibid.* 36. Sorge quistione per alcuni fondi tra più persone che sono dette *parentes et consortes*. *Ibid.* 58. Il testatore aveva offerta per l'anima una terra « que indivisa reiacet cum reliquis tribus portionibus de *consortibus nominati Stefani* (il testatore) ». *Ibid.* 70. In una vertenza per la proprietà di una chiesa e delle sue dipendenze una delle parti è costituita da Cicino suddiacono et *consortes eius*. *Ibid.* 77. *Parentes et consortes*. *Ibid.* 466. *Consortes*. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Cf. anche *Cod. diplom. caietan.*, 195.

politani sieno gli stessi che i *consortes* dei documenti langobardi.

D'altronde a me sembra scorgere l'imposta fondiaria, sotto la voce *collecta* che si trova in qualche documento (1), quantunque le collette potrebbero considerarsi come sovraimposizione straordinaria.

Della seconda specie di imposta diretta è fatto chiaro cenno in due diplomi napolitani.

Nel primo del 1067 il duca Sergio, concedendo al suo parente Sergio Crispano tutti gli estranei che si fossero stabiliti in Napoli e non avessero *autorem*, o che si fossero allocati nelle case degli uomini dipendenti dal concessionario, soggiunge: « Et qualiscumque homo de ipsis hominibus eius fecerit quaecumque artificia, vel egerit quaecumque negotia terram marisque *omnia publicalia et dationes* que exinde exiet per quovis modum sit tibi et ad tuos heredes concessum et traditum tollendi et faciendi exinde omnia que volueritis ». Ed in altro diploma del 1075 lo stesso Sergio, concedendo al monastero di S. Salvatore dell'Isola di fabbricare botteghe, dice: « cum quantas apothecas facere et habere volueritis ante ipsas domos vestras vel inte ipsas domos et habitationes ipsius monasterii sancti antonii... vel in ipsa domum que vos comparasti da ipso sergio de materleo, et in ipsum portum vel in ipsa curte licentia et potestate abeatis, et omnes dationes et publicalias que exinde exierit vos illud tollere et habere debeatis faciendi que volueritis » (2).

Più larghe sono le notizie che si hanno intorno ai tributi indiretti. La imposta di dogana (il *portortum* dei Romani) si seguì a pagare e dicevasi *portuaticum*, quando le merci entravano ed uscivano dal porto (3), *litora-*

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 13. Cf. *R. neap. arch. monum.*, 610, e *Append.*, 55, nel primo dei quali si legge: *fidantias et data seu collectas exiebat pro parte de ipsi normanni*, nel secondo: *illa fidantia de illi normanni*. Era un'imposta diretta che forse si erano obbligati a pagare i Normanni stabiliti sul territorio del ducato napolitano.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 18, 19.

(3) *Regesta neapolit.*, 378.

ltas quando dai lidi del mare (1) *portaticum*, quando le merci entravano od uscivano dalle porte della città (2). Pare inoltre che esistesse un'imposta sulla vendita delle merci e che si dicesse *plateaticum* (3), paragonabile alla *centesima* o *ducentesima rerum venalium* dei Romani.

L'esistenza di queste imposte indirette è più chiaramente provata dalla promessa fatta da Sergio IV nel 1029 a quei di Gaeta, allorchè egli era esule in questa città, pel caso che avesse recuperato il ducato di Napoli. Sergio invero promette ai Gaetani che si fossero recati sul territorio del ducato napoletano l'esenzione da ogni dazio: « nullo dato aut premio vel pretio dare non debeatis non a seniore aut a gudices vel a portulano non a porta vel a nulla umana magna parbaque persona nullo modo dare debeatis de quocumque negotio (4). » Che anzi, poichè nella carta si parla di *seniore* (il duca) e di *gudices* (i giudici), potrebbe dirsi che nel ducato di Napoli quelli che ricorrevano ai tribunali dovessero pagare alcuni diritti, che costituivano i proventi dell'amministrazione della giustizia, tanto più che, immediatamente dopo, Sergio promette di rendere e far rendere giustizia ai Gaetani che innanzi a lui od ai suoi giudici si fossero gravati contro Napoletani, o persone dimoranti in Napoli,

Altri proventi fiscali erano le imposte che si pagavano per la pesca, ed in un diploma del 1053, il duca Sergio, concedendo al monastero dei SS. Sergio e Baccho libertà di pesca nel mare, lo esonera da tutte le *publicaneas et dationes* che sarebbero dovute sulle rete, sui navigli e sulle lontre (5); quelle che per la caccia (6), per l'uso delle pubbliche acque e quindi dei mulini che su queste si costruivano dallo Stato (7),

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 13.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 13; *Regesta neapolit.*, 639.

(3) Camera, op. cit. I, 289-90; *Diplom. duc. Neapol.*, 13.

(4) *Cod. diplom. caietan.* 156.

(5) *Diplom. duc. Neapol.* 13; cf. anche i diplomi sopra ricordati a proposito della concessione di libertà di pesca.

(6) *Cod. diplom. caietan.*, 218.

(7) Risulta dai diplomi di concessione dell'uso di pubbliche acque e di costruire su queste mulini.

e varie altre prestazioni indirette, come il *calcaraticum*, che si pagava per ogni fornace di calce che si accendeva (1).

36. Quanto alla riscossione delle imposte, i documenti provano che anche nei ducati del Napolitano si era adottato il sistema di darla in appalto.

Del modo come si riscotessero le collette e l'imposta sull'esercizio delle industrie e delle arti non si hanno sicure notizie, e solo può suppersi che gli *erarii*, di cui parlano documenti napolitani, gaetani ed amalfitani (2), avessero l'appalto delle stesse; e forse essi costituivano una società presieduta da un *matorarius* (3).

Si ha invece prova sicura sia per l'appalto del portuatico e del portatico, sia pel modo come queste imposte indirette solevano essere pagate. Invero una carta del 1018 ne fa sapere che tal Giovanni Atalarico aveva la concessione del portuatico della città di Napoli, (era cioè *portulanus* della città di Napoli, che così dicevasi l'appaltatore di tale dazio, come risulta dalla promessa fatta da Sergio IV ai Gaetani (4)), e che aveva convenuto in giudizio l'igumeno del monastero dei SS. Teodosio e Sebastiano per le *daciones pro partem publicam.. pro illum portum istius civitatis per consuetudinem*; che avendo questi esibito un diploma del duca Giovanni che esonerava le navi del monastero dal pagare qualsiasi dazio, Giovanni Atalarico promette di non pretendere *daciones* per le stesse navi, « *excepto illum portuaticum de illa portua de illum bulpulum quod est triticum modium unum.. et binum verceum unum et sale medium modium... que vos mihi dare debeatis dum ipsa portua detinuerimus... Et hec memorati summus quia quando perbenerit ipsas vertras nabidias da roma nobis dare debeatis pro ipsa portua de illum bulpulum portuaticum dum illum detinuerimus per omnem tassidium medium modium de sale et quando benerit da nabicandum da aliis*

(1) Camera, op. cit., I, 290.

(2) *Regesta neapolit.*, 84, 151 ecc.; *Repertor. S. Laurentii*, 88, 99.

(3) *Regesta neapolit.* 84; *R. neapol. arch. monum.* 68.

(4) *Cod. diplom. caictan.*, 156.

partibus per omnem tassidium quatra de ture unde alium medium modium de sale et alia quatra de ture pertinet ad illa portua de illum arcina » (1).

Da una carta poi del 1128 si rileva che i cognati Sergio e Giovanni erano *portararii* della Porta di S. Gennaro di Napoli, avevano preso cioè l'appalto del *portatico* per le merci che entravano ed uscivano per quella porta; ed essi, dopo una lite, convengono con le monache del monastero di S. Gregorio che sul vino che dalla vendemmia perveniva al monastero per quella porta, avrebbero esse dato *unum congium* di mosto ed *unum congium* di *saccapanna* (2).

37. L'amministrazione finanziaria dei ducati, aveva il suo centro nella corte ducale, e le sue fila si raccoglievano nelle mani del *vestarariō*, che può benissimo paragonarsi al *vestarario* imperiale ed al tesoriere delle corti regie.

Gli ufficiali dello Stato, aventi anche giurisdizione amministrativa, avevano tra gli altri uffici quello di curare la riscossione dei proventi fiscali, e ciò è confermato da un diploma del 944, nel quale si legge: « *ut nullis exactoribus nostris id est lociservatoribus, comitibus, tribunts, vicariis* » (3). Però questi ufficiali, dato il sistema di riscossione, avevano la vigilanza su questa: vigilanza che divenne interessata, quando per la ereditarietà della carica, i conti arrogarono una parte delle pubbliche entrate. Ma, oltre questi ufficiali, ve ne erano altri i quali avevano esclusivamente l'incarico di riscuotere le rendite e i proventi pubblici.

Bisogna a questo proposito distinguere le rendite dei beni dello Stato dai proventi delle imposte. La riscossione delle prime era affidata ai *vicedomini* (4). Ciò desumo dai diplomi e dalle carte. Il diploma sopra ricordato parla dei *vicedomini*, a proposito della conferma di alcune terre e delle angarie e dei servigi dovuti dagli uomini dipendenti dal

(1) *Regesta neapolit.*, 378.

(2) *Regesta neapolit.*, 633.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 2.

(4) *R. neapol. arch. monum.*, 162; *Diplom. duc. Neapol.*, 2, 10 ecc.

monastero, ed è notevole ancora che nello stesso diploma si fa parola dei *vicedomini* del monastero stesso (1). In altro diploma del 1033 il duca, nel concedere al monastero dei SS. Gregorio e Sebastiano che tutti coloro i quali si fossero allocati sulle terre dell'ente dipendessero insieme agli ospiti ed ai defisi dal monastero, soggiunge che nessun vicedomino osi penetrare in quelle terre per pretendere prestazioni ed angarie (2). Inoltre i vicedomini del fisco sono chiamati, con vocabolo preso ad imprestito dai vicini Langobardi, *actionarii* (3), ed è risaputo come questi fossero impiegati delle corti regie ed avessero l'amministrazione dei beni regii. Il vedere poi che vi erano vicedomini di chiese e monasteri (4), i quali ancora dicevansi *actionarii* (5), e che il loro ufficio era quello di riscuotere le prestazioni e le rendite di questi enti deve necessariamente indurre a ritenere essere i vicedomini del fisco non diversi da essi. A proposito dei vicedomini di tali enti, ricorderò una carta eloquentissima del 1021, nella quale certi Giovanni e Domenico, essendo stati nominati vicedomini in due casali appartenenti al monastero dei SS. Sergio e Bacco, promettono « ipsas terraticas omni annue in casis eorum atunare et serbare per totum augustum mensem absque fraude et malo ingenio.... pro ipso *vicedomatico* (6) ». Una prova indiretta infine è offerta dalla promessa fatta da Sergio IV di Napoli ai Gaetani, e nella quale, promettendosi l'esenzione dai dazii, si parla di giudici, di portulano, di portararii, ma non di vicedomini.

La riscossione dei tributi era affidata ai pubblici ufficiali; ma, come già si è detto, essendo tale riscossione data in

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 2.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 10.

(3) *Sicardi princ. pact. cum. Neapolit.*, in Padelletti p. 318.

(4) *Regesta neapolit.*, 8; Camera, op. cit. I, 134: Johannes vicedominus nostri episcopii. Nelle carte si trovano spesso nominati vicedomini. *Regesta neapolit.*, 44, 96; *R. neapol. arch. monum.*, n. 57, 77, 287.

(5) *Regesta neapolit.*, 608.

(6) *Regesta neapolit.*, 389.

appalto, i pubblici ufficiali non facevano che vigilare gli appaltdatori, e forse anche ricevere i versamenti di costoro per trasmetterli all'erario del duca, e per esso al vestarario. Gli appaltdatori poi prendevano nomi diversi, secondo le imposte che avevano preso in appalto, e dicevansi erarii e maiorarii, portulani, portararii. Ed a proposito di costoro, come ne provano i documenti, l'ufficio di riscuotere i tributi addiveniva quasi una professione che si trasmetteva da padre in figlio (1), il che vuol dire che gli appalti venivano concessi per lo più a persone della stessa famiglia.

§ 8.

La Milizia.

Sommario.

38. Costituzione dell'esercito.—39. I militi. — 40. Le milizie mercenarie.

38. La costituzione dell'esercito nei ducati del Napolitano non mutò essenzialmente da quella dell'esercito imperiale romano. A capo ne era il duca, che perciò dicevasi anche *maglster militum*, e dopo di lui venivano gli altri ufficiali: conti, prefetti e tribuni, i quali anche per la loro origine avevano un carattere spiccatamente militare.

Quando poi i tribuni scomparvero, altri ufficiali puramente militari dovettero essere posti sotto la dipendenza dei conti e prefetti, e forse il *ductor primarius* di cui si trova fatta parola in alcuni documenti napolitani del sec. XI era un ufficiale puramente militare (2), In qualche carta si trova

(1) Così si trovano *erarii* figli di *erarii*. Dal doc. del 1018 sopra ricordato ciò può desumersi anche per i portulani.

(2) *Regesta neapolit.*, 338, 342, 351, 354 e 355; *R. neapol. arch. monum.*, 289. cf. Ciccaglione, *Feudalità*, loc. cit. n. 80. Il Capasso suppone che si tratti di primario delle curia, e non sa spiegarsi il significato di quel *ductor*. Egli ciò crede, perchè quel Mastalo che appare come *ductor primarius* in alcuni documenti, si trova in altri detto

persona indicata col titolo di *spatario* (1), e se non si voglia ritenere che questo sia un semplice titolo onorifico, è a credersi che lo *spatario* fosse un ufficiale dell'esercito.

39. I militi dei ducati napolitani avevano un carattere recisamente diverso dagli esercitali langobardi. Essi non erano tutti i capaci alle armi del popolo, ma costituivano una classe a se, e possono paragonarsi ai soldati degli ultimi tempi dell'impero, anche per il trattamento che ricevevano.

Come chiaramente risulta dai documenti i militi costituivano quasi una casta, dalla quale non potevasi facilmente uscire e nella quale non facilmente si entrava, poichè i figli di militi erano militi anch'essi, ed anche le parentele solevansi stringere tra famiglie di militari, poichè trovò cugini, cognati ed altri parenti militi tutti (2). Economicamente essi trovavansi in condizione superiore agli altri cittadini mediani. avevano le loro armi, i loro cavalli con le rispettive bardature, cose tutte che insieme alla professione di milite trasmettevano ai loro discendenti (3).

Era naturale che in caso di somma necessità tutti i cit-

primarius scriniarius. Però non può dirsi con certezza che si tratti dello stesso Mastalo, quando in documenti contemporanei si trova un Pietro *primarius* (*Regesta neapolit.*, 331).

(1) *Regesta neapolit.*, 44.

(2) *Regesta neapolit.* 1,13. Teodoro milite figlio di Giovanni tribuno; 30, Anna figlia di Pasquale milite, vedova di Giovanni milite, suo figlio Gregorio milite e Stefano milite cognato di Anna; 87. Casario figlio di Giovanni milite e Pietro milite figlio di Elia milite, cognati; 211, Stefano milite figlio di Leone milite. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

(3) Tutto ciò risulta tra gli altri documenti da un testamento del 1025, nel quale si legge: «Item disponit quod abeant donatum ipsi filii sui... et omnes armas et loricas, et caballos cum illorum paraturis... Insuper disponit ut supradicti filii sui militare et defendere debeant per militias suas secundum usum et consuetudinem ipsius civitatis ad supradicta filia et nepote suis omnia de militia pertinentes ubi eius superius portionarii fecit, sed liceat viro supredicte filie sue et nepoti suo ire cum eis ad scoballicandum ». *Regest. neapolit.*, 402.

tadini prendessero le armi, ma il nucleo vero dell'esercito e la cavalleria erano costituiti dai militi.

40. Coll'andare del tempo poi, e per le continue guerre in mezzo a cui si trovavano i ducati, specialmente quando incominciarono le incursioni dei Normanni, si costituirono, al fianco delle milizie cittadine, le mercenarie, le quali erano per la maggior parte composte da Saraceni (1).

(1) Amari, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, I, 2, c. 2.

CAPITOLO III.

GLI ORDINI SOCIALI.

§ 9.

Le classi cittadine.

Sommario.

41. Costituzione sociale nei ducati napolitani. — 42. I nobili. — 43. I militi. — 44. I mediani. — 45. La plebe delle città.

41. La trasformazione degli ordini sociali iniziata durante l'impero continuò, e sulla medesima base, in quelle provincie che restarono soggette all'impero bizantino. Sicchè mentre la classe degli ottimati andò sempre più distaccandosi dal resto del popolo nelle città, nelle campagne la costituzione sociale si avviò a quella forma, che rese possibile l'adozione del regime feudale anche in quelle provincie.

Che quella trasformazione fosse continuata durante le prime dominazioni barbariche, è provato dall'Editto di Teodorico, nel quale non solo i *potentes* sono recisamente distinti dai meno potenti (1), ma è posta una netta distinzione tra *honestiores* ed *humiliores*, distinzione che aveva la sua principale ripercussione nel sistema penale di quell'editto (2). La legislazione giustiniana fermò alcune distinzioni, le quali proseguirono in Italia ad accentuarsi durante la dominazione bizantina, e nei ducati napolitani nel periodo della loro indipendenza. Invero le carte dell'epoca,

(1) *Edict. Theod.*, 43, 44, 46.

(2) *Edict. Theod.*, 89, 91, 108. *Edict. Athal.*, 9.

mentre distinguono le persone *magnae* dalle *parvae* (1), i *potentes* dagli *impotentes* (2), distinguono pure i *matores* dai *minores* (3).

Però effetto della trasformazione degli ordini sociali doveva essere e fù che in queste due grandi divisioni di maggiori cittadini e minori si formassero altre gradazioni; ed i documenti dei ducati già accennano a queste, quando distinguono tra gli abitanti della città i nobili dai mediani, e questi dal resto del popolo (4), e fanno comprendere che v'era separazione tra gli abitanti della città e quelli della campagna, tra i quali ultimi ancora esistevano altre gradazioni.

42. Il più alto gradino della scala sociale nei ducati del Napolitano era occupato dai nobili, tra i quali si distinguevano i membri della famiglia ducale, che dicevansi *senatores*. I nobili sono detti ordinariamente *nobiles* (5), *nobiliores* (6), ed anche *magnates* (7), *proceres*, *optimates* (8), ed in qualche carta pure *nobilissimi* (9).

Nelle carte inoltre non raramente si trova quaicuno dei nobili qualificato *illuster* (10), o *magnificus* (11) e più raramente *laudabilis* (12). Non può dirsi se specialmente la qualifica di magnifico fosse presa da ciascun nobile, o solo dai più elevati della nobiltà; ma pare che essa fosse general-

(1) *Cod. diplom. caietan.*, 156. *Diplom. duc. Neapol.*, 1, 13.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 10.

(3) *Cod. diplom. caietan.*, 156. *Gregorii VII epist.*, IX. 2 in Mansi, *Coll. Conc.*, XX, 359.

(4) *Patto di Sergio con i Napolitani*, in Capasso, *Mon.*, III, 159.

(5) *Patto di Sergio con i Napolitani*, loc. cit.; *Cod. diplom. caietan.*, 146.

(6) *Regesta neapolit.*, 113, 680: *R. neapol. arch. monum.*, 16, 32, 37; *Cod. diplom. caiet.*, 79, 115, 119.

(7) Camera, op. cit., I, c. 9.

(8) Capasso, *Mon.*, I, 84, 296.

(9) *Cod. diplom. caietan.*, 219.

(10) Federici, op. cit., 277.

(11) *Regesta neapolit.*, 21, 22, 32, 42, 56: *Cod. diplom. caiet.*, 114, 123, 146; *R. neapol. arch. monum.*, 16, 32, 37.

(12) Capasso, *Monum.*, I, 264.

mente adoperata dai nobili, quando in qualche carta trovo uno che si dice *nobilis vir* figlio di un *magnificus vir* (1).

Quello che può dirsi con certezza si è che da questa classe si sceglievano i maggiori ufficiali dello Stato, quali i prefetti ed i conti. Non credo poi che alla nobiltà appartenessero i tribuni, i quali non solo non resero ereditaria la carica, ma andarono mano mano a scomparire. Ciò desumo principalmente dal fatto che in qualche carta si trova un figlio di tribuno, il quale si qualifica semplicemente *miles* (2); nè è credibile che il solo fatto del conferimento della carica di tribuno conferisse anche la qualità di nobile (3).

I nobili solevano chiedere ed ottenere dall'imperatore bizantino alcuni titoli, che erano divenuti anche fonte di lucri della corte imperiale, specialmente quello di *ypatus* o console, del quale trovansi parecchi nobili fregiati nelle carte dei ducati (4), come si trovano anche i titoli di *dissypatus* (5), di *spatharius* (6), e di *protospatharius* (7); e forse pure quelli di prefetto e di conte erano spesso titoli onorifici, come può rilevarsi da quanto innanzi si è detto a proposito di questi due magistrati.

I nobili, come in Roma, così nelle città dei ducati napoletani costituivano una società, simile a quelle che in quel turno di tempo si erano costituite nell'Italia langobarda: una specie di fratellanza cioè, per tutelare la loro posizione anche di fronte al potere costituito. A questa organizzazione della nobiltà accenna il patto di Sergio, là ove dice: « Et non ero in consilio vel in facto seu consensu ut hec societas que inter vos facta est seu facienda corrumpatur et si ali-

(1) *Cod. diplom. caietan.*, 146.

(2) *Regesta neapolit.*, 1.

(3) Il Capasso (*Arch. stor. napol.*, IX. p. 549) crede in forma dubitativa che i tribuni facessero parte della nobiltà.

(4) *Regesta neapolit.*, 287, 352, 402,

(5) Camera, op. cit., I, p. 150.

(6) *Regesta neapolit.*, 44.

(7) *Regesta neapolit.*, 597.

quis eam corrumpere inceperit Ego vos exinde recta fide adiuvabo ».

Da queste parole pare possa desumersi come la società tra i nobili napoletani fosse formata di fresco, e certamente sull'esempio di quelle che esistevano tra i signori feudali del regno italico. Però vi era una notevole differenza tra queste e quella. Le une erano un portato del regime feudale, ed avevano un carattere accentuatamente militare, in quanto erano i signori feudali i militi che costituivano l'esercito; l'altra era una imitazione, e non aveva lo stesso carattere militare, in quanto se la nobiltà formava parte dell'esercito napoletano non ne era però il nucleo, ed i militi non dipendevano da essa.

I privilegi che godevano i nobili non avevano carattere politico, ma solamente onorifico, se se ne escluda quello nato dalla consuetudine di essere essi chiamati a ricovrire le cariche più alte, e di venire incaricati di rendere giustizia nelle qualità di giudici. Dopo il patto giurato di Sergio però, la nobiltà napoletana acquistò anche privilegi politici, quali quello di essere giudicati per certi reati nel tribunale del duca sì, ma da loro pari e l'altro di acconsentire per mezzo di alcuni tra loro alla imposizione di nuovi tributi, alla dichiarazione di guerra, alla conclusione della pace e de' trattati, come alla dichiarazione di neutralità.

43. Se i militi non facevano parte dell'aristocrazia, essi non vogliono neanche essere posti in una stessa classe con gli altri *medianti*, o *minores*. Certamente i nobili facevano parte della milizia, occupando anche in questa i posti più elevati, ed io credo che quel Sergio amalfitano, che lasciava ai suoi figli cavalli, armi e loriche, fosse un vero nobile, quando veggo che uno della sua famiglia era investito del titolo onorifico di ipato, e che il suo patrimonio era vastissimo (1).

I militi, come i veterani dell'impero, costituivano una classe a se, e quasi oserei dire una casta, la quale doveva avere tanta maggiore importanza nei ducati napoletani, in

(1) *Regesta neapolit.*, 402.

quanto questi dovevano difendersi dai continui attacchi dei Langobardi prima e poscia dei Saraceni e dei Normanni. Ed era da questa classe che venivano scelti i tribuni prima e poi i minori condottieri dell'esercito.

44. Sotto la voce *mediani* sono compresi i piccoli proprietari, come anche quelli che esercitavano industrie e professioni di maggiore importanza. Che vi fossero compresi i piccoli proprietari rilevo dal fatto che in molte carte di alienazione l'alienante è indicato col titolo di *dominus* (1), ovvero di *vir honestus* (2). E lo stesso dicasi dei curiali e dei notai, quantunque io creda che il *primarius* e forse anche il *tabularius* a Napoli, ed il *protonotarius* altrove appartenessero all'aristocrazia, quando veggo che il primario fa le veci del cancelliere nella corte ducale, e in una carta amalfitana trovo che essa venne redatta da un *Leo protonotarius et imperialis dissipatus* (3).

Di questa classe facevano anche parte i negozianti, di cui è fatto cenno in qualche carta (4), e ciò pare possa essere confermato dal vedere come un Cristofaro negoziante ed un Leone nocchiero fungono insieme ad un conte da testimoni in un istrumento conchiuso tra l'ipato di Gaeta Costantino e la sorella ed il nipote di lui (5). Tanto più poi ciò doveva essere in Amalfi, dove il commercio formò una delle forze di quella città.

45. Quelli che non erano nè nobili, nè militi, nè mediani costituivano il resto della popolazione libera delle città, la quale era indicata con la voce *populus* (6), od anche col'altra *plebs* (7).

La tradizione delle corporazioni romane, non interrotta nelle provincie restate all'impero bizantino, fece sì che

(1) *Regesta neapolit.*, 7, 18, 21 ecc.

(2) *Cod. diplom. caietan.*, 114.

(3) Camera, op. cit., I, 150.

(4) Di questi è fatto cenno nel capitolare di Sicardo, nel patto giurato di Sergio, e nella promessa fatta da Sergio IV ai Gaetani.

(5) In Capasso, op. cit., I, 263.

(6) *Cod. diplom. caietan.*, 101, 218.

(7) Camera, op. cit., I, 150, *R. neap. arch. monum.*, IV, p. 72.

in Napoli si conservassero quelle corporazioni, e che gli esercenti di ciascun mestiere ne costituissero una. Ciò non è dato provare chiaramente con le carte dell'epoca; ma quando trovo *ferrarii* figli di *ferrarii*, ed i quali si stringono in parentele fra loro (1), *aurifices* figli di *aurifices* (2), *calciolarii* figli di *calciolarii* (3), *cintimularii* figli di *cintimularii* (4), *sholarii* figli di *sholarii* (5), e financo *hortolani* figli di *hortolani* (6), devo ritenere che le corporazioni di arti e mestieri proseguissero a vivero, e che sopravviveressero anche dopo la formazione del regno di Sicilia, poichè esse ne appaiono sempre, e poi scrissero pure i loro statuti. Oltre gli artigiani soprannominati, le carte ricordano pure i *saponarii*, i *naupigii* (7) e via, e da qualche documento (8) potrebbe arriversi anche alla congettura che fin dall'epoca del ducato gli esercenti un medesimo mestiere, mentre formavano una corporazione, abitassero per la maggior parte in una stessa strada della città, donde poi le denominazioni prese in prosieguo da alcune di quelle strade.

(1) *Regesta neapolit.*, 31, 60, 75, 147, 180, 195, 235, 265, 294, 348, 371.

(2) *Regesta neapolit.*, 211.

(3) *Regesta neapolit.*, 199, 203,

(4) *Regesta neapolit.*, 23.

(5) *Regesta neapolit.*, 352.

(6) *Regesta neapolit.*, 27.

(7) *R. neap. arch. monum.* IV, p. 68. *Regesta neapolit.*, 70.

(8) *Regesta neapolit.*, 47.

§ 10.

Le classi agricole.

Sommario.

46. Gli ordini sociali nella campagna. — 47. Costituzione della proprietà fondiaria. — 48. Gli agricoltori liberi. — 49. Gli agricoltori dipendenti. — 50. I commenditi o defisi. — 51. I bifolchi. — 52. Gli ospiti. — 53. I coloni. — 54. I servi.

46. Volgendo lo sguardo alla campagna, ne colpisce questo fatto: che le classi agricole non sono guari diverse da quelle che ne appaiono dalla legislazione giustiniana, se si faccia eccezione di qualche classe formatasi dopo e per condizione speciale. Invero, secondo la legislazione giustiniana, le classi agricole possono dividersi in due grandi categorie: agricoltori liberi e proprietari ed agricoltori dipendenti, i quali ultimi erano o allocati sopra fondi appartenenti al fisco od all'imperatore, o sopra fondi di enti ecclesiastici o di altra natura, o sopra fondi di privati. Tra questi ultimi inoltre si trovavano gli ascrittizii ed i coloni, tra i quali esistevano alcune differenze, che con l'andare del tempo erano destinate a scomparire. Gli uni e gli altri poi abitavano in villaggi o vici, e gli agricoltori liberi avevano anche una proprietà comune sulla quale tutti godevano diritto di proprietà.

Ora, a bene studiare le carte dei ducati napolitani, si trovano gli agricoltori divisi nelle medesime classi; e però si hanno gli agricoltori liberi, si hanno quelli che coltivano i beni del fisco, si hanno gli ascrittizii ed i coloni, come i servi agricoli.

Quanto ai *commenditi* o *defisi* anch'essi trovano la loro origine in un uso introdotto negli ultimi tempi dell'impero. Solo gli *hospites* costituiscono una classe nuova di fronte alla organizzazione delle classi agricole dell'impero romano,

classe che si originò dalla condizione speciale di una parte del territorio del ducato di Napoli. Ed a questo proposito è notevole il fatto che solo i documenti napolitani fanno parola degli ospiti, non quelli degli altri ducati, il che conferma la opinione la quale attribuisce il formarsi di questa classe alla condizione speciale di una parte del territorio napolitano.

47. Nei ducati del Napolitano proseguì quella trasformazione nella costituzione della proprietà fondiaria che erasi iniziata fin dai tempi dell'impero, ed era stata prodotta principalmente dal gravoso sistema tributario romano. Le piccole proprietà andarono a scomparire quasi del tutto, perchè molti facevano oblazione de' loro fondi ai potenti od agli enti ecclesiastici, per avere una difesa contro i soprusi degli impiegati fiscali; e coll'andare del tempo a oblazioni di questa specie si unirono le oblazioni a chiese e monasteri per quello spirito religioso, che si andò sempre più accentuando, e che fu esagerato dalle violenze e dai pregiudizii dell'epoca.

Questo fenomeno, che si osserva anche nei ducati del Napolitano, come provano largamente le carte ed i diplomi, allargò la vita a due istituti sorti nell'ultimo periodo dell'impero, condannati ripetutamente dalle leggi imperiali, intendo parlare del patronato e dei *patrocinia fundorum* o *vicorum*.

Causa le violenze e gli abusi dei potenti e dei magistrati dello Stato, negli ultimi tempi dell'impero si formò un istituto, che può paragonarsi all'antico patronato ma che da questo diversificava sostanzialmente. Non erano cioè i servi manomessi che restavano in un rapporto di dipendenza col manomittente, ma erano i deboli e gli oppressi, i quali, rinunciando alla loro completa libertà, si ponevano sotto la protezione di un potente, obbligandosi verso di lui all'obbedienza ed a dati servigii. Questo nuovo rapporto riusciva pregiudizievole alla libertà da una parte e dall'altra dannoso al fisco, e le leggi imperiali lo proibirono rigorosamente (1). Però i potenti riuscirono a mascherare il nuovo

(1) *Cod. Theod.*, XI, 24.

rapporto sotto la forma di un rapporto preesistente e lecito: il precario. Essi allocavano i liberi che ricorrevano alla loro protezione sulle loro terre, concedendole agli stessi a titolo di precario, e convenendo oltre una prestazione reale alcuni servigii. La natura stessa della concessione, ritirabile a libito del concedente, costringeva indirettamente i concessionarii all'obbedienza ed alla prestazione dei servigii pattuiti (1).

Questo rapporto di patronato, che seguì a vivere ad onta della proibizione, ed al quale, può dirsi, si era innestato un rapporto reale, diede luogo a quella classe di agricoltori che si dissero *adscriptitii*, e la quale venne sempre più allargandosi, sia mercè novelle raccomandazioni, sia mercè manomissioni di servi agricoli. Essa o sotto il nome originario, o sotto altri nuovi ne apparisce nei documenti dei ducati napoletani.

Per le medesime cause, e cioè per la violenza e gli abusi dei grandi e dei magistrati e pel gravoso sistema tributario, si formò l'istituto detto *patrocinia fundorum*. I piccoli proprietari, e spesso anche tutti i piccoli proprietari di un villaggio, per sfuggire alle violenze degli impiegati fiscali ed alla gravezza delle imposte che gravavano le loro proprietà, sollevano metterle sotto la protezione di un potente con una oblazione o donazione dei fondi stessi, che ritenevano a titolo di precario.

Questo secondo istituto riusciva maggiormente dannoso al pubblico erario, e venne proibito anch'esso. Però si fece eccezione a favore delle chiese, cui fu concesso di ricevervi simili oblazioni di beni colla clausola della concessione al donante degli stessi a titolo di precario per un tempo determinato, ed anche per tutta la vita del donante medesimo (2). Le leggi proibitive però non impedirono che i *patrocinia fundorum* proseguissero, ed essi non solo riuscirono ad allargare sempre più i beni degli enti ecclesiastici, ma ancora ad accumulare la proprietà fondiaria nelle mani dei potenti,

(1) Cf. Ciccaglione, *Feudalità*, n. 3 loc. cit.

(2) L. 14, *Cod. Iustin.*, I, 2.

condizione di cose questa che perdurò nei ducati del Napolitano, come provano i documenti.

Nei ducati napolitani, adunque, la proprietà fondiaria rustica era agglomerata per la maggior parte nelle mani degli enti ecclesiastici e dei magnati, i quali la facevano coltivare per mezzo di agricoltori più o meno fortemente da loro dipendenti, pur essendo accanto a questi latifondi e manimorte delle piccole proprietà libere.

Questa costituzione della proprietà fondiaria rustica doveva influire sulla costituzione sociale nella campagna, ed invero essa influi a costituire quelle classi agricole, delle quali è fatta parola nei documenti.

Una speciale costituzione si osserva per il territorio liburiano, quel territorio cioè che era stato a volta a volta conteso ed occupato dal duca di Napoli e dal principe di Benevento, causa non ultima forse delle continue guerre tra i Langobardi di Benevento ed i Napolitani. Finalmente un accordo intervenne circa il 780, accordo che proseguì come rilevasi dai patti successivi stretti tra il duca di Napoli ed i principi langobardi.

Quale sia questa costituzione non può dirsi con assoluta certezza, ma i patti cui più sopra accennavo da una parte ed i documenti napolitani dall'altra ne offrono elementi sufficienti per determinare e quella costituzione e la conseguente condizione degli ospiti o terziatori. Sulla condizione degli ospiti avrò a trattenermi più innanzi. Quanto poi alla costituzione del territorio liburiano, le espressioni, che si trovano nei documenti, e che sono eco di quelle che si leggono nei patti tra i principi langobardi ed i duchi di Napoli: *pro* ovvero *a partibus Langobardorum* e *pro* ovvero *a partibus militie Neapolitanorum* (1), mostrano all'evidenza, che originariamente, e cioè quando avvenne l'accordo, la proprietà di quelle terre era nelle mani dello Stato langobardo per una parte, e per un'altra dello Stato napolitano. Come ciò avesse potuto avvenire non è difficile immaginare.

(1) *Regesta neapolit.*, 1, 10, 28, 34, 63, 215, ecc. *Reg. neapolit. arch. monum.*, 82, 93, 169, ecc. *Diplom. duc. Neapol.*, 2.

Nelle continue guerre tra Napolitani e Langobardi, il territorio liburiano, che era il più largamente esposto alle incursioni di questi ultimi ed alle conseguenti mosse dell'esercito napolitano, venne abbandonato dai proprietari originarii napolitani; e quando i Langobardi occuparono per un certo tempo quel territorio, la proprietà delle terre abbandonate venne attribuita al fisco langobardo, il quale o le lasciò coltivare dagli agricoltori napolitani, che già si trovavano su di esse, imponendo loro il pagamento di un censo secondo il costume langobardo, ovvero le concesse, se sprovviste di agricoltori, a coltivatori di origine langobarda, imponendo anche loro il pagamento di un censo.

Nelle vicende delle guerre langobarde-napolitane quelle terre tornarono anche al ducato di Napoli, ed allora quei coltivatori o terziatori che dir si vogliano corrispondevano il censo e le altre prestazioni consuetudinarie al fisco napolitano. Avvenne intanto l'accordo, e quelle terre furono divise tra i due Stati in modo però che ciascuno avesse la metà di ciascun fondo. A regolare questa divisione mirano parecchi capitoli del patto conchiuso nel 780. La divisione reale, diciamo così, cadeva solamente sulle terre vacue (*fundora exfundata*), vuote cioè di agricoltori (1), poichè le altre restavano ai coltivatori i quali, o Napolitani o Langobardi, se la terra da loro coltivata spettava alla parte langobarda a questa dovevano il censo e le consuetudini, se alla parte napolitana a questa dovevano il censo e le altre prestazioni (2). Poteva darsi che il coltivatore napolitano obbligato o pagare il censo al fisco langobardo, ovvero il coltivatore langobardo tenuto a prestare il censo al fisco napolitano non l'avesse pagato per venti anni, ed allora la terra restava di sua assoluta proprietà (3). Poteva anche darsi che il terziatore avesse ipotecata la terra per mutuo o alienata prima della divisione, e si convenne che, dovendo la terra essere divisa, i due fischi la purgassero dell'ipo-

(1) *Pactum Arech. princ. cum iud. Neapol.*, c. 2, 11.

(2) *Ibid.*, c. 12.

(3) *Ibid.*, c. 1.

teca o restituissero il prezzo al compratore, ciascuno per la metà, dividendo tra essi la terra stessa; o, non volendo restituire la somma mutuata od il prezzo, la terra fosse divisa in tre parti, di cui una al creditore ipotecario od al compratore, l'altra al fisco napoletano, la terza al fisco langobardo (1). Poteva inoltre darsi che un fondo da dividersi fosse coltivato tutto da un terziatore, e si convenne che questi, volendolo, avesse seguitato a tenerlo, coll'obbligo di corrispondere il censo alle due parti, naturalmente metà a ciascuna; che se voleva abbandonarlo, il fondo stesso fosse di comune accordo concesso ad altri, e non potendosi le due parti accordare, fosse diviso tra le stesse (2). Per evitare poi cause a nuove controversie, fu convenuto che i terziatori obbligati a pagare il censo alla parte napoletana non potessero alienare od ipotecare i fondi da loro coltivati a cittadini langobardi, e viceversa per i terziatori obbligati a pagare il censo alla parte langobarda (3).

Questa condizione di cose restò inalterata, come risulta dagli altri patti conchiusi tra i Langobardi ed i Napolitani (4).

Intanto, coll'andare del tempo, mentre alcuni terziatori, non pagando il censo per venti anni, addivennero liberi proprietari delle terre da loro coltivate; mentre altre proprietà libere si costituirono in forza dei crediti preesistenti ed ipotecati su quelle terre o di compre delle stesse, tanto i principi langobardi quanto i duchi napoletani concessero, specialmente a chiese e monasteri, il loro diritto su quelle terre.

In modo che la costituzione della proprietà fondiaria nel territorio liburiano fu questa: una parte di essa era censita e i coltivatori dovevano il censo al fisco napoletano od al

(1) *Ibid.*, c. 3, 8, 9, Cfr. *Pactum Johann. duc. Neapol. cum Landulfo et Atenulfo*, c. 3, seg.

(2) *Pactum Arech.*, c. 3.

(3) *Ibid.*, c. 4.

(4) Cf. *Pactum Johannis*, c. 3, seg. e *Capitulare Sicardi princip. Benev. cum Andrea duc. Neapol.*, c. 14.

langobardo, ovvero, in forza di concessione, a chiese, a monasteri ed anche a privati; un'altra parte, la meno importante, era libera.

Questa condizione di cose risulta evidentemente dai documenti napoletani. Che molte terre in territorio liburiano fossero sottoposte a censo verso la milizia o fisco napoletano è provato da quelle carte nelle quali si dichiara che la terra è libera *ab omni censu, regula, seu responsalium a partibus militie* (1), e dai diplomi dei duchi napoletani (2). Che vi fossero fondi divisi tra i due Stati si rileva da quelle carte in cui, trattandosi di alienazione, si dice che la terra alienata confina da una parte *cum terra portio partium Langobardorum* (3), e da quelle in cui si tratta di divisione tra Langobardi e Napolitani di terre loro concesse dai due fischi, come ad esempio da una carta del 958, nella quale Gari langobardo e Stefano monaco napoletano dividono le terre del luogo detto *Mulianum*, « unde mediatate pertinebat exinde nominato Gari pro partibus ipsius langobardorum et alia mediatate nominato Stephano pro partibus militie neapolitanorum » (4).

Che i duchi di Napoli solessero concedere, più che le terre, il diritto alle prestazioni dovute su di esse a chiese, a monasteri ed a privati è attestato dai diplomi di quei duchi (5), e da carte private, le quali ancora provano che simili concessioni solessero essere fatte anche da parte dei principi langobardi (6).

Che gli stessi coltivatori potessero coltivare i fondi divisi tra i due Stati e corrispondere ad amendue il censo è provato da alcune carte (7), e specialmente da una del 960, nella quale è fatta parola di un giudizio sorto tra alcuni

(1) *Regesta neapolit.*, 1, 10, 28 34.

(2) *Diplom. duc. Neapol.* 2, 18.

(3) *Regesta neapolit.*, 53.

(4) *Regesta neapolit.*, 102.

(5) *Diplom. duc. Neapol.*, 3, 8, 13, 17, ecc.

(6) *R. neapol. arch. monum.*, 169; *Regesta neapolit.*, 97.

(7) *R. neapol. arch. monum.*, 169.

Langobardi ed alcuni Napolitani, ed in cui i primi sostenevano tenere alcune terre poste in *Amulianum* tanto per parte dei Langobardi quanto per parte della milizia napolitana, mentre i secondi sostenevano la metà di esse spettare loro per parte della milizia napolitana (1).

Che infine vi fossero proprietà libere è provato da numerosi documenti riguardanti alienazioni di terre site in territorio liburiano (2).

Prima di procedere oltre, è uopo rilevare che in qualche carta si parla di *tertia*, riferendosi questa voce ora alla parte della milizia napolitana (3), ora alla parte langobarda (4). Orbene io credo, poichè in tutti gli altri documenti e negli stessi patti tra Napolitani e Langobardi si parla di metà, che la espressione *tertia* si riferisca al caso in cui il fondo ipotecato o venduto, invece che in due, fosse stato diviso in tre parti, secondo il patto sopra ricordato.

A più chiaramente determinare la condizione della proprietà fondiaria nella Liburia è uopo determinare se le prestazioni dovute dai coltivatori al fisco langobardo od al napolitano avessero carattere di onere pubblico, ovvero fossero effetto di un rapporto privato.

Io ho avuto occasione di esaminare questo punto in altro mio lavoro (5), e qui non mi fermerò oltre il necessario sulla quistione.

Il rapporto, che sorse tra i coltivatori o terziatori delle terre poste nella Liburia, va dovuto, come già innanzi si è

(1) *Regesta neapolit.*, 116.

(2) *Regesta neapolit.*, 1, 10, 28, 34, 63, 171, 297, 305, ecc.

(3) *R. neap. arch. monum.*, 392. « Tamen si... pars militie neapolitanorum in memorata terra que vobis superius benunderimus pertinentiam habere quesierimus (quesierit) et... a talis partibus defendere non potuerimus, quatenus nos et nostris heredibus dare debeamus vobis et a vestris heredibus auri solidos tres bonos byzanteos et bene pesantes et medium ad vestra potestate per *ipsam tertiam partem que a parte militie inde perdidideritis* ».

(4) *Regesta neapolit.*, 46. Una terra venduta confina « cum alia terra que ipsis venditoribus obvenit *pro tertia* a partibus langobardorum ».

(5) Cf. *Feudalità*, n. 173 loc. cit. e *Storia del diritto*, I, pag. 59 seg.

detto, all'occupazione langobarda, ed è però che la questione si rannoda ad un'altra più grave, e cioè se i Langobardi, nell'occupare l'Italia, seguitarono, dopo l'assetamento del regno da loro fondato, ad imporre ai Romani il tributo del terzo dei frutti delle loro terre, da corrispondersi allo Stato, come un pubblico onere, per mezzo di speciali magistrati, gli *hospites*, ovvero se presero ai vinti una parte delle terre, lasciando loro il resto in piena e libera proprietà.

Accettando l'opinione che ai Romani fosse stato imposto il tributo del terzo da pagarsi al fisco langobardo per mezzo di pubblici ufficiali (1), bisognerebbe anche ritenere che i terziatori della Liburia fossero gli antichi proprietari, ai quali i Langobardi avrebbero imposto sulle terre loro il tributo del terzo, tributo che, avvenuta la divisione di quelle terre tra il fisco langobardo ed il napoletano, sarebbe poi stato corrisposto al fisco napoletano sulle terre ad esso toccate, come un onere pubblico.

Ora a me, che accetto l'altra opinione, e cioè che i Langobardi presero una parte delle terre, sicchè anche nel regno langobardo si ebbero le *sortes* dei barbari e le *possessiones* dei vinti romani, sembra che il rapporto tra i terziatori della Liburia ed il fisco langobardo fosse rapporto di diritto privato, derivante da concessioni delle terre conquistate mercè contratto di locazione perpetua sia a coloro che le coltivavano nel momento dell'occupazione, sia anche a coltivatori di origine langobarda. Ciò è provato e dai patti stretti tra i Langobardi ed i Napolitani, e dai documenti ai quali sopra ho fatto cenno, poichè dagli uni e dagli altri risulta che il dominio diretto su quelle terre, mi si permetta questa espressione impropria, spettava ai due fischi, e l'intera proprietà tornava agli stessi, quando i terziatori abbandonavano le terre da loro coltivate; mentre per la opi-

(1) Una tale opinione è stata, può dirsi, messa innanzi e sostenuta dottamente dallo Schupfer in due opere pregevolissime. *Delle istituzioni politiche longobarde*, Firenze 1863, lib. I, c. 2; e *Aldii, Liti e Romani nell'Enciclop. giurid. ital.*, vol. I, parte II, p. 1153 seg.

nione contraria la proprietà delle terre sarebbe restata ai vinti col peso del tributo del terzo. Dal patto del 780 poi risulta che il terziatore, non corrispondendo per venti anni il censo alla parte pubblica napoletana o langobarda, acquistava la piena proprietà della terra, il che non sarebbe stato possibile se quel censo avesse avuto il carattere di onere pubblico. Inoltre, poichè l'occupazione dei Langobardi sul territorio liburiano, nelle continue guerre, non potette essere mai molto lunga, non sarebbe concepibile perchè il duca di Napoli non avesse restituita la piena proprietà delle terre a lui toccate ai primitivi proprietari, esonerandoli dal tributo. Dal patto del 780 per di più risulta come alcuni terziatori fossero langobardi, e non saprei comprendere come questi avessero potuto essere sottoposti al tributo, il quale era, diciamo così, il marchio della sconfitta imposta ai vinti.

Ma che le prestazioni, sia reali sia personali dovute dai coltivatori della Liburia, fossero effetto di un rapporto di diritto privato risulta ad esuberanza dai documenti. I patti conclusi tra i principi langobardi ed i duchi napoletani, a proposito delle prestazioni dovute dai terziatori della Liburia, parlano di *censum* e di *responsaticum* (1): ebbene io trovo molte carte napoletane nelle quali è parola di *censum* e di *responsaticum* a proposito della concessione di terre private *ad laborandum* (2); parlano di *exenium*, ed io trovo carte private nelle quali si parla di *exenium* (3), ed altre dove il concessionario si obbliga di dare alloggio e vitto al concedente che si reca sul fondo in date occasioni (4); parlano di *calcarium*, ed io trovo carte di privati nelle quali i concessionarii si obbligano a pagare il *calcarium* (5); parlano di *angarie* e di *consuetudines*, ed io trovo carte private nelle quali i concessionarii si ob-

(1) *Pactum Arech.* 780, c. 1; *Capit. Sivardi*, c. 14.

(2) *Regesta neapolit.*, 3, 28, 85, ecc.

(3) *Regesta neapolit.*, 1.

(4) *Regesta neapolit.*, 8, 110, 112, 297; *Cod. diplom. caiet.*, 70.

(5) *Regesta neapolit.*, 3; *Diplom. duc. Neapol.* 23.

bligano a servigii personali, come a trasportare i generi fino alla casa del concedente, a fare un certo numero di opere manovali o di giornate di lavoro anche con cavalli o buoi (1); parlano di *pensionem*, ed io trovo carte in cui si danno terre in enfiteusi ed il concessionario si obbliga a pagare la *pensionem* (2). Infine trovo che i *commenditi* o *defisi*, i quali non sono gli ospiti del territorio liburiano e hanno una origine tutta diversa e che risulta luminosamente dalle carte napolitane, non solamente sono posti in molti documenti a fianco agli ospiti, ma essi fanno le identiche prestazioni reali e personali, che gli ospiti medesimi (3). Ora, se potrebbe dirsi di quegli ospiti i quali dipendevano da privati ed a privati dovevano le prestazioni che ciò fosse avvenuto in forza di concessione del duca, lo stesso non potrebbe mai dirsi per i *commenditi* o *defisi*. Devesi adunque conchiudere che le prestazioni dovute dagli ospiti erano effetto di contratti di concessione di terre liburiane da parte dei principi langobardi, a cui quelle terre erano pervenute in forza di conquista, contratti simili a quelli che solevansi fare così per le altre terre del fisco langobardo, come per quelle del fisco dei ducati napolitani.

48. La costituzione, brevemente innanzi tracciata, della proprietà fondiaria rustica nei ducati napolitani influì a dare alle classi agricole l'aspetto, con cui ci si presentano nei documenti.

Prima si trovano i liberi coltivatori, proprietari delle terre da loro coltivate. Essi ordinariamente sono indicati nelle carte colle espressioni *habitatores* ovvero *commanentes in loco*, oppure *homines de loco*, o semplicemente *homines de* (4), alle quali parole segue il nome del villaggio

(1) *Regesta neapolit.*, 9, 110, 112, *Cod. diplom. caietan.* 204, 209, 210.

(2) *Regesta neapolit.*, 9, 345; Camera, op. cit. I, 111. *Repert. S. Laurentii*, 49, 78; *Cod. diplom. caietan.*, 70.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 9, 8, 10, 13, ecc. *Regesta neapolit.*, 22, 49, 198, ecc.

(4) *Regesta neapolit.*, 1, 9, 23, 28, 36, ecc. *Cod. diplom. caietan.*, 195, ecc.

in cui quegli uomini risiedevano. Spesso ancora nei documenti sono indicati col nome generico di *coloni* ed allora essi non vogliono essere confusi con i *coloni* propriamente detti, poichè i primi ne appariscono come liberi proprietari delle loro terre, che alienano liberamente (1).

Questi liberi agricoltori, come quelli contemplati dalle leggi romane, abitavano in villaggi, ai quali forse erano preposti dei prefetti di minore importanza come già innanzi si è detto, e, quello che è più notevole, avevano una terra comune, la quale nelle carte è indicata colla espressione *terra de hominibus* (2), od anche *terra de colonos* (3) coll'indicazione del villaggio; e questa terra comune, per lo più incolta, serviva per gli usi di tutti gli abitanti del villaggio. Quali fossero questi usi è facile desumere e da ciò che ne apprendono le leggi romane, e da qualche documento, come per esempio da un diploma del 944, nel quale il duca di Napoli, nel concedere alcune terre al monastero di S. Vincenzo al Volturno, soggiunge: « Iterum concedimus vobis et firmamus ut nullus homo a partibus nostris presumat in gualdo vestri monasterii quod est positum iuxta pantanum aut in ipsa silva vestri monasterii per vim introire aut ligna exinde incidere aut animalia ibidem pascere, vel frascas aut perticas aut circla exinde tollere aut excolere absque voluntate et absolutione predicti vestri monasterii seu de vice-domini celle vestre ecclesie s. sossii de suprascripto vualdo per nullam racionem, aut humano arbitrio » (4).

49. Un'altra gradazione di liberi coltivatori era costituita da coloro i quali coltivavano le terre altrui, in forza di contratti di locazione-conduzione o di enfiteusi temporanee e rinnovabili, o perpetue. Questi agricoltori, che dice-

(1) Ciò rilevo da quei documenti nei quali appariscono coloni alienare liberamente le loro cose, stare in giudizio, ricevere terre in locazione e via, Cf. *Regesta neapolit.*, 9, 10, 12, 53, ecc.

(2) *Regesta neapolit.*, 26, 34, 53, 56, 57, 102, ecc.

(3) *Regesta neapolit.*, 61, 89, ecc.

(4) *Diplom. duc. Neapol.*, 2.

vansi anche *portionarii* (1), in quanto il contratto di locazione prendeva non raramente l'aspetto di colonia parziaria (2), vivevano in una certa dipendenza dal proprietario della terra, perchè oltre le prestazioni in generi convenute nel contratto dovevano, come già si è visto a proposito dell'enfiteusi, alcuni servigii. Questi servigii, con l'andare del tempo e per influenza di ciò che avveniva sia nei vicini principati langobardi sia nel regno italico, andarono sempre crescendo, e consistevano in opere manovali, ovvero in giornate di lavoro con buoi o cavalli (3); sicchè questa classe può paragonarsi a quella dei villani liberi del periodo seguente.

Questi agricoltori, specialmente quelli che coltivavano i larghi possedimenti delle chiese, dei monasteri e dei magnati, come anche dei duchi o del fisco, abitavano insieme in luoghi che dicevansi vici, castelli, casali (4), o pure corti, donde anche il nome di *curtisani* dato a quei coltivatori (5), ed a capo dei quali erano preposte alcune persone le quali dicevansi *vicedomini* (6), od anche *rectores* (7), particolarmente quelle che erano preposte a simili luoghi abitati dipendenti da chiese e da monasteri. La cura di questi vicedomini o rettori era quello di raccogliere le prestazioni in generi dovute dai coltivatori, e le prestazioni delle opere manuali. Ciò per i vicedomini risulta da un documento innanzi ricordato, e nel quale due persone, avendo ottenuto dal monastero dei SS. Sergio e Bacco il vicedominatico di due casali, si obbligano di raccogliere e conservare i terratici dovuti dai coltivatori di quei casali (8).

(1) *R. neap. arch. monum.*, III, p. 107, 170; IV, p. 91, 120.

(2) *Regesta neapolit.*; 8, 88; Camera, op. cit., I, 164.

(3) *Regesta neapolit.*, 8, 9, 110, 112; *Cod. diplom. caietan.* 204, 209, 210.

(4) *Regesta neapolit.*, 276, ecc. *Cod. diplom. caietan.*, 204.

(5) *Cod. diplom. caietan.*, 181.

(6) *Regesta neapolit.*, 389.

(7) *Cod. diplom. caietan.*, 204, 209, 210.

(8) *Regesta neapolit.*, 389.

Quanto poi ai *rectores* ciò risulta da alcune carte gaetane, e specialmente da una del 1058, nella quale il conte di Traetto e la moglie, nel donare al monastero di Montecassino e per esso all'abate metà del castro Spino e il quarto del castro Fratte, soggiungono: « Ut nullum servitium exigant tui rectores ab abitantibus in suprascripta civitate et castellis nisi qualiter antiquitus... consueti sunt facere nobis, ita tamen ut qui cum caballo servire consueti sunt ita pro tuo iure et sanctissimi iam supranominati tui cenobii deserviant, et qui cum boves similiter faciant » (1).

50. I *commenditi* o *defisi* costituivano una speciale classe di coltivatori, la quale può essere fino ad un certo punto paragonata a quella degli *adscriptitii*, specialmente per l'origine. I *commenditi* o *defisi* erano quelle persone di origine libera (2), che mercè raccomandazione si ponevano sotto il patronato di un magnate o di un ente ecclesiastico e si allocavano sulle terre di questo.

La raccomandazione poteva essere espressa o tacita: della prima si ha qualche esempio (3); la seconda avveniva coll'entrata di colui, che voleva allocarsi su terre altrui e avere la protezione del proprietario, nelle case abitate dai dipendenti dello stesso, o collo sposare una donna sorella o figlia di uno di quei dipendenti (4).

Come già innanzi si è visto, per lo più ricorrevano a simile raccomandazione gli stranieri, e la persona che li prendeva sotto la sua protezione dicevasi *autor* (5); ma anche i cittadini potevano ricorrervi e vi ricorrevano spesso, e specialmente questi ultimi dicevansi anche *consili* (6).

I *defisi* si trovano non solo nel ducato di Napoli, ma ancora negli altri. Così ad esempio nel testamento di Sergio

(1) *Cod. diplom. caietan.*, 204.

(2) Rilevasi da alcuni diplomi. *Diplom. duc. Neapol.*, 10: « ut qui de extraneis vel liberis hominibus. » Cf. anche n. 18.

(3) *Regesta neapol.*, 506. *R. neapol. arch. monum.*, n. 67.

(4) *Diplom. duc. neapol.*, 10, 17, 18, 20.

(5) *Diplom. duc. neapol.*, 18.

(6) *Diplom. duc. neapol.*, 3; 13, 17, 26.

amalfitano si parla di *defisi* allocati sui beni che il testatore possedeva in Amalfi (1).

Essi poi erano in una soggezione molto maggiore, che non gli agricoltori di cui finora si è discusso. Potevano, è vero, aver beni proprii, ma per disporne avevano bisogno del consenso di colui al quale eransi raccomandati, come provano costantemente la carte napoletane (2). Però, ad onta di tale dipendenza, il loro peculio alla lor morte, in mancanza di eredi legittimi o testamentarii, andava al fisco, salva concessione del duca (3). Bisogna quindi, quanto alla successione di questi *defisi*, distinguere i beni che essi coltivavano da quelli che erano di loro esclusiva proprietà, poichè i primi, morendo essi senza eredi, ritornavano al proprietario o concedente.

Il rapporto adunque che correva tra i *commenditi* ed il signore era duplice: personale e reale. Il primo si originava propriamente dalla raccomandazione, l'altro dalla concessione di terre a coltivare dietro prestazione di un censo. Il primo poteva anche stare da solo, quando i *defisi* erano *exfundati*, non avevano cioè terre a coltivare, e quasi certamente il *defensaticum* che essi dovevano (4) era una prestazione originatasi, più che dal rapporto reale, dal rapporto personale.

Però mano mano che scorreva il tempo, e che la costituzione sociale del resto d'Italia e la presenza dei Normanni influiva anche sui ducati del Napolitano, la condizione dei *defisi* peggiorò, e si potette dai signori limitare loro la libertà di testare, e pretendere che i testamenti fatti dai *defisi* senza il loro beneplacito fossero nulli (5).

51. Io credo che quei bifolchi, di cui parla un documento napoletano, ed i quali erano tali in forza di raccomandazione, non fossero guari diversi dai *defisi* o *commenditi*,

(1) *Regesta neapolit.*, 402.

(2) *Regesta neapolit.*, 474, 517, ecc.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 13, 18.

(4) *R. neapol. archiv. monum.*, V, p. 52.

(5) *R. neapol. arch. monum.*, V, p. 58.

con la differenza che essi venivano adibiti a servigii più bassi, dalla cui natura venne il nome di bifolchi.

I bifolchi, di cui parla il documento cui accennavo e che è del 953, raccomandandosi all'abate del monastero dei SS. Sergio e Bacco si obbligavano di risedere in un casale del monastero, durante tutta la vita dell'abate (*omnibus diebus vite tue*), e custodire i buoi e con questi lavorare le terre, *ut bonis bofulcis*, e davano facoltà all'abate, pel caso che essi abbandonassero il suo servizio fuggendo, di farli perseguitare e prendere e di ridurli al promesso servizio, mentre l'abate dovevali *enutrire et bestire seu calciare sicuti ceteris vofulcis vestris* (1).

Si ha così esempio di una raccomandazione temporanea, poichè essa doveva durare tutta la vita dell'abate; e quanto al diritto di questo di farli inseguire, esso si originava dal rapporto personale, e credo che lo stesso diritto avessero i signori contro tutti i commenditi o defisi, come credo che generale fosse l'obbligo dei signori di dare il sostentamento ai defisi exfundati.

52. Da quanto innanzi ho detto intorno alla condizione del territorio liburiano è facile comprendere come la classe degli ospiti sia in stretto rapporto con la medesima, e come, nello studiare la condizione giuridica degli ospiti, è uopo tener presente quanto innanzi intorno a quel territorio si è detto.

Che la classe degli ospiti sia stata prodotta dalla condizione speciale di quel territorio è provato sia dal vedere che solamente i documenti del ducato di Napoli, non quelli degli altri, per quanto io mi sappia, parlano di *hospites*. Ed è notevole che nel testamento di Sergio amalfitano si parli di ospiti in rapporto ai fondi posseduti dal testatore nel territorio *abellano* e cioè di Avella, luogo posto ai confini del ducato di Napoli con il principato di Salerno mentre in rapporto ai fondi posti nel territorio amalfitano si parla di *famuli* e *defisi* solamente (2); come pure è no-

(1) *R. neapol. arch. monum.*, n. 67.

(2) *Regesta neapolit.*, 402.

tevole che in una donazione universale fatta da Gregorio figlio di Giovanni milite di Sorrento, non si parli affatto di ospiti in rapporto ai fondi donati, che erano siti in *Massa publica* (Massa lubrense) ed in *Planitia* (Piana di Sorrento) (1).

Inoltre, come può rilevarsi dai documenti, quante volte si parla di ospiti e sono determinati i fondi da essi coltivati, si scorge che questi erano siti in territorio liburiano (2).

Intorno alla condizione giuridica degli ospiti non tutti sono di accordo, poichè alcuni li credono di condizione servile (3), altri li credono liberi (4). La quistione si riannoda ad un'altra più generale intorno alla condizione dei Romani vinti dai Langobardi. Io non entrerò nell'esame di quest'ultima, se non per quanto può riuscire necessario alla soluzione della prima, affermando fin da ora che persisto sempre nell'accettare l'opinione di coloro che sostengono la libertà dei vinti Romani (5).

Che i terziatori, di cui parlano i patti tra Napolitani e Langobardi, ed i quali non sono che gli ospiti di cui parlano i documenti napolitani, nei quali ancora si trova la denominazione di terziatori (6), fossero di condizione libera risulta evidentemente dagli stessi patti.

Questi invero distinguono nettamente i terziatori dai *servi liburiani* (7); sicchè i primi erano diversi dai secondi. Ne può dirsi che i terziatori fossero aldi, sia perchè allora i principi langobardi si sarebbero serviti di questa voce che si trova sempre usata nelle leggi e nelle carte langobarde, quando si vuole accennare a persone di quella speciale

(1) *Regesta neapolit.*, 40.

(2) *Regesta neapolit.*, 36, 49, 50, 85, 235, 334 ecc.

(3) Cf. Capasso, nell' *Arch. stor. per le prov. napol.* IX, 558-59.

(4) Cf. Schupfer, *Aldii, liti e Romani*, loc. cit.: Perla, *Capua-Vetere*, 1887, c. VII.

(5) Tratto largamente la quistione nella mia *Storia del diritto*, I, p. 55 seg., e nel lavoro sulla *Feudalità*, loc. cit. n. 173 p. 171-181.

(6) *R. neapol. arch. monum.* 5, 82, 93, 169,

(7) *Pactum Arech.*, 12, 13. *Pactum Iohann.* 2.

condizione, voce il cui significato era benissimo conosciuto dai duchi napoletani che l'adoperano e propriamente in qualche diploma (1); e sia perchè nei patti i terziatori sono detti anche *homines censiles*, ed è risaputo che l'uomo censile non era affatto un aldio, anzi era un uomo libero come provano le carte langobarde (2).

Inoltre dai patti stessi risulta che i terziatori potevano alienare le terre da loro coltivate, salvo naturalmente il censo alla parte pubblica langobarda o napoletana, come potevano ipotecarle, e come ne potevano addivenire proprietari assoluti se per venti anni non pagavano il censo. Ed i patti provano largamente che i terziatori, nell'alienare o ipotecare le loro terre, non avevano bisogno del consenso della parte cui era dovuto il censo, donde la proibizione ai terziatori che dovevano il censo al fisco langobardo di alienarle a Napolitani e viceversa, proibizione che riconosceva il diritto di alienare nei terziatori, diritto al quale solo per ragione politica si poneva un limite, in rapporto alle persone cui poteva esser fatta l'alienazione (3). Ora tutte queste disposizioni che si leggono nei patti difficilmente potrebbero mettersi di accordo con la condizione servile dei terziatori, e tanto meno quella per la quale al terziatore era data facoltà di abbandonare il fondo, e naturalmente il proprietario di esso (4), disposizione questa la quale mostra che il rapporto reale solamente stringeva il terziatore al concedente del fondo.

I patti adunque del 780 e del 933-939 provano all'evidenza la libertà dei terziatori. Lo stesso può desumersi dal patto dell'836. Quando nel cap. 4 di questo si dice: « *ut nullatenus in navem imponantur aut trans mare venundantur, excepto si homicidium fecerit aut facere voluerit* », si conferma la

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 2.

(2) *Pactum Arech.* 11; cf. Ciccaglione. *Feudalità* n. 176, dove si ricordano alcune carte nelle quali si parla di *liberi homines* che sono censili.

(3) *Pactum. Arech.*, 4.

(4) *Pactum. Arech.*, 11.

libertà dei vinti, tanto più se si ponga in relazione questa disposizione con quella compresa in un capitolo del principe langobardo Arechi (1). Il terziatore poteva essere venduto solo se si fosse reso omicida, giusta il sistema penale e di responsabilità dei Langobardi. E maggiormente la libertà dei terziatori è provata dal cap. 14 (2), dove, convendosi che ai terziatori non si dovessero imporre altre prestazioni, oltre le antiche, si fa parola di prestazioni che solevano essere pattuite nelle concessioni di terre *ad laborandum*, come si è dimostrato più sopra.

Nè contraddicono alla libertà dei terziatori i cap. 20, 21 e 22, di cui ci son pervenute le sole rubriche. I primi (*Ut si terciator absconse exercitalis factus fuerit aut miles*) non vogliono essere interpretati nel senso che i terziatori non potessero addiventare esercitali (langobardi) o militi (napolitani), perchè di condizione servile; ma nell'altro che, essendo i terziatori quasi sudditi comuni dei due Stati (*et serviat ambabus partes*, dice il cap. 12 del patto del 780, e il cap. 14 del patto dell'836: *ad dominas suas*), non potessero entrare nell'esercito langobardo o napoletano, anche perchè si sarebbe resa più difficile la esazione del censo. Il terzo poi (*Ut si quis liber homo uxorem duxerit terciatricem*) non vuol essere interpretato nel senso che esso provvedesse al caso del matrimonio di un libero con una serva od ancella (terziatrice), e neppure nel senso che questo capitolo mirasse a regolare il matrimonio tra due schiatte, ripetendo quasi quello che aveva disposto Liutprando nella sua legge 127 (3); ma nel senso che esso mirasse a rego-

(1) *Capit. d. Areg.*, 13.

(2) * *De terciatoribus vero hoc stetit ut nulla nova eis a parte reipublice imponatur, excepto antiqua consuetudine, hoc (est) responsaticum solum, et angaris, et calcarias, simul et ad dominas suas angarias et pensiones secundum antiquam consuetudinem nec non et exenium ad ducem unum semel in annum, quod fuit prisca consuetudo; nam nulla alia nova imponatur a parte reipublice ad eos qui se dividunt, nisi tantum modo responsaticum et angarias super-scriptas* ».

(3) Cf. Perla, *op. cit.*, p. 216 nota.

lare il caso di un uomo, sia langobardo sia napoletano, che, non terziatore liburiano, cioè non censile, si unisse in matrimonio con una donna, la quale, per eredità del padre terziatore di uno di quei fondi divisi tra i due Stati, possedesse tale fondo e quindi ne fosse terziatrice. «A me questa interpretazione è dettata dal carattere del patto dell'836, e mi sembra giusta quando considero che era necessario regolare i rapporti che quel libero uomo, suddito dell'uno ovvero dell'altro Stato, veniva a stringere con amendue a causa del fondo censile della moglie (1) ». E tutto ciò, oltre la considerazione che le rubriche sono quasi certamente opera del compilatore del codice cavense n. 22, scritto in sull'inizio del secolo XI.

Passando ora ai documenti napoletani, essi confermano quanto risulta dai patti. Anche in quelli è posta una netta distinzione tra ospiti e servi (2), ed essi ancora provano che gli ospiti potevano alienare le loro terre (3), o prenderne altre ad laborandum (4), stare in giudizio per le terre stesse (5), rendere libere queste dal censo, non pagandolo per venti anni (6). Ed è notevole che in tutti i documenti napoletani non si trova un solo esempio di ospiti che facciano contratti o stieno in giudizio col consenso del signore. Eppure gli ospiti avevano un patrimonio libero (7); avevano servi ed ancelle proprii (8). Essi sono nelle carte posti accanto ai defisi ed ai censiti, e, quello che è più notevole, essi come i defisi ed i commenditi trasmettevano il loro

(1) Ciccaglione, *Feudalità*, n. 173.

(2) *Diplom. duc. Neapol.*, 5, 6, 10 ecc.

(3) *R. neapol. arch. monum.*, n. 82, 91.

(4) *Regesta neapolit.*, 397 ecc.

(5) *Regesta neapolit.*, 116.

(6) Desumesi dal vedere che in alcune carte innanzi ricordate le terre che si alienano e che sono site in territorio liburiano si dichiarono libere da censo verso il fisco napoletano.

(7) Nei diplomi ed in altre carte si parla del loro *conquesitum movilem et immovilem* e del loro patrimonio e pertinenze. *Diplom. duc. Neapol.*, 5, 8, 13, 16, 26; *Regesta neapolit.*, 49, 50 ecc.

(8) *Regesta neapolit.* 49; *R. neapol. arch. monum.*, II, p. 329.

patrimonio libero agli eredi, potevano fare testamento, ed, in mancanza di eredi legittimi o testamentarii, il loro patrimonio andava al fisco, e non al signore, salva concessione del duca (1). Ora tutto ciò è assolutamente incompatibile colla opinione che vuole gli ospiti di condizione servile, come è incompatibile con essa il fatto che gli ospiti potevano entrare negli ordini ecclesiastici (2).

Nè, a confutare la opinione da me abbracciata, basta il dire che nei documenti napoletani si trovano esempi di ospiti che vengono donati, o alienati, o trasmessi per testamento, poichè anche i commenditi o defisi venivano donati, alienati e trasmessi agli eredi con le loro mogli, con i figli, le figlie, le nuore ed i nipoti (3): eppure i defisi erano certamente liberi. Non erano gli ospiti che si alienavano e si trasmettevano, ma si alienavano le prestazioni dovute dagli stessi, uso questo comune in quel turno di tempo a tutti gli Stati sorti sulle provincie dell'impero (4).

Naturalmente, stante la trasformazione che si andava verificando negli ordini sociali del regno italico e dei principati langobardi, e per la quale le infime classi dei liberi (le agricole) si andavano fondendo e confondendo con le classi servili agricole, e data la ripercussione che essa naturalmente doveva avere nei ducati napoletani, le prestazioni personali, i servigii tanto degli ospiti quanto dei defisi si allargarono e si estesero anche ai membri delle loro famiglie. Così si determinò, oltre il rapporto reale che fu il primiero, anche un rapporto personale, simile a quello che stringeva il defiso al suo protettore. Di qui venne che, come il defiso *exfundatus* restava in un rapporto di soggezione verso il protettore, così ancora in un rapporto di soggezione restava l'ospite *exfundatus*. Ecco perchè si donavano e alie-

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 13.

(2) *Regesta neapolit.*, 297.

(3) *Diplom. duc. Neapol.*, 3, 8, 13 ecc. *Regesta neapolit.*, 22, 39, 50, 236, ecc.

(4) Cf. *Feudalità*, Parte II, c. II, § 2.

navano e trasmettevano gli ospiti fundati ed exfundati (1). Ecco perché si potevano assegnare anche ospiti exfundati; e leggo in una carta del 989 che in una vertenza sorta tra più condomini, alcuni di essi sostenevano che nella divisione fosse loro toccato « *alpertum hospitem qui fuit abitor in dicto loco et tunc exfundatus erat cum omnibus fundoris et terris quantum memoratus alpertus tenuit et dominavit* », e gli altri invece che « *sola persona memorati alperti exfundati hospitis ad eos in partita dedissent* (2) ». L'ospite exfundato doveva solamente alcuni servigi personali.

Nè, a provare la condizione servile degli ospiti, varrebbe invocare una carta napoletana del 978 nella quale Pietro e Stefano, figli di Trasario, al monasterio dei SS. Sergio e Bacco « *cuius ospites et servi sunt a partibus militie et a partibus langobardorum, eo quod chartula habuerunt a dicto igumeno et cuncta congregatione monachorum quatenus a modo et semper ipsi et heredes eorum licentiam haberent a libero maritare et uxorare, ideo promittunt ut amodo et semper ipsi et heredes eorum masculi fundati et servi monasterii esse debeant in tertia eiusdem de fundo ex ipso loco Casaura et dare et persolvere dicto monasterio omne serbitium et censum seu consuetudinem per ratiocineas... salvo quod a libero maritare licentiam habeant, et, si ex ipsis masculi non remanserint, una ex foeminis et heredes eius fundata esse debeat in dicta tertia* » (3). Questa carta, mentre non dimostra che gli ospiti non potessero contrarre matrimonio senza il consenso del signore, è prova della confusione che si era manifestata nelle classi agricole, poichè Pietro e Stefano non sono solamente hospites, ma *hospites et servi*, voce quest'ultima usata costantemente per indicare i famuli. La concessione, se mai, si faceva loro come

(1) *Regesta neapolit.*, 236, 334 ecc.

(2) *Regesta neapolit.*, 259,

(3) *Regesta neapolit.*, 215.

a servi e non come ad ospiti, il che mi pare si possa desumere da altro documento del 988, dove gli stessi Pietro e Stefano, che stanno in giudizio contro il monastero, sono detti servi (1). D'altronde, anche a voler ritenere Pietro e Stefano come veri ospiti, il diritto acquistato da alcuni signori o enti di dare il consenso ai matrimoni degli ospiti loro non potrebbe nè fare meraviglia, nè essere invocato come prova della condizione servile di questi, quando è risaputo che simile diritto in quell'epoca avevano acquistato in tutto il resto d'Italia i signori sui loro dipendenti liberi stessi, e quando anche per gli ospiti del Napolitano si era manifestato un rapporto personale di dipendenza.

Originariamente però gli ospiti come i terziatori non dovevano che prestazioni reali, alle quali si aggiunsero alcuni servigii personali: le prime si dissero *censum* o *censura*, *regula*, *responsaticum*, e via, i secondi *servitia*, *angarie*; le une e gli altri anche *consuetudines*, quantunque più le prime che i secondi (2).

53. Quanto ai coloni, ho già avvertito innanzi come tutti i documenti che contengono questa voce non parlano di coloni nel più ristretto senso della parola. In parecchie delle carte, nelle quali appariscono i coloni (3), noi li vediamo vendere (4), stare in giudizio (5), prendere terre in enfiteusi (6) e fare altri contratti, senza il consenso di alcuno, e possedere servi ed ancelle che manomettono liberamente (7). A me non sembra che costoro sieno gli stessi coloni del diritto romano.

D'altra parte bisogna pur considerare che mano mano la

(1) *Regesta neapolit.*, 256.

(2) Ciò risulta dai patti e dai documenti citati nelle note a questo numero.

(3) *Regesta neapolit.*, 9, 13, 15, 53, 61, 89, 98, ecc.

(4) *Regesta neapolit.*, 10.

(5) *Regesta neapolit.*, 13.

(6) *Regesta neapolit.*, 9.

(7) *Reg. neap. arch. monum.*, n. 11.

differenza tra ascrittizii e coloni era andata a scomparire, ed io credo non che i coloni sieno compresi sotto la denominazione di *famuli* e confusi con i servi agricoli, ma che essi si confusero con i commenditi o defisi ed in generale con i censiti. A ritenere ciò mi inducono due considerazioni: la prima che nei diplomi dei duchi e nelle carte si trovano raggruppati gli ospiti, i defisi, i censiti ed i servi, ma a fianco a questi non si trovano nominati mai i coloni (1); l'altra che in nessuna carta dei ducati io trovo elementi che mi indichino i coloni nel più ristretto significato della parola sotto questa denominazione (2).

In un documento gaetano dell'867 si trovano alcuni coloni che sono stati manomessi (*adlibertare*); ma, poichè si tratta di coloni riscattati dai Saraceni che li avevano fatti schiavi, e che il compratore ridona alla libertà appena riscattati (3), se ne deve concludere che quei coloni erano originariamente liberi agricoltori.

Può quindi affermarsi in generale che nei ducati napoletani una classe di agricoltori di condizione non completamente libera sotto la denominazione di *coloni* non esistesse. Che poi gli antichi coloni si fossero confusi con gli ascrittizii, e che essi fossero indicati con la denominazione di *censiti*, mi pare si possa affermare con certezza, traendo argomento sia dai diplomi dei duchi di Napoli, nei quali i *censiti* ne appaiono accanto ai defisi, e come questi hanno un proprio patrimonio, del quale possono disporre anche per testamento (4); sia dalle costituzioni sicule, dove conservano la denominazione di *adscriptitii* (5).

54. Infine venivano i servi, detti *servi, famuli, ancillae*,

(1) *Diplom. duc. Neapol.*, 5, 8, 10, 13, 18, 26.

(2) In tutte le carte nelle quali si fa parola di coloni, questi appaiono liberi proprietari, e, come si è detto, fanno contratti, stanno in giudizio, e prestano giuramento.

(3) *Cod. diplom. caietan.*, 13.

(4) Cf. i diplomi citati innanzi.

(5) *Const. regni Sicil.*, III, 2.

famulae ed anche *scilavae* (1), i quali, specialmente se di sesso femminile, potevano essere anche addetti al servizio di casa (2). La condizione dei servi non mutò gran cosa da quella che era nel diritto romano (3).

Essi potevano avere il loro peculio (4), ed è naturale che prima per questo si osservassero le norme del diritto giustiniano.

Però, anche nei ducati del Napolitano, coll'andare del tempo, per influenza della Chiesa e di quanto era avvenuto nel resto d'Italia, la condizione dei servi migliorò, e fino ad un certo punto può dirsi che la schiavitù si fosse trasformata in servitù, specie per i servi agricoli. Di qui venne che tra persone di condizione servile si potesse, sempre col consenso del signore, concludere un vero matrimonio, e che i vincoli di sangue si considerassero come vincoli di parentela (5); che il loro peculio fosse quasi considerato come proprietà; che essi potessero alienarlo col consenso del signore (6), e potessero accrescerlo con nuovi acquisti (7); che le prestazioni ed i servigi da loro dovuti si andassero determinando (8).

Numerosi documenti contengono manomissioni di servi e di ancelle. Secondo il costume romano, moltissime di queste

(1) *Regesta neapolit.*, 15, 22, 49, 107, 164, 334; *Diplom. duc. Neapol.*, 1, 5, 13, 20, 26; *Cod. diplom. caietan.*, 8, 19, 82; Camera, op. cit., I, 222.

(2) *Regesta neapolit.*, 402; *Cod. diplom. caietan.*, 143.

(3) Essi invero potevano essere venduti o donati. *Regesta neapolit.*, 15, 579.

(4) *Regesta neapolit.*, 196, 329; *Cod. diplom. caietan.*, 52.

(5) Ciò risulta da una carta di manomissione, dove i manomessi sono detti *exadelfi* e Pietro e Cesareo *uterini germani*. *Regesta neapolit.*, 329

(6) *Codex diplom. caietan.*, 8.

(7) Rilevasi dalla ricordata carta di manomissione.

(8) Ciò mi sembra si possa rilevare dalla carta napoletana già ricordata dove si determinano le prestazioni e i servigi dovuti da Pietro e Stefano *hospites et servi* del monastero dei SS. Sergio e Bacco, tanto più che in altra carta gli stessi Pietro e Stefano si oppongono in giudizio alle pretese del monastero che pretendeva pre-

manomissioni erano fatte per testamento (1); altre invece erano fatte per atti tra vivi, ed allora la manomissione soleva venir consacrata in una carta (2). In tutti i casi il manomesso dicevasi libertino (3).

La manomissione poteva essere incondizionata, e poteva venire sottoposta ad una condizione (4), come poteva essere fatta a termine, nel senso cioè che la manomissione avesse effetto da un dato momento posteriore all'atto, od alla morte del *de cuius*, se la manomissione era fatta col testamento, come ad esempio, trattandosi di ancelle, dal momento che le figlie del testatore si fossero maritate (5). Ordinariamente la condizione che solevasi imporre ai manomessi si era quella di non unirsi in matrimonio con persone servili, ed, in caso d'inosservanza di questa condizione, o il manomittente riservava a se od ai suoi eredi la facoltà di acquistarli con le mogli o con i mariti per manometterli di nuovo (6), ovvero i manomessi ritornavano alla condizione primitiva, e cioè servi del manomittente o dei suoi eredi (7).

Per lo più ai manomessi, sia servi di casa sia servi agricoli, solevansi assegnare tutte le cose che costituivano il loro peculio (8), e, quando la manomissione avveniva per testamento, il testatore soleva fare agli stessi un legato (9).

stazioni non dovute, e che il magistrato dispose che uno dei due *servi* avesse prestato giuramento (*Reg. neapol.*, 215, 259). Potrebbe, è vero dirsi che Pietro e Stefano fossero ospiti e non servi, ma, quantunque essi si trovassero in migliore condizione degli altri servi, a me pare che fossero dei veri servi agricoli, servi che in qualche altra carta trovo detti *famuli colonos* (*Reg. neap.*, 579).

(1) *Regesta neapolit.*, 22, 164, 196, 402; *Cod. diplom. caietan.*, 19, 52, 143, 153, 168; Camera, op. cit. I, 222.

(2) *Regesta neapolit.*, 15, 329.

(3) *Regesta neapolit.*, 168.

(4) *Regesta neapolit.*, 196; *Cod. diplom. caietan.* 143.

(5) *Cod. diplom. caietan.*, 143.

(6) *Regesta neapolit.*, 392, 402.

(7) *Cod. diplom. caiet.*, 143.

(8) *Regesta neapolit.*, 392.

(9) *Regesta neapolit.*, 22, 107; *Cod. diplom. caietan.*, 153.

La condizione del manomesso non era diversa da quella determinata nel diritto romano, poichè esso restava sotto la protezione del patrono cui doveva rispetto ed obbedienza (1); e se la manomissione avveniva per testamento, il testatore soleva ordinare al manomesso di prestare obbedienza ai suoi figli (2). La protezione del manomettente rassomigliava a quella del patrono verso i suoi commenditi, e in qualche carta di manomissione ai manomessi si impone una prestazione *pro defensaticum* (3), una prestazione cioè simile a quella dovuta dai commenditi o defisi. Ed ecco che, come nei tempi dell'impero la classe degli agricoltori dipendenti si originava sia dalle raccomandazioni (patronato e patrocinia fundorum) sia dalla manomissione dei servi agricoli, nei ducati del Napolitano si avevano quasi in una medesima condizione i defisi ed i servi agricoli manomessi.

Tra le diverse carte napoletane contenenti manomissioni sia per atto tra vivi sia per testamento, ne ricorderò una importantissima del 1006 (4). Bono abate del monastero dei SS. Severino e Sossio, insieme a tutti i monaci, manomette Donato figlio di Giovanni Trentadelmuni e Pietro e Cesareo figli di Urso Trentadelmuni, che aveva donato al monastero il conte Marino, ed i quali erano servi agricoli (*hominibus nostris de loco qui vocatur Colbetianum*). La carta dice: « a presenti die promptissima voluntate...liberos constituimus vos... quatenus ab hanc die et semper de inclitis vestri personibus et de uxoribus vestris et de filiis filiabus nurus atque omnibus vestris heredibus liberis et absolutis permaneatis et qualiter vos agere et facere volueritis vel ubi ire et ambulare seu habitare volueritis intus (*et foris*) omnes liberos et liberas munda libertate vivere valeatis ubi volueritis et de libero uxorare et maritare... et pro confirmanda hac nostra libertate concessimus et tradimus seu largimus vobis, id est omnem vestram hereditatem seu substantiam, et om-

(1) *Regesta neapolit.*, 392, 402.

(2) *Regesta neapolit.*, 402; *Cod. diplom. caietan.*, 143.

(3) *Regesta neapolit.*, 392; Cf., *Cod. diplom. caietan.*, 143.

(4) *Regesta neapolit.*, 329.

nem vestrum paratum et conquesitum quicquid habetis vel habituri fueritis... et ubi hanc chartulam liberationis a nobis factam inventa dederit, firma robustaque perenniter maneat ubique inventa dederit aut relecta fuerit apud omnibus iudicibus seu potestatibus in perpetuum... tantum modo hoc firmamus, ut nullatenus presumetis vos nec uxoribus vestris nec filiis filiabus vestris et omnibus vestris heredibus aliquando tempore alicui vel ubique in servitio tenere vel servum aut ancillam uxorem et virum sociare pro quovis modo, et si hoc facere presumeritis et inventum fuerit per quovis modum, tunc licentiam et potestatem habeamus nos et posteris nostris et supradicto sancto nostro monasterio illas vel illa, qui hoc egerit, apprehendere sicuti proprias nostras famulas et statim eas libere facere debeamus in eodem ordine et oratione ut superius legitur: verumtamen firmamus ut vos et uxoribus vestris sempiternum nobis posterisque nostris et in supradicto sancto monasterio abaudire debeatis, salva vestra libertate, et pro defensione tum vos et vestris heredibus omni annuo... dare debeatis per estatem idest triticum bonum siccum modias quatuor... insuper et omni annuo per festivitatem sancti Severini vos et vestris heredibus... dare et adducere debeatis... bonas mundas viginti... et nullum alium servitium vel angarias aut censum vel qualibet plus datione vobis vel ad vestris heredibus queramus aut imperamus per nullum modum ».

Così anche nei ducati napoletani si andavano formando le classi di villani servi e di villani liberi, che si riscontrano nella legislazione e nei documenti del periodo normanno-svevo.


F I N E.


ERRORI

pag. 14 verso	25	secolo XVIII
» 23	»	5 da Sergio II del
» 28	»	18 Può
» 34	»	21 reguente
» 36	»	5 pondente
» 45	»	14 datate
» 46	»	22 prendere
» 73	»	15 si trova
» 85	»	13 della Maria
» 88	»	14 non

CORREZIONI

secolo VIII
da Sergio IV nel
Però
regnante
pandette
dotale
dividere
si trovano
della madre Maria
ne





DELLO STESSO AUTORE

- Storia del diritto italiano, vol. I—Napoli 1884.
- La feudalità studiata nelle sue origini, nel suo sviluppo e nella sua decadenza (nell'Enciclopedia giuridica italiana).
- Parte I e II — Milano 1888.
- Parte III — Milano 1892.
- Gli sponsali e la promessa di matrimonio nella storia e nel diritto italiano (nell'Enciclopedia giuridica italiana)—Milano 1888.
- Dell'asilo, della clientela e dell'ospitalità (nell'Enciclopedia giuridica italiana) — Milano 1889.
- Origine, sviluppo e trasformazione dello scabinato (nel Digesto italiano) — Torino 1890.
- Il diritto successorio nella storia del diritto italiano (nel Digesto italiano) — Torino 1891.
- La teoria degli alimenti studiata nella storia e nel diritto civile italiano (nell'Enciclopedia giuridica italiana) — Milano 1886.
- L'antiresi nella storia e nel diritto italiano (nell'Enciclopedia giuridica italiana) — Milano 1891.
- I patti nuziali nelle più note consuetudini delle provincie napoletane — Napoli 1881.
- Le consuetudini di Catanzaro con prefazione — Napoli 1881.
- Il diritto degli antichi popoli d'Italia — Napoli 1884.
- Il diritto esterno dei municipii napoletani — Napoli 1884.
- Il contratto di commenda nella storia del diritto italiano (nel Filangieri) — Napoli 1886.
- La legislazione economica, finanziaria e di polizia nei municipii dell'Italia meridionale (nel Filangieri) — Napoli 1886.
- Del carattere popolare della sentenza presso i popoli di stirpe germanica (nel Filangieri) — Milano 1887.
- Le Chiose di Andrea Bonello da Barletta alle Costituzioni Sicule, secondo un Codice della fine del sec. XIII o del principio del XIV (nel Filangieri) — Milano 1888.
- La tradizione giuridica italiana e l'art. 800 del Codice di Commercio (nel Movimento giuridico) — Napoli 1892.